

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ABATE: Autonomia amministrativa della scuola coordinata dell'istituto professionale di Maglie (Lecce). (659) . . . . .	421	BUTTÈ: Rivendite di generi di monopolio a gestione familiare. (82) . . . . . 433
ABELLI: Sollecita evasione dei ricorsi per danni di guerra. (1448) . . . . .	421	CAIAZZA: Tariffa daziaria sul <i>bubble glass</i> italiano in America. (1912) . . . . . 433
ABENANTE: Qualifica attribuita agli operai dell'arsenale di Napoli (301). . . . .	422	CALABRÒ: Semplificazioni nelle emissioni di vaglia telegrafici. (1779) . . . . . 434
ABENANTE: Ricostituzione consiglio della sottosezione mutilati ed invalidi del lavoro di Torre Annunziata (Napoli). (496) . . . . .	422	CALABRÒ: Sgravi fiscali sugli spettacoli e manifestazioni sportive. (1901) . . . . . 434
AMADEI GIUSEPPE: Fondi d'esercizio degli uffici distrettuali delle imposte dirette. (1555) . . . . .	423	CARIGLIA: Trattenimento in servizio di insegnanti in quiescenza dal 30 settembre 1963. (851) . . . . . 435
ANDERLINI: Conclusioni della commissione d'inchiesta sul caso Mastrella. (830) . . . . .	423	CARRA: Aumento personale salariato dell'accademia militare di Modena. (990) . . . . . 435
BADINI CONFALONIERI: Provvidenze nelle province di Asti ed Alessandria danneggiate dalla grandine. (97) . . . . .	423	CETRULLO: Trasferimento di Castellalto nella circoscrizione finanziaria e giudiziaria di Teramo. (1294) . . . . . 436
BALLARDINI: Tasse sugli atti relativi a finanziamenti a medio e lungo termine. (2099). . . . .	424	CODIGNOLA: Industria elettronica I. R. I. in Firenze. (1911) . . . . . 436
BARTOLE: Ricchezza mobile sugli avanzi ospedalieri di gestione. (2082) . . . . .	425	COTTONE: Ripristino linea telefonica in Poggioreale (Trapani). (597). . . . . 436
BERLINGUER MARIO: Esperimenti missilistici tedeschi in Sardegna. (1281) . . . . .	425	CRUCIANI: Conclusioni della commissione di inchiesta sul caso Mastrella. (1422) . . . . . 436
BIAGINI: Completamento sede « Inail » di Pistoia. (1460) . . . . .	426	CRUCIANI: Pensione all'ex carabiniere Guarnieri Francesco. (1661) . . . . . 437
BIAGINI: Indennità di malattia per le domeniche incluse nel periodo di assistenza « Inam ». (1700) . . . . .	426	CRUCIANI: Telefono pubblico in Franca di Foligno (Perugia). (1668) . . . . . 437
BIMA: Sulle assegnazioni di cattedre nelle scuole medie. (1402) . . . . .	427	DE' COCCI: Sulle assegnazioni di cattedre nelle scuole medie. (1788) . . . . . 437
BISANTIS: Centro di specializzazione agraria in provincia di Catanzaro. (374) . . . . .	428	DELLA BRIOTTA: Sulla disponibilità di zucchero. (1459) . . . . . 438
BISANTIS: Costruzione strada di bonifica Fontana Don Nicola (Catanzaro). (393) . . . . .	429	DE LORENZO: Sospensione del collocamento a riposo dei sanitari condotti e degli ufficiali sanitari. (1116) . . . . . 438
BISANTIS: Costruzione istituto-convitto professionale per orfani di lavoratori in Catanzaro Lido. (786) . . . . .	429	DE MARZI: Bolletta d'accompagnamento per lo zucchero. (1016) . . . . . 438
BOVA: Sulle assegnazioni di cattedre nelle scuole medie. (1916) . . . . .	430	DE MARZI: Riduzione imposta di consumo sul pollame. (2266) . . . . . 438
Bozzi: Sull'assegnazione di cattedre nelle scuole medie. (1662) . . . . .	430	DI LORENZO: Sul fermo dei capitani di due pescherecci siciliani da parte tunisina. (1266) . . . . . 439
BRANDI: Conservazione dei documenti di lavoro aziendali. (1834) . . . . .	431	DI LORENZO: Tempestività nella nomina degli insegnanti. (1268) . . . . . 440
		DI LORENZO: Su una nomina nella commissione provinciale delle imposte di Siracusa. (1509) . . . . . 440

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

PAG.	PAG.		
DI MAURO LUIGI: Trattamento degli infermieri dell'« Inail » distaccati nelle miniere siciliane. (995) . . . . .	441	MARRAS: Sistemazione edificio scolastico di Bonorva (Sassari). (1456) . . . . .	454
DOSI: Sollecito rimborso ai comuni di crediti da parte dello Stato. (1580) . . . . .	442	MATARRESE: Ammodernamento stazione ferroviaria di Bari. (2027) . . . . .	455
DURAND DE LA PENNE: Situazione dell'università di Genova (1961) . . . . .	444	MAZZONI: Inclusione delle lavorazioni del vetro nell'elenco delle industrie aventi periodi di disoccupazione. (1312) . . . . .	455
FERIOLI: Centri di assistenza per emigranti alla frontiera. (1590) . . . . .	445	MINASI: Mantenimento servizio ferroviario Castrovillari-Spezzano Albanese (Cosenza). (1255) . . . . .	455
FINOCCHIARO: Disservizio telefonico interurbano nella provincia di Bari. (890) . . . . .	446	MINASI: Rappresentanza sindacale di lavoratori nell'Ente italiano moda. (1999) . . . . .	456
FINOCCHIARO: Rifiuto di aule scolastiche per le riprese del film <i>Il maestro di Vigevano</i> . (1807) . . . . .	446	MONASTERIO: Sgravi fiscali in comune di Cellino San Marco (Brindisi) per danni da maltempo. (1694) . . . . .	456
FODERARO: Nuovo edificio postale in Castrovillari (Cosenza). (469) . . . . .	446	MONTANTI: Vertenza alla miniera Marchi di Ravi di Grosseto. (1925) . . . . .	456
FODERARO: Miglioramento distribuzione corrispondenza in Cerchiara di Calabria (Cosenza). (1009) . . . . .	447	MONTANTI: Classifica dei nuovi prodotti ai fini dell'imposta di consumo. (2218) . . . . .	457
FODERARO: Sul trasferimento al compartimento di Napoli della linea Sapri-Battipaglia (Salerno). (1376) . . . . .	447	NICOLETTO: Ufficio postale in Longhena (Brescia). (1747) . . . . .	458
FODERARO: Vigili del fuoco in San Giovanni in Fiore (Cosenza). (1541) . . . . .	448	ORLANDI: Inquadramento in ruolo dei cottimisti del Ministero delle finanze. (1497). . . . .	458
FODERARO: Assunzione di idonei presso qualsiasi compartimento ferroviario. (1953) . . . . .	448	PALAZZOLO: Proroga del collocamento in pensione di funzionari e di ex combattenti statali. (1360, 1614) . . . . .	459
GALLI: Ripristino ascensore negli uffici finanziari di Gallarate (Varese). (1543) . . . . .	449	PELLEGRINO: Incidente mortale su un treno presso Firenze. (1766) . . . . .	459
GIUGNI LATTARI JOLE: Scartamento ordinario nella linea ferroviaria Castrovillari-Spezzano Albanese (Cosenza). (1417) . . . . .	449	PRETI: Mutuo alla cooperativa edilizia « La tecnica Malpighi » di Bologna. (1238) . . . . .	459
GRILLI ANTONIO: Sull'assegnazione di cattedre nelle scuole medie. (1695) . . . . .	450	PRETI: Illuminazione pista aeroporto di Bologna-Borgo Panigale. (1959) . . . . .	460
ILLUMINATI: Retribuzione insegnanti di musica e canto. (772) . . . . .	450	PUCCI EMILIO: Aeroporto intercontinentale di Firenze. (2126) . . . . .	460
JACAZZI: Incompatibilità carica di consigliere provinciale e di sindaco in Santa Maria Capua Vetere (Caserta). (1432) . . . . .	450	RAFFAELLI: Sul conferimento delle esattorie. (1748) . . . . .	461
LANDI: Aumento retribuzione ai dipendenti dei cantieri di lavoro. (1291) . . . . .	451	REALE GIUSEPPE: Proroga termine per l'accettazione delle nomine degli insegnanti non di ruolo. (1888) . . . . .	462
LEOPARDI DITTAIUTI: Sovrimposta sui redditi dominicali nell'anconitano. (1381) . . . . .	451	RICCIO: Scuola media unica in Ruviano (Caserta). (1773) . . . . .	462
LETTIERI: Sull'assegnazione di cattedre nelle scuole medie. (1828) . . . . .	452	ROMANO: Indennità al personale degli uffici finanziari addetto agli apparati grafici e da stampa. (579) . . . . .	462
LEVI ARIAN GIORGINA: Sulla scelta delle prove d'esame nelle scuole medie inferiori. (546). . . . .	452	ROMEO: Limiti all'importazione di automobili straniere. (1589) . . . . .	463
LEVI ARIAN GIORGINA: Assegnazioni provvisorie per insegnanti perseguitati politici e razziali. (1785) . . . . .	453	ROSSINOVICH: Sistemazione stazione ferroviaria in Sesto San Giovanni (Milano). (2032) . . . . .	464
MACALUSO: Retribuzione insegnanti di musica e canto. (1001) . . . . .	453	SAMMARTINO: Per la continuità didattica e il riconoscimento giuridico di certe cattedre. (1742) . . . . .	465
MACCHIAVELLI: Computo servizio reso dalle guardie di pubblica sicurezza anteriormente alla stabilizzazione. (1394) . . . . .	453	SAMMARTINO: Su un'utenza d'acqua in agro di Castel del Giudice (Campobasso). (1853) . . . . .	466
MAGNO: Sulla limitazione del funzionamento dell'istituto industriale di San Giovanni Rotondo (Foggia). (983) . . . . .	454	SANTI: Rappresentanza sindacale dei lavoratori nell'Ente moda. (2016) . . . . .	467
MANCINI GIACOMO: Liquidazione pratiche per danni da alluvione in Cosenza. (1679) . . . . .	454	SCALIA: Convenzione « Enpas »-ospedale Umberto I di Enna. (1597) . . . . .	468

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

	PAG.
SCALIA: Condizioni giuridico-assistenziali del personale delle nostre rappresentanze diplomatiche. (1600) . . . . .	468
SCALIA: Escrizione dalla tassa sui passi carrabili. (2158) . . . . .	469
SERVADEI: Obbligatorietà dell'assicurazione automobilistica. (1259) . . . . .	469
SIMONACCI: Commissariato di pubblica sicurezza a Fondi (Latina). (1569) . . . . .	469
SIMONACCI: Tenenza dei carabinieri in Fondi (Latina). (1570) . . . . .	470
SPONZIELLO: Definizione pensione a Rho Giuseppina. (1673) . . . . .	470
SPONZIELLO: Sull'assegnazione delle cattedre nelle scuole medie. (1786) . . . . .	470
TAGLIAFERRI: Situazione scolastica in Ottone (Piacenza). (598) . . . . .	471
TANTALO: Reintegrazione disponibilità finanziarie della Cassa per il mezzogiorno. (1893) . . . . .	471
TAVERNA: Mancato rinnovo gestione miniera del Predil di Tarvisio (Udine) alla società Raibl. (514) . . . . .	472
TEMPIA VALENTA: Sistemazione settore telefonico di Biella (Vercelli). (655) . . . . .	472
TOGNONI: Recapito della corrispondenza nel grossetano. (1525) . . . . .	473
TRIPODI: Distaccamento vigili del fuoco in San Giovanni in Fiore (Cosenza). (1476). . . . .	474
URSO: Autonomia amministrativa della scuola professionale di Maglie (Lecce). (569) . . . . .	474
VERONESI: Sulla revoca della pensione di guerra a Giovanni Paterno. (2068) . . . . .	474
ZANTI TONDI CARMEN: Sospensione funzionamento convitto nazionale di Correggio (Reggio Emilia). (1943) . . . . .	475

ABATE E GUADALUPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno accogliere la richiesta di autonomia amministrativa per la scuola coordinata di Maglie (Lecce) dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce.

Gli interroganti fanno presente che la popolazione scolastica della scuola in oggetto è di circa 240 unità distribuite nelle tre branche: tornitori, ebanisti-mobiliari e disegnatori meccanici; è alloggiata in un buon edificio scolastico ed è dotata di buone attrezzature e di efficienti laboratori.

Maglie vanta una tradizione scolastica quanto mai lusinghiera ed è servita da comunicazioni ferroviarie e automobilistiche più che sufficienti; è un centro artigianale tra i

più progrediti dell'intero Salento anche per il fatto che l'attuale scuola fu istituita nel secolo scorso mantenendo la sua autonomia fino al 1956, allorquando la scuola tecnica industriale venne trasformata in scuola tecnica coordinata dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce. (659)

RISPOSTA. — La trasformazione delle scuole professionali coordinate con gli istituti professionali autonomi sono attuate gradualmente e, sempreché si verifichino tutte le condizioni che garantiscono l'efficienza funzionalit , atta ad assicurare la vita di un istituto professionale autonomo.

Poich  la scuola professionale di Maglie, coordinata con l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce, non ha ancora raggiunto pienamente dette condizioni, non   stata ancora concessa la trasformazione richiesta.

Si assicura comunque che   stata presa buona nota delle necessit  della popolazione scolastica di Maglie e tali necessit  saranno tenute presenti in occasione della creazione dei nuovi istituti professionali per il prossimo futuro.

*Il Ministro:* GUI.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere il gravissimo problema relativo all'esame dei ricorsi presentati alla commissione centrale per i danni di guerra che giacciono inevasi per anni (sono ancora da definire ricorsi del 1955), e ci  non per colpa dei funzionari o della commissione, ma per il fatto che la mole del lavoro   tale da non poter essere smaltita dall'attuale attrezzatura degli uffici e da una sola commissione i cui membri sono, oltretutto, mortificati da un gettone di presenza addirittura irrisorio.

L'interrogante segnala che, di questo passo, il problema dei danni di guerra non sar  risolto nemmeno 30 anni dopo la fine del conflitto. (1448)

RISPOSTA. — La commissione centrale per i danni di guerra, prevista dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,   chiamata ad esprimere parere in ordine ai ricorsi presentati avverso le liquidazioni per danni di guerra, effettuate, nella rispettiva competenza, dalle intendenze di finanza e da questa amministrazione.

La commissione effettua sei sedute settimanali, con riunioni lunghe e laboriose.

A parte il lavoro preparatorio, di notevole impegno, che l'esame e la preparazione della relazione richiedono a ciascun componente fuori delle sedute collegiali al fine di poter valutare la mole del lavoro che la commissione svolge, giova tener presente che la discussione di ogni ricorso e la compilazione del relativo verbale necessitano di un adeguato e, talvolta, notevole lasso di tempo.

Va rilevato, inoltre, che nel corso dei lavori la commissione ha dovuto soffermarsi sull'interpretazione di alcuni punti discussi della legge, elaborando pareri di massima che sono riusciti di grande ausilio per lo svolgimento delle trattazioni.

Se si tiene conto, poi, del fatto che il preventivo parere del suddetto organo consultivo è imposto dalla legge per tutti i ricorsi, e che le liquidazioni impugnate sono numerosissime, i risultati ottenuti finora appaiono meritevoli della massima considerazione.

Per quanto riguarda, per altro, gli inconvenienti lamentati, si fa presente che sono state già impartite opportune istruzioni agli uffici dipendenti, ai quali è stato raccomandato di eliminare possibili motivi di impugnazione.

Ad ogni modo, per risolvere adeguatamente il problema, questa amministrazione sta già studiando l'opportunità di pervenire, se del caso, ad una eventuale modifica delle vigenti disposizioni concernenti la commissione di che trattasi.

*Il Ministro: COLOMBO.*

ABENANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare gli effetti negativi della ingiusta ed illegittima qualifica di mediocre attribuita nel 1952 a circa 400 operai dell'arsenale-esercito di Napoli.

A dimostrazione dell'illegittimità ed iniquità del provvedimento sta il fatto che il direttore dell'epoca, come del resto è stato riconosciuto dallo stesso ministero in risposta a precedente interrogazione, ha attribuito tale qualifica anche per il periodo in cui gli operai si trovavano prigionieri di guerra oppure presso altre amministrazioni (ferrovie dello Stato), ove erano stati qualificati ottimi.

(301)

RISPOSTA. — Non appare possibile revocare i provvedimenti di inquadramento economico adottati nel 1952, sulla base delle qualifiche loro attribuite dal direttore dello stabilimento, nei riguardi degli operai cui ci si riferisce.

Trattasi infatti di provvedimenti da lungo tempo divenuti definitivi non essendo stati dagli interessati impugnati nei termini consentiti dalla legge (60 giorni per il ricorso al Consiglio di Stato, 180 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento, giusta gli articoli 16 e 36 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054).

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine all'antidemocratica azione del commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro di Napoli, il quale, ultimamente, per inconsistenti motivi ha sciolto il consiglio della sottosezione di Torre Annunziata.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere il parere del ministro sulla necessità di invitare il suddetto commissario a fissare subito la data per la ricostituzione del normale comitato direttivo della suddetta sottosezione, limitando al massimo la gestione straordinaria. (496)

RISPOSTA. — Dalle indagini esperite si è appreso che la presidenza dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro è dovuta intervenire in più occasioni nei riguardi della sezione provinciale e delle sottosezioni di Napoli allo scopo di garantire un normale funzionamento delle stesse.

Si è appreso altresì che le operazioni elettorali svoltesi nell'anno 1961 per la costituzione dei normali organi sociali previsti dalla legge 21 febbraio 1958, n. 335, e dallo statuto dell'« Anmil » non ebbero favorevole conclusione per effetto della reiezione da parte dell'apposito comitato elettorale delle quattro liste di candidati presentate (liste n. 1 e n. 2 per mancata presentazione dei documenti prescritti; liste n. 3 e n. 4 per mancata sottoscrizione delle liste del numero previsto di soci presentatori e per mancata presentazione della documentazione prescritta) per cui si dovette confermare la gestione commissariale.

L'attuale commissario, recentemente nominato, ha iniziato l'opera di assestamento mirando principalmente a ricercare le forme ed i mezzi più idonei per riportare la sezione in un clima di collaborazione indispensabile per giungere quanto prima alla normale costituzione degli organismi sociali.

Nell'azione di riordinamento intrapresa dal commissario rientra appunto il provvedimento

adottato nei confronti della sottosezione di Torre Annunziata, il cui consiglio non rispondeva, per la sua composizione, ai requisiti previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 335 (articolo 13) e a quelli derivanti dalle norme dello statuto dell'« Anmil » (articoli 24 e 25).

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

**AMADEI GIUSEPPE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda rivedere le norme che regolano la liquidazione dei fondi destinati agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Infatti tale liquidazione avviene attualmente mediante la corresponsione di un limitato anticipo, costringendo i titolari degli uffici a sostenere personalmente spese cospicue ed a contrarre impegni che possono essere assolti soltanto con grave ritardo, all'atto della corresponsione del conguaglio, con lesione del prestigio dell'amministrazione. (1555)

**RISPOSTA.** — Le somme occorrenti per sopprimere alle spese d'ufficio aventi carattere continuativo ed ordinario degli organi periferici dell'amministrazione delle imposte dirette sono erogate in parte mediante ruoli di spesa fissa, ed in parte mediante supplementi nei casi di comprovata insufficienza dell'assegno fisso.

A causa del continuo aumento delle spese, in relazione all'andamento dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera ed alle accresciute esigenze di servizio, detti ruoli sono divenuti insufficienti ed avrebbero dovuto essere variati in aumento.

La limitata disponibilità dei fondi stanziati sul competente capitolo di bilancio non ha, per altro, consentito sino ad ora tale necessaria variazione.

Questo ministero è stato, quindi, costretto a provvedere, in casi sempre più numerosi e per importi sempre maggiori, con assegnazione di fondi supplementari liquidati sulla base dei rendiconti presentati a fine esercizio.

Il che ha dato origine agli spiacevoli inconvenienti rilevati dall'interrogante.

La questione, che è già da tempo all'esame di questa amministrazione, può trovare soluzione solo mediante un congruo adeguamento dei fondi annualmente stanziati sul competente capitolo di bilancio.

Ed a tale fine, si dà assicurazione che sono in corso contatti col dicastero del tesoro.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

**ANDERLINI, ALBERTINI E PRINCIPE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere a quali risultati sia giunta la commissione d'inchie-

sta ministeriale per l'accertamento delle responsabilità dei funzionari implicati nello scandalo Mastrella e quali provvedimenti si intendano adottare di conseguenza. (830)

**RISPOSTA.** — In ordine alla questione prospettata si è già avuto occasione di rispondere all'interrogante il 26 luglio 1963 alla Camera dei deputati, in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Ad aggiornamento delle notizie già comunicate, si desidera fare presente che la commissione ministeriale di inchiesta nominata sul caso Mastrella, per completare il proprio lavoro, deve ancora esaminare rilevanti documenti che sono stati sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Dopo di che, la cennata commissione formulerà le conclusioni definitive che verranno subito portate a conoscenza del Parlamento.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

**BADINI CONFALONIERI.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste* — Per conoscere se ritengano urgente ed opportuno adottare adeguati provvedimenti in favore delle popolazioni agricole di una larga zona della provincia di Asti colpita da grandinata l'11 maggio 1963, ed in particolare dei comuni di Agliano, Castelnuovo Calcea, Moasca, San Marzano Oliveto (Asti) e del comune di Monleale (Alessandria).

L'interrogante chiede che i provvedimenti abbiano carattere di emergenza e nello stesso tempo siano di più lunga durata: la sospensione delle imposte; la concessione del contributo del 90 per cento sulle spese di gestione, previsto dall'articolo 21, comma secondo, della legge 6 giugno 1961, n. 454, alle cantine sociali i cui soci sono stati danneggiati dalla grandine e non potranno conferire uve, evitando così che sugli stessi gravino delle onerose spese di gestione passive; la applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, in particolare con la concessione di contributi a fondo perduto sino all'80 per cento delle spese di conduzione, previsti dall'articolo 1, comma secondo e terzo e dall'articolo 2; dei prestiti all'1,50 per cento previsti dall'articolo 5; degli sgravi all'1,50 per cento previsti dall'articolo 5; degli sgravi fiscali e delle sovvenzioni straordinarie. (97)

**RISPOSTA.** — Sulla base delle segnalazioni pervenute dai dipendenti ispettorati agrari competenti per territorio, la grandinata dell'11 maggio 1963 ha interessato, nella provin-

cia di Alessandria, 5 ettari di vigneto nella frazione Cucivaro del comune di Monleale, causando un danno medio di circa il 70 per cento della produzione prevedibile. Danni di poco rilievo hanno subito le altre colture.

Qualche danno è stato accertato anche nelle frazioni Ca' di Borgo e Ville dello stesso comune.

L'incidenza media del danno sulla produzione aziendale non raggiunge il 40 per cento.

Di ben più consistente entità sono stati, invece, i danni che l'evento meteorico di che trattasi ha causato in provincia di Asti, dove sono stati colpiti, in particolare, 210 ettari di vigneto nei comuni di Agliano, Castelnuovo Calcea, Moasca e San Marzano Oliveto, con danni varianti dal 40 al 100 per cento.

Nella circostanza, i tecnici dei predetti ispettorati agrari hanno provveduto a suggerire, sia direttamente sia in riunioni appositamente promosse, alcune pratiche fondamentali atte a favorire, specialmente nei vigneti — in notevole ritardo a causa della primavera avversa con basse temperature — la ripresa vegetativa delle piante, stimolando l'attività delle gemme secondarie con opportune operazioni di potatura verde, trattamenti anticrittogamici e concimazioni.

A suo tempo, poi, per i casi di aziende a colture promiscue, gli stessi uffici accorderanno ai coltivatori danneggiati la priorità nella concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

È stato poi ricordato ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, la possibilità di fruire dei prestiti di conduzione, a tasso particolarmente agevolato, considerati dall'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Si soggiunge che, con decreto del 22 luglio 1963, in corso di pubblicazione, predisposto dal Ministero dell'agricoltura d'intesa con quello del tesoro, ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone delle due province in questione, nelle quali gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza dei prestiti agrari di esercizio contratti dalle aziende che hanno subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione aziendale, per effetto di avversità atmosferiche.

Si fa presente poi che, come è noto, il Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 settembre 1963, ha approvato un disegno di

legge d'iniziativa governativa, in corso di presentazione al Parlamento, che prevede un'adeguata autorizzazione di spesa per applicare le provvidenze recate dal titolo I, capitoli 1 e 3, dal titolo II e dal titolo III, capitoli 3, 4 e 5, della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1962, nonché per il ripristino delle opere e degli impianti di cui all'articolo 8 della citata legge danneggiati o distrutti per effetto di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Lo stesso disegno di legge prevede poi altra congrua autorizzazione di spesa per la concessione, a favore delle predette aziende agricole, con un sistema di più spedita applicazione, di prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale, a modico tasso di interesse, per gli scopi e nei casi previsti dall'articolo 5 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per quanto concerne, infine, la specifica richiesta di concessione del contributo sulle spese di gestione sostenute dalle cantine sociali, nella misura massima del 90 per cento prevista dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si fa osservare che l'eventuale intervento statale nel senso richiesto dall'interrogante, dovendo essere disposto su scala nazionale, comporterebbe una spesa che deve essere considerata assolutamente sproporzionata in rapporto sia alle effettive esigenze del settore, poste a confronto con quelle delle altre branche produttive agricole, sia all'entità dei mezzi finanziari messi a disposizione dallo stesso articolo della legge, che consentono, come è noto, una spesa complessiva annua di soli 7 miliardi di lire, con i quali si deve provvedere anche alla costruzione di impianti e attrezzature di interesse nazionale.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

BALLARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se dopo l'istituzione, avvenuta con legge 27 luglio 1962, n. 1223, della imposta anua di abbonamento di lire 0,15 per ogni cento sull'ammontare di crediti esistenti alla fine dell'esercizio, per finanziamento a medio e lungo termine effettuati dagli istituti di credito, debba ritenersi non più dovuta alcuna tassa o imposta indiretta sugli atti relativi ai detti finanziamenti.

Se in tal caso, come deve desumersi dal testo della citata legge, siano state impartite istruzioni conformi agli uffici periferici del

ministero, e precisamente agli uffici del registro; se gli consti che, tuttavia, alcuni di detti uffici, e fra questi sicuramente l'ufficio del registro di Trento, abbiano continuato ad esigere l'imposta di registro sui contratti di mutuo aventi i requisiti prescritti dalla citata legge; se infine, per rimediare a detti casi di inosservanza della legge, ritenga di dover impartire istruzioni affinché si provveda alla sollecita restituzione delle somme di denaro indebitamente esatte. (2099)

RISPOSTA. — A termine dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, gli atti relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine, e cioè di durata non inferiore a tre anni, effettuati da istituti ed aziende di credito sono esonerati, tra l'altro, dal pagamento di ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, in quanto gli istituti mutuanti in sostituzione di dette imposte e tasse corrispondono una quota annua in abbonamento in ragione di 15 centesimi per ogni 100 lire di crediti esistenti a fine esercizio.

Si aggiunga, inoltre, che per l'esatta ed uniforme applicazione della cennata legge, questo ministero ha provveduto a diramare istruzioni ai dipendenti uffici con circolare del 15 gennaio 1963, n. 4, di protocollo n. 159834, del 28 gennaio 1963, n. 5, di protocollo n. 90218 e del 19 settembre 1963, n. 56, di protocollo n. 92610.

Nessuna segnalazione è pervenuta, sino ad ora, circa la mancata applicazione della legge di cui trattasi da parte di alcun ufficio del registro, ed in particolare di quello di Trento.

L'intendenza di finanza di quel capoluogo è stata, tuttavia, invitata a riferire con sollecitudine in merito a quanto segnalato dall'interrogante.

Qualora dovesse effettivamente risultare che qualche dipendente ufficio rifiuti di registrare gratuitamente i contratti di finanziamento in questione non si mancherà di intervenire e di dare le disposizioni necessarie per la retta applicazione della legge e per la sollecita restituzione delle somme indebitamente percepite.

*Il Ministro: MARTINELLI.*

BARTOLE, GENNAI TONIETTI ERISIA E SORGI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come possa giustificarsi la pretesa degli uffici tributari di tassare in ricchezza mobile, categoria B, i cosiddetti « avanzi ospedalieri di gestione » i quali assolutamente non possono costituire dei profitti ma rappresentano, nella genericità dei casi, riporti

di somme precedentemente preventivate, non potutesi comunque spendere durante l'esercizio. (2082)

RISPOSTA. — L'acquisizione alla imposta di ricchezza mobile, categoria B, degli eventuali redditi conseguiti dagli enti ospedalieri trova fondamento nell'articolo 81 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. In base a tale norma, presupposto per l'assoggettamento al tributo mobiliare è la produzione di un reddito, riguardato sotto il profilo fiscale, da parte di qualunque soggetto, a nulla influendo l'assenza di finalità di lucro del soggetto medesimo e la destinazione del reddito conseguito.

Sotto tale profilo la segnalata circostanza che gli avanzi di gestione di detti enti configurano, nella genericità dei casi, oneri rimandati non può assumere rilevanza alcuna ai fini tributari.

Infatti, posto che il reddito imponibile trova espressione nelle eccedenze dei ricavi di competenza dell'esercizio sui costi e sulle spese imputabili all'esercizio stesso (articolo 91 del citato testo unico), non sembra possa contestarsi la tassabilità delle istituzioni ospedaliere in quanto e nei limiti in cui dall'attività svolta, sia pure senza scopo di lucro, emerga, in sede consuntiva, una eccedenza dei ricavi sui costi e sulle spese fiscalmente deducibili.

*Il Ministro: MARTINELLI.*

BERLINGUER MARIO E SANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo cui lo stato maggiore della Bundeswehr della Repubblica federale tedesca effettuerà in Sardegna una serie di esperimenti missilistici, che sono definiti scientifici, ma che offrono sospetto di altre interpretazioni, poiché si è detto che tali esperimenti non potrebbero compiersi in Germania, in quanto il suo territorio è troppo popolato. (1281)

RISPOSTA. — Nel programma di esperimenti dal poligono di Salto di Quirra figurano anche alcuni, riguardanti sia il lancio di razzi sonda per ricerche meteorologiche sia prove di impiego di missili terra-aria a caratteristiche limitate, concordati tra gli organismi militari italiani e germanici.

Tali prove rientrano nel quadro dei programmi di sperimentazione e di progresso scientifico dei paesi N.A.T.O. basati sul reciproco appoggio tecnico logistico e risultano perciò di comune interesse per detti paesi.

I menzionati esperimenti non offrono alcun carattere di pericolosità per le popolazioni sia perché eseguiti con dispositivi inerti sia perché le zone interessate ai lanci riguardano tratti di mare preventivamente sgomberati.

*Il Ministro della difesa:* ANDREOTTI.

**BIAGINI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali sono stati sospesi i lavori della costruenda sede dell'« Inail » di Pistoia. Detti lavori risultano interrotti da circa un anno.

L'esigenza di una nuova sede dell'« Inail » è fortemente sentita da tutte le categorie di lavoratori ora costretti a recarsi in ambienti ristretti e non rispondenti alla necessità di erogazione di una assistenza medica e amministrativa tempestiva ed efficace. (1460)

**RISPOSTA.** — La costruzione dell'edificio per la nuova sede « Inail » di Pistoia è stata sospesa in data 5 novembre 1962 a causa del fallimento dell'impresa ingegner Eugenio Morandi.

La sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa dal tribunale di Roma il 30 marzo 1963.

La ripresa dei lavori avverrà nei prossimi giorni con il subentro dell'impresa supplente.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

**BIAGINI E BERAGNOLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno di prendere la iniziativa di un intervento nei confronti dell'« Inam » allo scopo di ottenere che l'istituto medesimo sia obbligato ad erogare la indennità di malattia anche per le domeniche comprese nei 180 giorni di assistenza stabiliti dalla legge.

Ciò in considerazione del fatto che l'indennità erogata dall'« Inam » è di misura molto inferiore alla paga giornaliera percepita dal lavoratore e non può quindi dirsi propriamente sostitutiva del salario ma rappresenta, invece, un elemento destinato a sopperire alle più elementari necessità di ordine economico determinato dallo stato di malattia (necessità che non si interrompono, ovviamente, di domenica).

La richiesta è avvalorata dalla circostanza che in un tempo non remoto detta indennità veniva corrisposta anche per le giornate di malattia cadenti di domenica e che il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (tuttora in vigore) demanda al consiglio di amministra-

zione dell'« Inam » la possibilità di deliberare, ogni sei mesi, in materia di concessione o meno della indennità anche per i giorni festivi.

(1700)

**RISPOSTA.** — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, all'articolo 3, primo comma, stabilisce che l'indennità giornaliera di malattia è dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia per un massimo di 180 giorni in un anno. Nella tabella delle prestazioni, annessa al decreto stesso, viene specificato che l'indennità giornaliera, ai lavoratori « addetti al commercio », è corrisposta in misura eguale a metà dell'intera retribuzione.

Per i soli lavoratori barbieri e parrucchieri, operai dipendenti da proprietari di fabbricati, operai stagionali avventizi e giornalieri dipendenti da aziende ortofrutticole la tabella specifica che l'indennità giornaliera è in misura uguale al 50 per cento della retribuzione giornaliera media percepita nel mese precedente la malattia, considerandosi il mese di 25 giornate lavorative.

Pertanto, sulla base della letterale interpretazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1804, effettivamente avrebbe dovuto essere corrisposta ai lavoratori addetti al commercio l'indennità giornaliera nella misura uguale a metà dell'intera retribuzione e poiché quest'ultima è riferita all'intero mese, il calcolo per la determinazione dell'indennità stessa avrebbe dovuto essere eseguito dividendo per 30 la retribuzione mensile.

Senonché, al fine di assicurare ai lavoratori predetti un trattamento non inferiore a quello previsto per i barbieri, stagionali, ecc. e nell'intento, altresì, di semplificare la procedura della determinazione della misura dell'indennità di malattia con l'applicazione di un criterio unico si ritenne, a suo tempo, che a tutti i lavoratori del commercio venisse applicato, in quanto più favorevole, il criterio stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 ottobre 1947, n. 1304, nei confronti dei lavoratori barbieri, ecc., nel senso cioè che l'indennità giornaliera di malattia doveva essere calcolata in misura pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera media percepita nel periodo mensile o quadrisettimanale precedente la malattia, considerando il mese di 25 giornate lavorative.

Pertanto, da oltre un decennio, ai lavoratori addetti al commercio veniva corrisposta una



IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

indennità giornaliera in misura superiore a quella che si sarebbe ottenuta seguendo la letterale interpretazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1304, atteso che la retribuzione mensile è divisa per 25 anziché per 30. Ovviamente, una volta adottato il divisore di 25 (cioè le sole giornate lavorative), rimanevano automaticamente escluse dall'indennizzo le giornate festive.

Quest'ultimo criterio, per quanto concerne gli impiegati del commercio, è stato seguito sino alla recente delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'« Inam » — ove sono chiamati a far parte anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori — in data 10 aprile 1963 e ratificata dal Ministero del lavoro in data 15 maggio 1963, con la quale si è provveduto ad una organica disciplina dell'erogazione dell'indennità di malattia la cui misura, fra l'altro, è stata per tutti indistintamente gli assicurati — esclusi quelli del settore agricolo operaio — elevata a decorrere dal ventunesimo giorno di malattia, dal 50 al 66 per cento della retribuzione.

In tale sede ha trovato una soluzione anche la questione concernente l'erogazione dell'indennità di malattia nelle domeniche e nelle festività; infatti, per quanto concerne il settore impiegatizio del commercio, contrariamente ai criteri seguiti in precedenza, l'indennità è corrisposta per tutte le giornate di malattia, con la sola esclusione di quelle in cui, in coincidenza della domenica, viene a cadere una festività retribuita per legge dal datore di lavoro.

Non si è ritenuto di adottare analogo criterio per la ristretta categoria degli operai del commercio, ma di applicare ad essi il trattamento previsto per gli operai dell'industria, in quanto più favorevole, in considerazione proprio del fatto che le giornate effettive di lavoro nel mese non raggiungono quasi mai il massimo.

Tuttavia, il Ministero del lavoro non ha alcuna difficoltà a che, anche per gli operai del commercio sia seguita l'interpretazione letterale proposta dagli interroganti qualora ciò sia richiesto dalle categorie dei lavoratori interessati; il che, per altro, comporterà ovviamente da un lato il pagamento di tutte le giornate, comprese quelle festive, ma, dall'altro, l'adozione di un divisore fisso meno favorevole per gli interessati per la determinazione dell'indennità in parola e cioè il divisore fisso di 30 anziché quello del numero delle giornate effettivamente lavorate.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

**BIMA E SARTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere l'assurda situazione che si è determinata nel settore scolastico, ed in particolare della scuola media di primo e secondo grado, dove i supplenti hanno tutti i posti che vogliono, mentre per i vincitori di concorso non ci sono cattedre; e se ritenga, in attesa di mettere in organico le cattedre occupate dagli incaricati, di confermare i professori nominati in ruolo con la legge n. 831, nelle cattedre che essi stessi occupavano come supplenti o incaricati.

Il provvedimento invocato mira a non dividere le famiglie dei professori e a non incoraggiare — come purtroppo si sta verificando — la fuga dei migliori professori dalla scuola pubblica. (1402)

**RISPOSTA.** — Nel procedere alle nomine e alle assegnazioni di sede, nei confronti degli insegnanti assunti in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'amministrazione ha operato con la dovuta diligenza, adottando anche, nei limiti ad essa consentiti, ogni opportuno accorgimento per venire incontro alle esigenze degli interessati.

Sono stati utilizzati tutti i posti di organico vacanti, ossia tutti quelli, che a norma di legge, fossero da considerare disponibili agli effetti delle nomine. Nell'ordine risultante dalle graduatorie, le sedi sono state assegnate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

Invero, su circa 20 mila nomine conferite, i tre quarti degli insegnanti nominati hanno ottenuto una delle sedi richieste.

Naturalmente non si è ignorata la situazione di disagio degli insegnanti che, per obiettiva impossibilità, non hanno potuto ottenere alcuna delle sedi desiderate: anche per questa categoria, l'amministrazione ha tenuto conto delle preferenze espresse, provvedendo, nei limiti imposti dalla situazione degli organici, ad assegnare gli interessati a sedi non lontane da quelle ambite.

Non si è tralasciato, infine, di vagliare i possibili rimedi diretti ad attenuare il disagio di coloro che, per obiettiva necessità, hanno ottenuto sedi lontane da quelle richieste.

Non si è potuta, per altro, assecondare la proposta suggerita dall'interrogante, che è intesa a mantenere gli insegnanti nominati nelle cattedre che essi ricoprivano, nel decorso anno, in qualità d'incaricati o di supplenti.

In via preliminare, la soluzione proposta non è sembrata indenne da censura sotto il profilo della legittimità: se è vero, infatti, che

mediante i concorsi si attua, innanzitutto, l'interesse della scuola, ossia, in concreto, si tutela l'esigenza di coprire con personale di ruolo le cattedre vacanti, è anche vero che l'amministrazione non può, in via di principio, adottare alcun provvedimento che con tale interesse contrasti, né poteva, quindi, nel caso in esame, mantenere inalterata, sia pure nei termini espressi dall'interrogante, la situazione preesistente all'espletamento dei concorsi.

Per altro verso la soluzione proposta si è rivelata tecnicamente non realizzabile. È da considerare, infatti, che essa in non pochi casi avrebbe leso anche l'interesse di coloro che, per ragioni di graduatoria, avevano scelto una sede di proprio gradimento e tale sede intendevano raggiungere ancorché essa, nel decorso anno, fosse stata assegnata, per incarico ad altro insegnante.

D'altronde, la soluzione proposta dall'interrogante non sarebbe stata estensibile a tutti gli interessati, in quanto non tutti i nominati per effetto della legge n. 831 avevano insegnato, nel precedente anno, in qualità di incaricati. In ogni caso, anche per gli insegnanti che nel decorso anno avevano ottenuto un incarico d'insegnamento, vi è stata spesso discordanza fra la cattedra già coperta per incarico e quella assegnata per effetto della nomina in ruolo.

Ciò premesso, si deve precisare che il ministero non ha mancato di attuare quelle misure che legittimamente potevano essere attuate per diminuire il disagio degli insegnanti interessati.

In concreto, sono state prefigurate talune ipotesi che, per loro natura, sfuggono alla possibilità di qualsiasi arbitrio: madri che debbono provvedere all'allattamento (l'ipotesi era già contemplata per il personale delle scuole elementari), grandi invalidi, insegnanti ciechi e casi simili.

Per queste ipotesi — che configurano situazioni eccezionali — si è consentito di attuare spostamenti idonei ad attenuare l'eccezionale disagio.

Infine, si è proceduto alle rettifiche di sedi che è stato possibile effettuare in conseguenza delle rinunce d'insegnanti che hanno partecipato a diversi concorsi e hanno vinto più cattedre.

Si confida che, col prossimo anno scolastico, mediante il normale sistema dei trasferimenti, nel rispetto del diritto di tutti gli insegnanti, le residue situazioni di disagio potranno essere, in massima parte, superate.

*Il Ministro:* GUI.

**BISANTIS.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed ai Ministri del bilancio, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica impostata ed avviata nell'aprile del 1960 dal Ministero della pubblica istruzione, relativamente alla creazione in Isola Capo Biasuto (Catanzaro) di un grande istituto-convitto agrario, che avrà il compito di costituire nella zona di riforma agraria di Crotona, ed in prossimità dell'aeroporto di Isola Capo Rizzuto un centro professionale internazionale per tecnici dell'agricoltura.

Il 12 aprile 1960 si tenne presso il Ministero della pubblica istruzione una adunanza dell'apposita commissione presieduta dall'allora ministro della pubblica istruzione senatore Medici, con l'intervento dei rappresentanti di detto ministero, di quello dell'agricoltura, della Cassa per il mezzogiorno e degli enti locali; ed il problema, già allo studio, venne esaminato ed impostato anche sotto il profilo della ripartizione dei compiti e degli oneri, sì che, mentre il comune di Isola Capo Rizzuto ha provveduto a reperire ed a mettere a disposizione un terreno di trecento ettari in località Fratte, la provincia di Catanzaro ha predisposto un progetto di massima inoltrandolo lo scorso anno 1962 al Ministero della pubblica istruzione.

Data l'importanza della iniziativa, e considerato il grande interesse che ha suscitato la creazione di questo istituto tecnologico di specializzazione agraria, l'interrogante, nel sollecitare gli organi centrali, ed in particolare quelli dei ministeri competenti perché la iniziativa venga condotta quanto prima a favorevoli conclusioni, chiede notizie precise sullo stato attuale della pratica e sui provvedimenti governativi che sono stati adottati ovvero siano in corso di studio e di esame. (374)

**RISPOSTA.** — Il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha approvato nella seduta del 10 aprile 1963 — previo parere favorevole del preposto Comitato, dei ministeri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste, nonché del comitato di coordinamento per la Calabria — uno stanziamento di spesa di complessivi 650 milioni di lire, per la realizzazione, nel comune di Isola Capo Rizzuto, delle sottoelencate iniziative, idonee alla formazione di un centro professionale internazionale per tecnici dell'agricoltura: costruzione di un convitto; costruzione di una scuola agraria di specializzazione; potenzia-

mento della scuola pre-professionale esistente, tenendo presente il programma ordinario del Ministero della pubblica istruzione; potenziamento della scuola professionale agraria per esperti coltivatori esistente e costituzione di una sezione di economia domestica rurale; opere di trasformazione fondiario-agraria su 100 ettari del terreno messo a disposizione dal comune.

La ripartizione del precitato stanziamento fra le singole spese verrà effettuata sulla scorta degli elementi che saranno forniti dall'amministrazione provinciale di Catanzaro e dal locale istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

La richiesta di tali specifici elementi — sollecitati con nota dell'8 luglio 1963 — è stata redatta dalla Cassa, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso della riunione appositamente organizzata a Catanzaro dalla Cassa il 24 maggio 1963, con la partecipazione del presidente dell'amministrazione provinciale, del provveditore agli studi, del capo dell'ispettorato agrario provinciale, del commissario e del preside dell'istituto professionale per l'agricoltura, del sindaco e del segretario del comune di Isola Capo Rizzuto, nonché di un rappresentante del comitato di coordinamento per la Calabria e dei tecnici che hanno curato i rilievi e lo studio utilizzato come base per la programmazione dell'iniziativa.

Si fa presente, inoltre, che lo stesso consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno ha deliberato, in concomitanza con il predetto stanziamento di 650 milioni di lire, oltre alla esecuzione delle opere sopra descritte, anche l'affidamento della progettazione delle costruzioni e delle opere connesse all'amministrazione provinciale di Catanzaro, mentre all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Catanzaro è stata affidata la progettazione delle opere di trasformazione agraria dell'azienda e l'acquisto delle attrezzature tecnico-didattiche e aziendali.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

**BISANTIS.** — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruenda strada di bonifica denominata Fontana Don Nicola, di breve tracciato, e che, allacciando anche la strada provinciale Montano-Staletti alla strada statale Squillace-Amaroni, valorizzerà una fertile zona agricola.

Il progetto risulta già predisposto ed elaborato dal consorzio di bonifica Assi-Soverato (Catanzaro), da diversi anni ed i comuni interessati, Montano, Staletti, Squillace, Amaroni, Vallefiorita, Gasperina, insistono perché l'opera sia inclusa in programma, e venga finanziata e realizzata quanto prima. (393)

**RISPOSTA.** — I fondi stanziati nella legge speciale per la Calabria per il settore della viabilità di bonifica, essendo totalmente impegnati, non consentono al momento di finanziare l'opera richiesta.

La Cassa per il mezzogiorno dà, comunque, assicurazione che, ove ulteriori stanziamenti venissero disposti per il settore in questione, d'intesa con il comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per la Calabria, terrà nella dovuta considerazione i desideri espressi dai comuni interessati alla costruzione dell'opera.

Per quanto concerne lo stato del progetto relativo alla valorizzazione di una vasta zona, dell'estensione di circa 700 ettari, compresa tra la strada provinciale Montauri-Staletti e la strada provinciale Squillace-Palermi, predisposto dal consorzio di bonifica Assi-Soverato, si informa che esso sta per essere ultimato. In seguito l'elaborato sarà trasmesso agli organi tecnici competenti per l'istruttoria ed il conseguente finanziamento.

*Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno:* PASTORE.

**BISANTIS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione in Catanzaro lido dell'istituto-convitto per la preparazione professionale di orfani di lavoratori, da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani; e per sapere altresì quando verrà iniziata la costruzione degli edifici, da tempo attesa, e per la cui realizzazione la provincia ed il comune di Catanzaro hanno concesso gratuitamente i suoli, di notevole valore, acquistati dalla società Gaslini e dalla società L'Olearia. (786)

**RISPOSTA.** — Si è appreso che subito dopo il perfezionamento dell'atto di cessione del terreno (maggio 1962) l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori ha immediatamente predisposto il tema e l'indirizzo pedagogico e scolastico del programmato collegio professionale per le arti edili da costruire in Catanzaro lido.

Concluso lo studio, è stato redatto il progetto di massima che è stato immediatamente presentato all'approvazione del comune di Catanzaro. Il comune ha rilasciato la prescritta licenza, subordinando però l'inizio dei lavori all'approvazione delle strutture in cemento armato da parte del competente ufficio del genio civile, ai sensi della vigente legge sull'edilizia antisismica per le zone di seconda categoria.

Risulta che al momento il progetto strutturale è all'esame del locale ufficio del genio civile.

Intanto è progredita la progettazione esecutiva che ormai è in fase di conclusione, nonostante abbia richiesto la soluzione di complessi problemi sia tecnici sia economici a causa delle numerose esigenze — di carattere ricettivo, pedagogico e scolastico — che il complesso edilizio dovrà soddisfare.

Per altro, a guadagno di tempo, l'ente ha affidato ad una ditta locale la demolizione e lo sgombero dei vecchi fabbricati e delle numerose strutture che occupano gran parte dell'area, in modo che non appena approvato definitivamente il progetto e conclusi gli adempimenti amministrativi, si possa passare all'effettivo lavoro di costruzione.

È stato segnalato che l'inizio della demolizione incontra notevoli difficoltà per la presenza, in alcuni dei vecchi fabbricati, di occupanti abusivi per i quali, esperiti i bonari tentativi di sgombero, si son dovute iniziare le relative azioni legali.

Questa circostanza comporta, ovviamente, remore alla completa disponibilità dell'area ed alla possibilità di organico inizio dei lavori.

Comunque si prevede che la gara di appalto possa essere bandita nel corrente mese di ottobre e che l'inizio dei lavori possa avvenire entro l'anno in corso, non appena ultimati i lavori di demolizione.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

**BOVA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se ritenga opportuno che i professori entrati in ruolo con la legge 28 luglio 1961, n. 831, spesso assegnati a sedi assai lontane dai propri centri di residenza, con notevole loro aggravio economico e morale per il distacco della famiglia, siano chiamati a ricoprire i posti disponibili nella loro provincia, o, comunque, i più vicini alla loro residenza;

2) se ritenga di poter considerare la opportunità della riconferma nelle stesse cat-

tedre, ove si dovesse comunque procedere alla nomina di un supplente in uno dei due posti, per quegli insegnanti assegnati in ruolo a seguito della predetta legge, ad altra sede. (1916)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1402, del deputato Bima, pubblicata a pag. 427).*

**BOZZI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il concorso per professori di ruolo nella scuola media, previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, ha avuto conclusione solo di recente, e che le comunicazioni di nomina e le assegnazioni di sede giungono impreviste agli interessati in questi giorni; premesso ancora che ciò reca grave disagio agli interessati stessi, moltissimi dei quali si potrebbero vedere costretti a rinunciare alla nomina stessa al fine di non raggiungere, con tanto inaspettata urgenza, sedi lontane o disagiate — per conoscere se il ministro interrogato ritenga necessario adottare un provvedimento che: 1) dia corso alle sistemazioni nei confronti dei docenti che manifestino il loro gradimento; 2) mantenga gli altri vincitori, nominati in ruolo, nelle sedi attuali a titolo di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 1963-64, durante il corso del quale sarà agevole trovare convenienti sistemazioni.

Una tale soluzione darebbe soddisfazione alla vasta categoria degli interessati e assicurerebbe il buon andamento della scuola, evitando che ad un'accettazione adottata *oborto collo* possano seguire, per necessità, rinunce, domande di aspettativa, di congedo, assenze e quindi sostituzioni. (1662)

**RISPOSTA.** — Nel procedere alle nomine e alle assegnazioni di sede nei confronti degli insegnanti assunti in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'amministrazione ha operato con la dovuta diligenza, adottando anche, nei limiti ad essa consentiti, ogni opportuno accorgimento per venire incontro alle esigenze degli interessati.

Sono stati utilizzati tutti i posti di organico vacanti, ossia tutti quelli, che a norma di legge, fossero da considerare disponibili agli effetti delle nomine. Nell'ordine risultante dalle graduatorie, le sedi sono state assegnate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

Invero, su circa 20 mila nomine conferite, i tre quarti degli insegnanti nominati hanno ottenuto una delle sedi richieste.

Naturalmente non si è ignorata la situazione di disagio degli insegnanti che, per obiettive impossibilità, non hanno potuto ottenere alcuna delle sedi desiderate: anche per questa categoria, l'amministrazione ha tenuto conto delle preferenze espresse, provvedendo, nei limiti imposti dalla situazione degli organici, ad assegnare gli interessati a sedi non lontane da quelle ambite.

Non si è trascurato, infine, di vagliare i possibili rimedi diretti ad attenuare il disagio di coloro che, per obiettiva necessità, hanno ottenuto sedi lontane da quelle richieste.

Nel quadro di tali rimedi, è stata anche considerata la proposta dell'interrogante, che, in concreto, è intesa a concedere agli insegnanti interessati la facoltà di optare fra la sede assegnata per effetto della nomina e quella già coperta, nel decorso anno, in qualità di incaricati.

La proposta, per altro, come anche si rileva dal testo dell'interrogazione, non contempla due possibilità ugualmente valide sotto il profilo giuridico: non si tratta, infatti, di scegliere fra due posti di organico disponibili, ma fra un posto di organico disponibile ai fini della nomina (quello di fatto assegnato) e un posto a tal fine non disponibile, da conferire, quindi, con « assegnazione provvisoria ». Senonché, anche considerata in questi termini, l'opzione non è sempre possibile, perché non v'è alcuna certezza che sia disponibile nella sede ambita, sia pure per « assegnazione provvisoria », un posto corrispondente alla cattedra che gli interessati hanno legittimamente coperto per effetto della legge n. 831.

In conseguenza, a prescindere da ogni altro rilievo, la soluzione proposta avrebbe comportato inevitabili sperequazioni, tanto più gravi e ingiustificate, in quanto la sua concreta applicazione sarebbe stata condizionata non già dal grado di disagio degli interessati, ma dalla effettiva possibilità di disporre, nella sede ambita, di un posto corrispondente alla cattedra vinta. E, d'altra parte, la soluzione suggerita non sarebbe stata, comunque, estensibile a tutti gli interessati, in quanto non tutti i nominati per effetto della legge n. 831 avevano insegnato, nel precedente anno, in qualità d'incaricati.

Nondimeno, se è mancata la possibilità di assecondare, per i motivi esposti, la richiesta dell'interrogante, il ministero non ha trascurato di attuare quelle misure che legittimamente potevano essere attuate per diminuire il disagio degli insegnanti interessati.

In concreto, sono state prefigurate talune ipotesi che, per loro natura, sfuggono alla possibilità di qualsiasi arbitrio: madri che debbono provvedere all'allattamento (l'ipotesi era già contemplata per il personale delle scuole elementari), grandi invalidi, insegnanti ciechi e casi simili.

Per queste ipotesi — che configurano situazioni eccezionali — si è consentito di attuare spostamenti idonei ad attenuare l'eccezionale disagio.

Infine, si è proceduto alle rettifiche di sedi che è stato possibile effettuare in conseguenza delle rinunce d'insegnanti che hanno partecipato a diversi concorsi e hanno vinto più cattedre.

Si confida che, col prossimo anno scolastico, mediante il normale sistema dei trasferimenti, nel rispetto del diritto di tutti gli insegnanti, le residue situazioni di disagio potranno essere, in massima parte, superate.

*Il Ministro:* GUI.

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda affrontare il grave problema della revisione e del coordinamento delle attuali disposizioni sulla tenuta, sul luogo di lavoro, dei documenti di lavoro (libri paga, libri matricola, ecc.) esclusivamente per le imprese artigiane e per le piccole e medie aziende, per evitare i noti inconvenienti illustrati ripetutamente, da anni, dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro e sollecitati dalle associazioni della piccola e media industria.

Infatti, tra l'altro, è pacifico che gli artigiani ed i piccoli e medi imprenditori non hanno la competenza ed il tempo per la regolare tenuta sul luogo di lavoro di tutti i documenti di lavoro, né la possibilità e la convenienza di potere assumere un dipendente impiegato per la tenuta degli stessi documenti, né, poi, i consulenti possono recarsi presso ogni singola impresa minore o artigiana, secondo le numerose rispettive scadenze previste dalle leggi in materia, come è confermato, purtroppo, dai numerosi procedimenti contravvenzionali per dette violazioni, che provocano vivissimo malcontento fra questi benemeriti operatori economici e professionisti. (1834)

RISPOSTA. — La questione della conservazione dei documenti di lavoro aziendali presso coloro che ne curano la regolarizzazione ha costituito più volte oggetto di attento esame da parte del Ministero del lavoro, in rela-

zione a precedenti proposte analoghe a quella formulata dall'interrogante.

Al riguardo il ministero ebbe già ad esprimere parere nettamente contrario per la considerazione che una modifica delle norme vigenti in materia porrebbe l'amministrazione, e in specie gli ispettorati del lavoro, in gravi difficoltà nell'esercizio dell'attività di vigilanza con pregiudizio dell'applicazione delle leggi di tutela dei lavoratori.

Le disposizioni vigenti sulla tenuta dei singoli documenti di lavoro pongono il tassativo divieto di rimuovere, anche temporaneamente, tali documenti dal luogo in cui devono essere custoditi, quali, per i libri paga e matricola, l'articolo 17 del regolamento sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e l'articolo 134 del regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; per le tessere assicurative l'articolo 45 del regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e per i libretti di lavoro l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Tale divieto è stato per altro ribadito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, a proposito della disciplina dell'esercizio dell'attività dei consulenti del lavoro.

La ragione del divieto posto dalle disposizioni sopra citate discende dal fatto che la tenuta di tali documenti sul luogo di lavoro è indispensabile per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori tramite l'effettiva applicazione delle norme di legislazione sociale.

Al riguardo si può rilevare che qualche disposizione di legge attribuisce allo stesso lavoratore il diritto di prendere visione dei documenti che lo riguardano, come ad esempio la citata legge 10 gennaio 1935, n. 112, la quale, dopo aver stabilito, all'articolo 6, che il libretto di lavoro, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, sancisce, al successivo articolo 7, il diritto del lavoratore di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

Ma è soprattutto da osservare che, come si è accennato, la conservazione dei documenti di lavoro e assicurativi in luogo diverso da quello in cui si svolge il lavoro comprometterebbe gravemente l'espletamento dell'attività

ispettiva. Questa, infatti, è proficua solo se ed in quanto gli ispettori del lavoro (nonché quelli degli istituti assistenziali e previdenziali, per quel tanto che è loro consentito dall'ordinamento giuridico vigente) possano procedere tempestivamente ad immediati confronti fra le scritture risultanti dai libri paga e matricola ed i prestatori d'opera presenti al lavoro, con l'ausilio di ampie e precise delucidazioni dalla viva voce dei lavoratori circa le modalità di esecuzione delle singole prestazioni di lavoro, delle retribuzioni e di qualsiasi altro elemento utile ai fini della determinazione degli obblighi assicurativi e dei rispettivi adempimenti.

Qualora i libri, i registri ed i documenti in genere fossero custoditi presso l'ufficio del consulente o del professionista, lo svolgimento delle operazioni di vigilanza resterebbe seriamente compromesso dalla mancanza del necessario coordinamento tra gli incumbenti posti dalla legge a carico del datore di lavoro e i compiti di controllo demandati all'ispettorato del lavoro. Sarebbe sicuramente impedita quella che è la funzione fondamentale degli ispettori del lavoro nel loro servizio di vigilanza, ossia di accertare tempestivamente la effettiva corrispondenza tra le registrazioni effettuate sui documenti e gli elementi che è possibile raccogliere solo sul luogo in cui svolgono la loro attività i dipendenti della azienda stessa.

Quando poi lo studio del consulente o del professionista si trovi in provincia diversa da quella in cui è ubicata l'azienda assistita, risulterebbe addirittura impossibile all'ispettorato, per difetto di competenza territoriale, di seguire l'ispezione presso tale studio.

È da rilevare, comunque, che le disposizioni vigenti prevedono la possibilità per le aziende, dietro apposita autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, di sostituire ai prescritti libri di paga altri sistemi idonei di registrazione prescrivendo, per evitare possibili elusioni alle leggi, l'adozione di opportune cautele e adempimenti, quali la vidimazione di ogni pagina e la numerazione dei fogli da parte degli istituti assicuratori e particolari modalità nell'esecuzione delle scritturazioni. cautele che gli ispettorati, di volta in volta, specificano come condizioni per l'autorizzazione nello stesso provvedimento autorizzativo.

Pertanto si ritiene che, fermo restando l'obbligo posto dalle norme sopra citate che i documenti di lavoro non siano rimossi nemmeno temporaneamente dal luogo di lavoro, le aziende assistite dai consulenti del lavoro

possano chiedere agli ispettorati del lavoro di essere autorizzati ad adottare, in sostituzione del libro di paga, un sistema di fogli mobili a ricalco — analogo a quello già usato da talune aziende — il quale consentirebbe ai consulenti stessi, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di curare la regolarizzazione dei relativi documenti di lavoro presso il proprio studio.

Lo strumento sopra citato potrebbe soddisfare l'intendimento delle aziende e dei consulenti.

*Il Ministro: DELLE FAVE.*

BUTTE, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO, ORIGLIA, GERBINO, RAMPA E TURNATURI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) se, a seguito di precedenti analoghe interrogazioni e date le persistenti difficoltà nelle quali si trovano le rivendite di generi di monopolio a gestione familiare, ritenga di procedere alla revisione dell'aggio sulla vendita dei valori bollati possibilmente nella misura del 4 per cento sulle vendite inferiori ai 15 milioni; del 3 per cento sulle vendite superiori ai 15 milioni;

2) se ritenga di accedere alla richiesta avanzata dalla Federazione italiana tabaccai per il ripristino, in favore delle rivendite, della facoltà di distribuzione delle marche amministrative per passaporti e patenti di guida, anche per rendere più organica e sollecita la distribuzione stessa in favore del pubblico.

3) se sia il caso, agli effetti della esazione dell'imposta generale sull'entrata mediante marche, di stabilire un limite superiore a quello attuale di lire 2 mila, in modo da attenuare anche il danno avuto dai tabaccai con l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, concernente nuove norme in materia di registrazione dei contratti di locazione per beni immobili urbani. (82)

RISPOSTA. — Sulla questione di che trattasi è stato ripetutamente interessato il Ministero del tesoro.

Detto dicastero ha rappresentato la difficoltà di aderire alla cennata richiesta che importerebbe al bilancio statale un notevole onere. Sono, per altro, tuttora in corso contatti al riguardo col predetto dicastero.

Si prende pertanto riserva di fornire ulteriori notizie al riguardo.

Si è invece ritenuto opportuno, aderendo alla richiesta della Federazione italiana tabac-

cai, affidare ai rivenditori dei generi di monopolio la vendita delle marche di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di guida e dei passaporti.

A tale riguardo è in corso di diramazione un'apposita circolare ai dipendenti uffici finanziari.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di aumentare il limite di lire 2 mila, fissato dalle vigenti norme di legge per la corresponsione dell'I.G.E. a mezzo marche, deve essere presente che un provvedimento del genere, che potrebbe per altro essere adottato solo in sede legislativa, non si dimostra opportuno sia ai fini del controllo delle contabilizzazioni e della statistica dell'imposta con il sistema meccanografico, sia perché aumenterebbe la possibilità di ritardare il pagamento della imposta, fornendo anche maggiore incentivo alle evasioni.

*Il Ministro: MARTINELLI.*

CAIAZZA. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere, quali interventi abbiano svolto o intendano svolgere, per quanto di loro competenza, per la revoca del provvedimento deciso dal governo degli Stati Uniti di aumentare dal 25,50 per cento al 50 per cento i dazi doganali per la categoria di vetro denominata *bubble glass*, provvedimento che ha posto in difficoltà le industrie vetrarie nazionali e, in particolare, quelle della provincia di Firenze, produttrici quest'ultime in massima parte di quel tipo di vetro.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro dell'industria e del commercio in favore delle industrie vetrarie, particolarmente per quelle di Montelupo Fiorentino (Firenze), che per il citato provvedimento rischiano di vedere la produzione ridotta di almeno il 50 per cento del suo valore complessivo, con conseguenti crisi di notevoli proporzioni e tali da incidere sulla intera economia locale e provinciale. (1912)

RISPOSTA. — Il provvedimento adottato dal governo degli Stati Uniti d'America rientra nel quadro più vasto dell'adozione, secondo le regole del G.A.T.T., di una nuova nomenclatura della tariffa doganale, ormai entrata in vigore il 31 agosto 1963.

In particolare la nuova tassazione daziaria sugli articoli vetrari denominati *bubble glass* era motivata dal fatto che la produzione italiana presenterebbe un minore numero di

« bolle », « nodi », « pietre », cioè di imperfezioni, per cui avrebbe dovuto essere classificata fra prodotti di maggior pregio.

Ciò premesso, ha precisato che fin dallo scorso luglio 1963 la nostra ambasciata a Washington — sulla base di analoghe istruzioni — aveva svolto ripetuti passi presso le autorità statunitensi per chiarire che non appariva sufficiente il minor numero di imperfezioni riscontrato sulla produzione italiana per indurre a mutare la classificazione del prodotto, e quindi per ottenere che con l'adozione della loro nuova tariffa doganale gli Stati Uniti non aumentassero il dazio sul *bubble glass* italiano.

A fine agosto la commissione tariffaria americana, accogliendo le ragioni esposte dalla nostra ambasciata, ha emesso una nota esplicativa della nuova tariffa, con la quale si precisa che il dazio sul *bubble glass* di origine italiana sarà mantenuto al livello precedente e cioè al 25,50 per cento.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MARTINO.*

CALABRÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno, per evitare disagio alla cittadinanza, semplificare al massimo, presso gli uffici postali, l'operazione della emissione di vaglia sia normali sia telegrafici eliminando colla, forbici e moduli fastidiosi, uniformando tutt'al più i moduli delle poste e telecomunicazioni a quelli in uso presso le banche, muniti nel retro di ricalco a carbone. (1779)

RISPOSTA. — Da esperimenti effettuati, si è accertato che un operatore di media preparazione non impiega più di tre minuti per esaurire i vari adempimenti per l'emissione dei vaglia in genere.

Ciò stante, non sembra che gli utenti abbiano motivo di dolersi per un'attesa che, in ogni caso, non è certamente superiore a quella richiesta per ottenere un qualsiasi servizio da parte di altri uffici pubblici o privati, compresi in essi gli istituti di credito.

D'altronde la richiesta di eliminare nella emissione dei vaglia colla e forbici, di usare moduli di diverso formato o di ridurre il numero delle scritturazioni (munendo gli stampati stessi di ricalchi a carbone) non può trovare accoglimento, in quanto le operazioni attualmente effettuate agli sportelli degli uffici sono ridotte al minimo e rispondono ad esigenze di insopprimibili controlli intesi a garantire precipuamente l'esattezza dei pagamenti.

*Il Ministro: Russo.*

CALABRÒ E CRUCIANI. — *Al Governo.* — Per sapere se ritenga — di fronte al particolare momento critico dello spettacolo italiano — disporre un alleggerimento degli oneri finanziari che opprimono le varie manifestazioni dello sport, del cinema e del teatro; e particolarmente se ritenga, al fine di non determinare la morte del teatro drammatico — fonte di elevazione culturale e sociale — di esonerarlo completamente da ogni tributo fiscale. (1901)

RISPOSTA. — In ordine allo sport come spettacolo, premesso che esso gode, come è noto, larghissimo favore popolare, si comunica che la spesa totale del pubblico per spettacoli sportivi è stata, nell'anno 1962, di 15,5 miliardi di lire, con un aumento percentuale dell'1,5 rispetto all'anno 1961. Si soggiunge, inoltre, che le aliquote dei diritti erariali gravanti su tali spettacoli sono stabilite in misura progressiva a scaglioni con una incidenza trascurabile per quegli spettacoli (dilettantistici e popolari), ai quali si accede con modico prezzo d'ingresso (5 per cento per biglietto fino a lire 200).

Non sembra, pertanto, possa parlarsi di crisi nel settore dello sport che di recente è stato anche esonerato dall'onere a favore del soppresso fondo nazionale soccorso invernale, come si rileva dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67.

Per quanto concerne il cinema, si può affermare che trovasi in una situazione di relativa stazionarietà, pur continuando ad elevarsi la spesa del pubblico, che dai 125,7 miliardi di lire del 1961 è salita ai 132,5 miliardi di lire del 1962 con un incremento percentuale del 5,4 per cento, e pur non sottovalutando gli effetti della concorrenza che la televisione esercita sul cinema stesso.

D'altro canto, va tenuto presente che una revisione delle aliquote dei diritti erariali che gravano sullo spettacolo cinematografico è connessa ad altri problemi da risolvere preliminarmente o congiuntamente, tra i quali — il più importante — la ricerca dei mezzi surrogatori delle entrate che verrebbero a mancare ai comuni — cui è devoluto, come è noto, il 75 per cento del provento dei diritti erariali riscossi sui pubblici spettacoli — e ad altri enti beneficiari, per legge, di quote del tributo medesimo.

Non ultimo motivo, la necessità che il problema della detassazione venga esaminato tenendo presente anche tutti gli altri delicati ed importanti problemi che si discutono in sede comunitaria, quali l'allineamento delle



legislazioni nel settore, gli aiuti alla produzione, ecc., problemi sui quali, a quanto risulta, non si è ancora raggiunta un'identità di vedute soprattutto circa le vie da seguire per portare a soluzione i problemi stessi.

Ciò non esclude che l'andamento generale del settore venga seguito con particolare attenzione per proporre adeguati provvedimenti al momento opportuno.

Devesi al riguardo segnalare che nel corso dell'anno 1963, il cinema è stato esonerato dai sovrapprezzi a favore del fondo nazionale di soccorso invernale, il che ha comportato un alleggerimento di circa 4 miliardi di lire all'anno.

Per quanto concerne il teatro, è in corso di elaborazione un disegno di legge, col quale si intende dare nuovo assetto al settore del teatro lirico e delle attività concertistiche, apprestando adeguati mezzi di finanziamento stanziati nel bilancio passivo dello Stato, non connessi, secondo il sistema in atto, col fondo costituito da una percentuale del gettito del diritto erariale. Ciò al fine di eliminare le incertezze e le dannose more di tale forma di sovvenzione, causa non ultima delle crisi finanziarie finora verificatesi.

Tale nuovo indirizzo dovrebbe ritenersi valido a sorreggere le sorti del teatro e delle relative manifestazioni. È stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° ottobre 1963 un disegno di legge concernente provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate, che prevede l'erogazione di cospicui fondi a favore del teatro.

È evidente, pertanto, come non sia opportuno ridurre la misura dei diritti erariali gravanti sul teatro stesso considerato che ciò si risolverebbe, nell'attuale momento, in una decurtazione dei mezzi di cui lo Stato dispone per sovvenzionare la citata forma di spettacolo.

Per quanto concerne particolarmente il teatro drammatico, si osserva che l'intervento statale si concreta quasi totalmente sotto forma di abbuoni (10 per cento) per la massima parte liquidati all'atto della riscossione dei diritti erariali.

*Il Ministro delle finanze:* MARTINELLI.

CARIGLIA E AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda esaminare la possibilità di trattenere in servizio gli insegnanti elementari, collocati a riposo con il 30 settembre 1963, in applicazione del disposto dell'arti-

colo 4 della legge 11 marzo 1963, n. 46, fino alla definizione del conglobamento degli stipendi dei dipendenti dello Stato, provvedimento attualmente all'esame della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione. (851)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (erroneamente citata nel testo dell'interrogazione) i provvedimenti di collocamento a riposo degli insegnanti elementari non hanno carattere di discrezionalità, in quanto l'amministrazione accerta esclusivamente l'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la cessazione dal servizio.

Pertanto, non è stato possibile assecondare la richiesta dell'interrogante.

*Il Ministro:* GUI.

CARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il personale salariato dell'accademia militare di Modena si trova ormai da anni in una situazione numerica di gran lunga inferiore a quella stabilita (oltre 30 unità in meno) ed è pertanto costretto a sopperire alle esigenze dell'istituto, riuscendovi solo in parte, mediante prestazioni che troppo spesso superano il massimo consentito.

Poiché alle accresciute necessità dell'accademia militare, che è andata via via potenziando le proprie attrezzature, ha fatto riscontro una continua diminuzione di personale, si chiede al ministro competente quali provvedimenti intenda adottare per ripianare, con tutta l'urgenza che il caso richiede, le deficienze di personale salariato di detto istituto. Si ritiene che la carenza di 30 nuove giovani unità possa essere colmata mediante l'assunzione con le norme stabilite dalla legge 5 marzo 1961, n. 90. (990)

RISPOSTA. — Il blocco delle assunzioni di personale non di ruolo e le difficoltà che si incontrano per i trasferimenti non hanno consentito finora di ripianare le deficienze di salariati lamentati dall'interrogante nell'accademia militare di Modena.

Di recente è stata disposta un'indagine su scala nazionale per reperire i 24 operai occorrenti alle più immediate necessità dell'istituto. Ciò, in attesa che i concorsi per l'assunzione di operai di ruolo, che saranno banditi tra breve ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, consentano di risolvere definitivamente il problema.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**CETRULLO.** — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritengano opportuno disporre che il comune di Castellalto (Teramo) venga trasferito nella circoscrizione finanziaria e giudiziaria di Teramo, col quale detto comune ha spiccati caratteri di omogeneità e di comoda vicinanza eliminando così l'inconveniente che per le imposte dirette esso dipenda da Atri (Teramo) e per pretura e registro dipenda da Notaresco (Teramo). (1294)

**RISPOSTA.** — In ordine alla richiesta di che trattasi il Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente che la questione non ha formato oggetto di esame da parte della commissione consultiva per la difesa delle circoscrizioni giudiziarie, non essendo stata mai segnalata né dai capi della Corte di appello de L'Aquila, né dalle amministrazioni comunali interessate.

Il cennato dicastero ha, pertanto, comunicato che non è previsto alcun provvedimento nei sensi desiderati dall'interrogante.

Ha soggiunto, inoltre, che il sindaco del comune di Castellalto, in un telegramma inviato a detto ministero ha espresso il voto che sia mantenuta l'integrità territoriale del mandamento di Notaresco.

Per quanto concerne il chiesto trasferimento del comune di Castellalto dal distretto dell'ufficio delle imposte dirette di Atri e da quello dell'ufficio del registro di Notaresco alla circoscrizione finanziaria di Teramo è, invece, in corso da parte di questa amministrazione apposita istruttoria a mezzo degli organi finanziari periferici.

Si desidera, per altro, fare presente all'interrogante che il sindaco del comune di Castellalto in un telegramma inviato a questo ministero, mentre ha auspicato la chiesta aggregazione del cennato comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Teramo, ha espresso il voto che venga mantenuta l'integrità territoriale dell'ufficio del registro di Notaresco.

*Il Ministro delle finanze:* MARTINELLI.

**CODIGNOLA.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sia in corso di realizzazione la costruzione in Firenze, per conto dell'I.R.I., di uno stabilimento nel campo della produzione elettronica, conformemente all'impegno assunto il 9 maggio 1963 in occasione della definizione della vertenza relativa allo stabilimento Fivre. (1911)

**RISPOSTA.** — Si conferma, in via preliminare, l'impegno assunto dall'I.R.I. di studiare la ubicazione in Firenze di un proprio stabilimento che operi nell'ambito del settore dell'elettronica.

Si è reso necessario, però, procedere ad un'attenta valutazione di tutti gli aspetti del problema, aspetti che richiedono un meditato approfondimento e ciò anche in relazione al riassetto di detto settore che ha già portato, per altro, al trasferimento della società A.T.E.S. nell'ambito della S.I.T.-Siemens.

La questione continua ad essere attentamente seguita e si confida che gli studi in atto possano essere condotti a termine con la dovuta sollecitudine e che si possa così giungere alla concreta attuazione della progettata iniziativa.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:* Bo.

**COTTONE.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la cittadina di Poggioreale (Trapani) è isolata da più di otto giorni — per le comunicazioni telefoniche — a causa di guasti nella linea telefonica di Gibellina (Trapani); e per conoscere se sia stato disposto per la sollecita riparazione della medesima. (597)

**RISPOSTA.** — Le comunicazioni telefoniche da e per Poggioreale, interrotte a causa di un corto circuito che rese inefficiente il collegamento fra detta località e Gibellina per alcuni giorni, vennero ripristinate in data 5 luglio 1963 dopo laboriose ispezioni a tutta la linea ed ai terminali per la ricerca del guasto che, infine, fu riscontrato negli organi di protezione situati all'interno del posto telefonico pubblico di Gibellina.

Ad evitare che nell'avvenire possano ripetersi inconvenienti del genere, sono state impartite disposizioni perché si provveda costantemente ad una accurata manutenzione delle linee e degli impianti ed alla immediata riparazione dei guasti che eventualmente dovessero verificarsi.

*Il Ministro:* Russo.

**CRUCIANI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che ostano a che le conclusioni della commissione d'inchiesta, annunciate dal ministro durante il dibattito sulle interrogazioni sul caso Mastrella, vengano portate a conoscenza del Parlamento. (1422)

RISPOSTA. — La commissione ministeriale di inchiesta nominata sul caso Mastrella ha già ultimato, come si è avuto occasione di riferire alla Camera dei deputati il 26 luglio 1963, la revisione di tutti gli atti a sua disposizione; per altro per completare il proprio lavoro deve ancora esaminare rilevantissimi documenti che sono stati sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

Dopo di che, la cennata commissione formulerà le conclusioni definitive che verranno subito portate a conoscenza del Parlamento.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ostano alla liquidazione della pensione all'ex carabiniere Guarneri Francesco di Terni. (1661)

RISPOSTA. — Nei confronti del carabiniere di che trattasi venne a suo tempo emesso decreto negativo per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale l'interessato aveva chiesto la pensione privilegiata.

Avverso detto provvedimento è stato prodotto ricorso giurisdizionale, che per altro la Corte dei conti ha respinto.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ostano alla installazione di un telefono pubblico nella frazione di Franca di Foligno (Perugia). (1668)

RISPOSTA. — La frazione suddetta non si trova nelle condizioni volute dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, per ottenere il beneficio del collegamento telefonico con spesa a totale carico dello Stato.

Infatti il numero dei suoi abitanti, distribuito entro un perimetro del diametro non superiore ai due chilometri, ammonta a sole 100 unità, e quindi non raggiunge il minimo di 200 richiesti dalla legge stessa.

Tuttavia, ove la detta frazione avesse una notevole importanza economica, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, il comune interessato potrebbe chiedere, mediante domanda all'azienda di Stato per i servizi telefonici, il collegamento telefonico con il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, assumendo a suo carico l'altro 50 per cento della spesa.

*Il Ministro:* RUSSO.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire per mitigare il disagio creatosi in numerose famiglie di insegnanti ammessi in ruolo in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, i quali, già in possesso di incarichi triennali, sono stati destinati a sedi molto lontane dalla loro abituale residenza, con grave danno economico e morale. (1788)

RISPOSTA. — Nel procedere alle nomine e alle assegnazioni di sede nei confronti degli insegnanti assunti in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'amministrazione ha utilizzato tutti i posti di organico vacanti, ossia tutti quelli che, a norma di legge, fossero da considerare disponibili agli effetti delle nomine. Nell'ordine risultante dalle graduatorie, le sedi sono state assegnate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

Invero, su circa 20 mila nomine conferite, i tre quarti degli insegnanti nominati hanno ottenuto una delle sedi richieste.

Naturalmente non si è ignorata la situazione di disagio degli insegnanti che, per obiettiva impossibilità, non hanno potuto ottenere alcuna delle sedi desiderate: anche per questa categoria l'amministrazione ha tenuto conto delle preferenze espresse, provvedendo, nei limiti imposti dalla situazione degli organici, ad assegnare gli interessati a sedi non lontane da quelle ambite.

Infine, non si è tralasciato di attuare quelle misure che legittimamente potevano essere attuate per diminuire il disagio degli insegnanti interessati.

In concreto, sono state prefigurate talune ipotesi che, per loro natura, sfuggono alla possibilità di qualsiasi arbitrio: madri che debbono provvedere all'allattamento (l'ipotesi era già completata per il personale delle scuole elementari), grandi invalidi, insegnanti ciechi e casi simili.

Per queste ipotesi — che configurano situazioni eccezionali — si è consentito di attuare spostamenti idonei ad attenuare l'eccezionale disagio.

Si è proceduto, inoltre, alle rettifiche di sedi, cosa che è stata possibile effettuare in conseguenza delle rinunce di insegnanti che hanno partecipato a diversi concorsi e hanno vinto più cattedre.

Si confida che, col prossimo anno scolastico, mediante il normale sistema dei trasferimenti, le residue situazioni di disagio potranno essere, in massima parte, superate.

*Il Ministro:* GUI.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per evitare che si ripeta la situazione già verificatasi recentemente nel commercio dello zucchero.

Risulta infatti all'interrogante che, nonostante i magazzini siano pieni di zucchero, già si profila una rarefazione del prodotto sul mercato, con grave disagio del settore distributivo e dei consumatori. (1459)

RISPOSTA. — Dopo i noti provvedimenti a suo tempo adottati dal Governo per superare la carenza di zucchero verificatasi alcuni mesi or sono, la situazione dell'approvvigionamento di tale prodotto si è rapidamente normalizzata.

Qualche caso di minore disponibilità di zucchero può essersi ancora verificato — senza, per altro, determinare turbamenti di rilievo al normale andamento del rifornimento — nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo in materia (fissazione del prezzo della nuova produzione di zucchero, di quello della barbabietola e decreto legge 11 settembre 1963, n. 1180, con il quale è stata disposta la riduzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero per evitare l'aumento del prezzo al consumo).

Nel confermare che la situazione dei rifornimenti dello zucchero non desta attualmente alcuna preoccupazione, si assicura l'interrogante che gli organi competenti continueranno a svolgere al riguardo la più attenta ed assidua vigilanza.

*Il Ministro:* TOGNI.

DE LORENZO E CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se ritengano opportuno emanare apposita circolare per l'ulteriore sospensione della scadenza dal servizio degli altri sanitari dipendenti dagli enti locali (medici condotti, ufficiali sanitari, veterinari ed ostetriche condotte), a seguito dell'avvenuta approvazione della proposta di legge n. 261 da parte della XIV Commissione permanente della Camera dei deputati, che consente, appunto, tale proroga per i primari ospedalieri, al fine di evitare una grave e dannosa sperequazione.

È da ricordare che analoga circolare è stata emanata nella precedente legislatura in attesa dell'approvazione della proposta di legge degli onorevoli Ceravolo e Marconi e che altre proposte analoghe sono in attesa di esame.

L'interrogante fa rilevare che la mancata emanazione di una siffatta circolare non solo determinerebbe una ingiusta sperequazione, ma danneggerebbe irrimediabilmente un notevole numero di benemeriti sanitari, alcuni dei quali non hanno neppure totalizzato gli anni di servizio necessari per il conseguimento del minimo del trattamento di quiescenza. (1116)

RISPOSTA. — La diramazione agli enti locali di una circolare per la sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, analogamente a quanto fatto — in via del tutto eccezionale — nella precedente legislatura in attesa dell'approvazione della legge 4 agosto 1963, n. 1011, non è ora possibile in quanto per il personale in questione non vi sono disegni di legge in avanzato iter parlamentare.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GIRAUDO.

DE MARZI, PREARO E ARMANI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano — in base ai risultati pratici confermati sia dalle sofisticazioni del vino, sia dalla scarsità dello zucchero, e tenuto conto anche delle esperienze che altri paesi di vocazione vitivinicola, come la Francia, hanno fatto, e dove da tempo sono stati adottati sistemi di controllo — che sia ormai opportuna anche per l'Italia l'adozione della bolletta d'accompagnamento dello zucchero molto più semplice e logica di quella che già esiste per le uve, i mosti ed i vini. (1016)

RISPOSTA. — Quanto forma oggetto della interrogazione suddetta è disciplinato dal disegno di legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 1963.

*Il Ministro delle finanze:* MARTINELLI.

DE MARZI, PREARO, ARMANI E CASTELLUCCI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano — nella situazione attuale di scarsità di carni bovine ed abbondanza di carne di pollo, tanto che il settore è in tremenda crisi — di predisporre degli strumenti per incoraggiare il consumo di questo prodotto che si trova in abbondanza nel territorio nazionale, favorendo, con provvedimento anti-congiunturale, la riduzione dell'imposta di consumo che colpisce un prodotto ormai po-

polare, come se fosse ancora di lusso; esiste una imposta di consumo che raggiunge quasi le 100 lire al chilogrammo su un prodotto che oggi viene venduto alla produzione dalle 200 alle 250 lire al chilogrammo. (2266)

**RISPOSTA.** — L'aliquota massima attualmente applicabile sul pollame sia a peso vivo sia a peso morto (articolo 95 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) è del 7 per cento del valore, il quale — come è noto — viene determinato nel mese di ottobre di ogni anno dall'apposita commissione provinciale per i valori medi (articolo 22 del citato testo unico n. 1175) in base ai criteri di cui all'articolo 9 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 1936, n. 1138.

La cennata aliquota, pur aumentabile per eventuali supercontribuzioni sino al limite massimo del 50 per cento, comporta, nella quasi generalità dei casi, una imposta globale di circa lire 50 al chilogrammo, come può evincersi dalle tariffe adottate per l'anno 1963 dai comuni di Napoli, di Roma e di Milano.

Napoli: percentuale globale 10,50 per cento (aliquota 7 per cento oltre 3,50 per cento quale maggiorazione del 50 per cento; valore a peso vivo lire 400 ed a peso morto lire 500 al chilogrammo: totale imposta rispettivamente lire 42 e lire 52,50 al chilogrammo.

Roma: percentuale globale 10,50 per cento (aliquota 7 per cento oltre 3,50 per cento quale maggiorazione del 50 per cento) valore a peso vivo lire 500 ed a peso morto lire 571,50 al chilogrammo: totale imposta rispettivamente lire 52,50 e lire 60 al chilogrammo.

Milano: aliquota 7 per cento (non vengono applicate le supercontribuzioni); valore a peso vivo lire 528 ed a peso morto lire 660 al chilogrammo: imposta rispettivamente lire 37 e lire 47 al chilogrammo.

Ciò precisato, debesi far presente che non sembra opportuna una iniziativa legislativa nel senso chiesto dall'interrogante, per una duplice considerazione. In primo luogo perché una iniziativa del genere mal si concilierebbe con la unanimemente riconosciuta necessità di potenziare, e non di ridurre, le entrate fiscali degli enti locali in genere e dei comuni in particolare, le cui finanze sono notoriamente dissestate. In secondo luogo perché l'iniziativa stessa, se attuata, costituirebbe un incentivo per ulteriori richieste di agevolazioni tributarie, con notevolissime ripercussioni negative per i già deficitari bilanci degli enti locali.

Inoltre è da notare che l'imposta in parola grava essenzialmente sugli operatori commerciali (venditori al minuto) i quali, quindi, sarebbero i soli a beneficiare direttamente e sicuramente di eventuali sgravi fiscali nella materia che ne occupa, benefici che, difficilmente, potrebbero ripercuotersi all'origine a favore degli allevatori di polli e che, quasi certamente, non potrebbero influenzare l'aumento del consumo di tali generi.

Si soggiunge, infine, che qualora il prezzo di vendita del pollame denunciasse sul mercato una qualche flessione, sarà compito della menzionata commissione provinciale di allineare il valore del genere — sul quale si applica l'aliquota di imposta — al diminuito prezzo di mercato, con la ovvia conseguenza di una corrispondente riduzione del carico fiscale gravante sul medesimo.

*Il Ministro delle finanze:* MARTINELLI.

**DI LORENZO.** — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere se siano ancora in stato di detenzione nelle carceri tunisine i capitani dei due pescherecci siciliani *Angelo Musco* e *Sant'Ignazio Bono*; se reputino di intensificare gli sforzi e di esplicitare ogni mezzo pacifico nei confronti del governo tunisino perché sia ridata la libertà ai detenuti; infine, se reputino di dovere ritenere l'accordo italo-tunisino, sulla pesca nelle acque del canale di Sicilia, insufficiente a proteggere gli interessi della marineria siciliana. (1266)

**RISPOSTA.** — Come è noto l'accordo tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 1° febbraio 1963, consente ad un certo numero di battelli italiani di esercitare la pesca nell'ambito delle acque tunisine.

I motopescherecci *Sant'Ignazio Bono* ed *Angelo Musco* furono fermati da una motovedetta tunisina il 21 giugno 1963 perché, pur essendo fra le navi autorizzate, in base all'accordo sopra ricordato, ad esercitare la pesca nella zona in cui avvenne il fermo, non erano in possesso del relativo documento, secondo quanto esplicitamente previsto dall'accordo.

Appena avvenuto il fermo dei due motopescherecci, il nostro ambasciatore a Tunisi è subito intervenuto presso quel governo allo scopo di risolvere la controversia e di ottenere il rilascio degli equipaggi. Analogo passo veniva svolto a Roma da parte del ministro della marina mercantile presso l'ambasciatore tunisino.

In effetti, accettando il punto di vista italiano, e cioè che si trattava di una infrazione

formale e non sostanziale dell'accordo, le autorità tunisine hanno aderito ad una risoluzione della controversia in via amministrativa, mediante transazione, anziché in via giudiziaria.

La nostra ambasciata ha ottenuto la libertà provvisoria dapprima per gli equipaggi e successivamente anche per i capitani. Infine dietro pagamento di una ammenda i due motopescherecci sono stati rilasciati il 18 agosto 1963 e lo stesso giorno sono rientrati al porto di armamento di Mazara del Vallo.

È da rilevare che il fermo dei motopescherecci non può ritenersi imputabile all'insufficienza dell'accordo bensì ad un atto di negligenza dei comandanti i quali non avevano adempiuto all'obbligo di munirsi, prima della spedizione, dei relativi permessi di pesca come è prescritto dall'articolo 9, n. 1, dell'accordo stesso.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: MARTINO.*

DI LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, ancora oggi, non si sia data completa applicazione alla legge 28 luglio 1961, n. 831; se reputi — avvicinandosi l'inizio del nuovo anno scolastico — che si debba procedere alle operazioni di nomina, anche se debba attendersi la registrazione delle graduatorie da parte della Corte dei conti, in modo da dissipare le perplessità degli insegnanti. (1268)

RISPOSTA. — Le operazioni relative alle nomine e alle assegnazioni di sede sono state effettuate con la dovuta tempestività.

*Il Ministro: GUI.*

DI LORENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che abbiano indotto a designare, nella commissione provinciale delle imposte di Siracusa, un nominativo diverso da quello proposto dalla unione provinciale dei commercianti di Siracusa con l'assenso della camera di commercio di Siracusa.

Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, a seguito di tale designazione unilaterale, e in contrasto con le specifiche disposizioni di legge, l'intera categoria degli operatori del commercio di Siracusa ha proclamato lo stato di agitazione dato che l'assenza di un qualificato rappresentante della categoria, nel collegio tributario della provincia apporta grave pregiudizio a tutti i contribuenti che operano nel settore; per sapere se reputi di provvedere a rimuovere il lamentato, serio

inconveniente sostituendo il nominativo designato con quello proposto dall'unione provinciale dei commercianti con l'assenso della camera di commercio di Siracusa. (1509)

RISPOSTA. — La questione prospettata riguarda la sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale delle imposte di Siracusa.

Tale nomina, in base al disposto dell'articolo 6 del decreto legge 8 aprile 1948, n. 514, è avvenuta su proposta dell'intendente di finanza di Siracusa, e conforme segnalazione del prefetto di quel capoluogo.

Anche l'ispettore compartimentale delle imposte dirette di Palermo, appositamente interpellato dall'intendente di finanza, ha espresso al riguardo parere favorevole.

La procedura si appalesa conforme alla lettera ed allo spirito della legge.

Invero, l'articolo 6 del decreto legge anzitutto dispone che la nomina dei componenti le commissioni provinciali, di scelta non governativa, avviene su designazione di un numero triplo di membri da nominarsi, fatta dal prefetto della provincia.

È ben vero che in tale articolo si dispone che la designazione di tali componenti va fatta per metà « in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia » e per il resto, « fra tecnici ed esperti in materia di valutazioni »; ma, evidentemente, è in facoltà del prefetto di stabilire fra quali categorie debba essere fatta tale scelta, e quali nominativi possano essere segnalati per la nomina. E ciò tenendo anche presente che, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639: « I componenti le commissioni hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte ».

Inoltre, l'articolo 2 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, dispone che qualora un componente le commissioni distrettuali o provinciali venga a cessare dalle proprie funzioni, rispettivamente l'intendente ed il ministro provvedono alla nuova nomina. Nella legge non è indicata alcuna particolare procedura da seguire per detta nomina. Diversamente, qualora il numero dei componenti di detti consessi si riduca di oltre un quarto, la commissione deve essere completata con le norme ordinarie. Nel caso particolare della commissione provinciale di Siracusa, l'intendente di finanza, avvalendosi delle designazioni fatte dal prefetto in occasione della rinnovazione del consesso, per il quadriennio 1961-64, ha

proposto, in sostituzione del defunto membro signor Bordone Giuseppe, l'ingegner Rizza Antonio, compreso fra i nominativi già segnalati ed anch'esso appartenente ad una delle attività produttive operanti nella provincia di Siracusa.

Poiché la proposta dell'intendente non risultava in contrasto con alcuna delle norme anzicite, si è proceduto con decreto ministeriale del 18 maggio 1963, n. 100672, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro 19 finanze foglio n. 331, alla nomina dell'ingegnere Antonio Rizza.

Si desidera, per altro, fare presente all'interrogante che, con foglio del 21 agosto 1963, n. 101535, l'intendenza di finanza di Siracusa è stata invitata ad esaminare la opportunità di assecondare, non appena possibile, la richiesta delle categorie interessate.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

**DI MAURO LUIGI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli infermieri dipendenti dall'« Inail », distaccati presso le miniere siciliane, sono costretti a prestare servizio ininterrottamente col solo compenso in denaro delle giornate festive e senza il computo dello straordinario; per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per imporre all'« Inail » il rispetto delle leggi sul lavoro. (995)

**RISPOSTA.** — Ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1951, n. 756, l'« Inail » è tenuto a prestare, in caso d'infortunio, i soccorsi d'urgenza ai lavoratori addetti alle miniere di zolfo in Sicilia.

Per l'attuazione della predetta disposizione è stato istituito un posto di pronto soccorso per ogni miniera o gruppo di miniere. Gli infermieri addetti a tale servizio — i quali appartengono tutti alla quarta categoria del personale dell'istituto (subalterno o di servizio) — non hanno una destinazione fissa: ciascuno di essi, infatti, presta servizio a rotazione nei posti di pronto soccorso compresi nell'ambito di una stessa provincia. I turni di rotazione hanno la durata di 15 giorni.

Al termine del turno quindicinale, al personale in questione spettano tanti giorni di riposo quanti sono i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) cadenti nel turno di permanenza presso il posto di pronto soccorso. A norma delle vigenti disposizioni regolamentari dell'« Inail », l'orario di servizio del personale di quarta categoria è pari a 46 ore settimanali.

Tuttavia, dato che il lavoro della maggior parte delle miniere si svolge in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno, il personale infermieristico di che trattasi è tenuto — al fine di garantire tempestivamente, in caso di infortunio, la necessaria assistenza a restare presente *in loco* continuamente di 24 ore in 24 ore, fino al termine del turno quindicinale. L'istituto in questione fornisce gratuitamente al personale stesso l'alloggio e quanto altro possa occorrere per una completa funzionalità del medesimo (acqua, luce, riscaldamento, ecc.).

In effetti, l'opera prestata dal personale di che trattasi si concreta in una attività discontinua o di semplice attesa, dato che tra una prestazione e l'altra degli infermieri addetti ai posti di pronto soccorso minerario intercorrono, normalmente, lunghi intervalli; tanto è vero che, in alcuni di detti posti, non viene effettuata, in media, neppure una prestazione al giorno.

Come è noto, l'attività discontinua o di semplice attesa sfugge alle norme concernenti il compenso per lavoro straordinario. Secondo la più recente legislazione concernente i dipendenti dello Stato (legge 5 marzo 1961, n. 90), le ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro dal personale operaio adibito a servizio di vigilanza, guardiana, custodia o di semplice attesa sono retribuite forfettariamente con soprassoldi di misura non superiore al 15 per cento della paga giornaliera.

Tenuto anche conto della particolare situazione del personale infermieristico addetto ai posti di pronto soccorso minerario, il consiglio di amministrazione del cennato istituto, nella seduta del 6 luglio 1961, adottò una disposizione analoga a quella prevista dalla citata legge n. 90. Tale deliberazione, però, fu successivamente revocata e la disposizione in essa contenuta è stata, da ultimo, riportata nella delibera consiliare 31 luglio 1963 sul nuovo ordinamento del personale dell'istituto, attualmente all'approvazione delle autorità ministeriali di vigilanza.

Frattanto l'« Inail », in considerazione del carattere particolare delle prestazioni che il personale infermieristico dei posti di pronto soccorso minerario è tenuto a svolgere, corrisponde al personale stesso, oltre alla normale retribuzione e ad una « indennità di rischio » di lire tre mila mensili, una speciale indennità pari a lire mille per ogni giornata di effettiva presenza in miniera.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

DOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso di aver già rivolto sollecitazioni perché fosse posto fine ai gravi ritardi che i comuni da tempo lamentano nella riscossione di loro crediti verso lo Stato, i quali costituiscono una elevata percentuale delle entrate effettive di bilancio; ritardi che intralciano la equilibrata attività amministrativa dei comuni stessi e determinano a loro carico pesanti oneri a causa del costo delle anticipazioni cui sono costretti a fare ricorso; premesso altresì che i ritardi denunciati persistono ed anche si sono aggravati — se ritenga di adottare provvedimenti che assicurino precise scadenze al versamento delle quote spettanti ai comuni relative a: 1) compartecipazione ai diritti erariali, sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti, ecc.; 2) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici; 3) compartecipazione al provento complessivo dell'I.G.E.; 4) integrazione statale della minore entrata derivante dalla abolizione dell'imposta sul bestiame; 5) integrazione statale della minore entrata derivante dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; 6) integrazione della minore entrata derivante dalla riduzione e dal blocco dell'aliquota dell'imposta di consumo sulle voci vino e bevande vinose; 7) rimborso della quota di concorso nelle spese di gestione dei servizi antincendi. (1580)

RISPOSTA. — Come si è già avuto occasione di dichiarare sia al Senato della Repubblica il 19 luglio 1963 sia alla Camera dei deputati il 26 luglio 1963, l'amministrazione finanziaria sta seguendo, con particolare attenzione, la situazione finanziaria degli enti locali per cercare di ovviare, nei limiti del possibile, alle lamentate deficienze.

Per quanto, in particolare, concerne i singoli punti trattati nell'interrogazione si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2 la vigente legislazione già prevede determinate scadenze per il versamento ai comuni delle quote relative alla compartecipazione ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

L'articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, stabilisce infatti che « al versamento ai comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla società italiana degli autori ed editori,

previo accertamento dell'eseguito versamento in tesoreria da parte della società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita convenzione ».

Ai fini dell'attuazione della cennata norma, con l'articolo 8 della vigente convenzione stipulata tra lo Stato e la S.I.A.E., approvata con decreto ministeriale 30 giugno 1958, è stato disposto che entro i primi 20 giorni del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, detta società deve trasmettere alle intendenze di finanza competenti per territorio un prospetto contenente l'indicazione per ciascun comune della provincia delle somme introitate nel trimestre precedente per diritti erariali da devolvere ai comuni, nonché un riepilogo per provincia del riparto stesso.

Le intendenze di finanza, ricevuto il prospetto di riparto, emettono ordinativi di pagamento a favore dei singoli comuni, utilizzando le aperture di credito messe a disposizione dal ministero sui relativi capitoli di bilancio.

Analogha procedura viene seguita per il versamento ai comuni della compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Alle operazioni di riparto provvede la S.I.A.E. sulla base dei *borderaux* d'incasso settimanali e relativi rendiconti riepilogativi settimanali per provincia e zona, entro 45 giorni dalla ricezione dei documenti riguardanti i concorsi stessi, trasmessi alla predetta società da questo ministero.

Sulla base dei prospetti di riparto, questo ministero provvede all'accreditamento dei fondi alle intendenze di finanza che, a loro volta, emettono ordinativi a favore dei singoli comuni.

Sia nella legge, pertanto, sia nella convenzione stipulata con la società degli autori sono non solo indicati i singoli adempimenti da compiersi dai vari organi, ma anche stabilite le relative scadenze.

Per altro, poiché come è noto i cennati diritti erariali e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici devono essere devoluti in parte ai comuni nei quali sia i diritti sia l'imposta vengono riscossi, le operazioni di riparto da compiersi nei confronti di ciascun comune sono alquanto laboriose e complesse. Solo dopo che dette operazioni sono state effettuate è possibile a questa amministrazione provvedere al versamento del dovuto ai comuni.

La S.I.A.E., preposta sia alla riscossione dei tributi relativi, sia al loro riparto, compie nel



termine prescritto la ripartizione; gli organi dell'amministrazione finanziaria danno corso, nel più breve tempo possibile, all'emissione dei titoli di pagamento. Ciò non toglie, però, che a volte per il ritardo dell'invio di qualche documento necessario o per il rigore delle norme di contabilità generale dello Stato che non consentono di pagare, al termine dell'esercizio finanziario, con i fondi della competenza, spese del precedente esercizio, altre volte per la insufficienza degli stanziamenti di bilancio, i comuni ricevano, oltre le scadenze previste, le somme spettanti.

Al riguardo, questa amministrazione non ha mancato di farsi promotrice di provvedimenti anche di legge, quale ad esempio la legge 2 marzo 1963, n. 386, (aperture di credito senza limiti), atti ad assicurare una maggiore correttezza nei pagamenti, e non mancherà di adottare quegli ulteriori provvedimenti che, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e dei criteri di garanzie per l'erario, assicurino l'esatta e quanto più possibile sollecita attribuzione ai comuni delle percentuali di tributi loro devolute per legge.

Per quanto riguarda i punti 3 e 4 si osserva che l'erogazione ai comuni delle quote di compartecipazione al provento dell'I.G.E., di cui agli articoli 1 e 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, si effettua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 26 luglio 1952, n. 6/7597, in quattro rate scadenti rispettivamente nei mesi di aprile, di giugno, di ottobre e di dicembre di ciascun anno.

L'erogazione dei contributi compensativi delle perdite subite dai comuni per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario, dell'imposta sul bestiame, delle prestazioni d'opera, nonché per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni si effettua, a norma degli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, sostitutivi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, in due rate semestrali scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

In relazione a tali scadenze, i provvedimenti di somministrazione dei fondi alle intendenze di finanze, incaricate del pagamento agli enti interessati, vengono adottati tempestivamente da questo ministero che, di volta in volta, impartisce le opportune istruzioni per l'immediata liquidazione delle somme spettanti per i detti titoli, a ciascuno degli enti beneficiari.

Così, per l'anno 1963, l'erogazione delle rate di aprile, di giugno e di ottobre delle menzionate quote di compartecipazione all'I.G.E., è stata disposta con i rispettivi decreti ministeriali del 22 marzo 1963, n. 6/2176, del 7 maggio 1963, n. 6/2684 e del 1° agosto 1963, n. 6/4372.

L'erogazione delle rate di maggio e di ottobre 1963, dei contributi compensativi relativi alla soppressione dell'addizionale sul reddito agrario ed alle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, è stata disposta con i decreti del 27 maggio 1963, n. 6/3497 e del 24 agosto 1963, n. 6/5069.

L'erogazione delle medesime rate di maggio e di ottobre 1963, dei contributi compensativi relativi alla soppressione dell'imposta sul bestiame e delle prestazioni d'opera, è stata disposta con i decreti del 22 maggio 1963, n. 6/3416 e del 23 agosto 1963, n. 6/5091.

Le citate intendenze di finanza dispongono per l'emissione degli ordinativi di pagamento quando i fondi all'uopo occorrenti pervengono a loro disposizione, ciò che avviene con un certo ritardo, rispetto alla data del provvedimento di somministrazione dei fondi stessi. Ritardo, per altro, giustificato dall'iter dei provvedimenti, soggetti, com'è noto, ai prescritti controlli della ragioneria centrale per i servizi dell'amministrazione finanziaria e della Corte dei conti, la quale provvede, poi, a trasmettere gli ordini di accreditamento alla direzione generale del tesoro, per l'inoltro alle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne, infine, i punti 5 e 6, si osserva che la questione relativa alla erogazione del contributo statale integrativo della perdita conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino va riguardata, distintamente, con riferimento al biennio 1960-1961 e all'anno 1962.

Per il cennato biennio, questo ministero, con appositi decreti, ha provveduto e tuttora provvede, ad accreditare alle intendenze di finanza i fondi appositamente richiesti allo scopo, determinati sulla base delle documentazioni prodotte dai comuni interessati e trasmesse, come prescritto, alle stesse intendenze, tramite le prefetture.

Per l'anno 1962, com'è noto, venne presentato l'apposito disegno di legge d'iniziativa governativa che, approvato dal Senato il 28 maggio 1962, non ha potuto ricevere l'approvazione della Camera per fine legislatura ed è, quindi, decaduto (atto della Camera della trascorsa legislatura n. 3833).

All'inizio dell'attuale legislatura questo ministero ha, pertanto, predisposto un nuovo

schema di disegno di legge di contenuto identico al precedente, eccetto che per quanto ne concerne l'efficacia nel tempo, estesa, infatti, agli anni 1962, 1963 e 1964, mentre il decaduto disegno di legge intendeva provvedere, come si è detto, soltanto per l'anno 1962. Ciò nella considerazione che prima del 1964 sarà ben difficile varare e rendere operante quella riforma organica delle imposte di consumo atta ad assicurare ai comuni le autonome maggiori entrate compensative del soppresso tributo sul vino.

Allo scopo, poi, di venire più sollecitamente incontro alle rappresentate necessità finanziarie dei predetti enti, questo ministero ha provveduto allo stralcio dal testo dell'anzidetto disegno di legge delle disposizioni relative alla compensazione ai comuni, per il triennio 1962-1964, delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, e ne ha fatto oggetto di un apposito schema di disegno di legge che è già stato inviato per l'adesione ai vari dicasteri interessati.

Pertanto, sino a quando non saranno emanate specifiche norme di legge in materia, non riesce possibile adottare alcun provvedimento in ordine alla liquidazione della detta compensazione.

Si prende riserva di riferire in ordine al punto 7 dell'interrogazione.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente della particolare situazione di disagio in cui trovasi l'università di Genova, per un complesso di motivi che possono sintetizzarsi nei seguenti:

a) distribuzione dei fondi di gestione non in relazione alle reali esigenze delle singole facoltà, con particolari dannosi riflessi nei riguardi di quelle scientifiche che, per le loro caratteristiche d'impianto, hanno le maggiori spese;

b) strumenti antiquati e inefficienti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) grave mancanza di spazio per una popolazione universitaria in continuo aumento;

d) mancanza di locali per l'istituto di fisiologia, costretto ad essere ospitato in uno spazio ristrettissimo presso un'altra facoltà;

e) mancanza di un istituto di antropologia. Le importantissime ricerche di questa disciplina si svolgono in uno sgabuzzino annesso all'istituto di anatomia comparata;

inoltre la cattedra di antropologia non è riconosciuta fra le principali della facoltà e, invece di comportare per chi la ricopre il titolo di ordinario — come si verifica presso le università — viene ricoperta per semplice incarico. Ciò viene a misconoscere l'opera di un illustre studioso come il professor Brian, il cui valore ha suscitato unanimi consensi in tutto il mondo specie per il suo metodo antropometrico. (1961)

RISPOSTA. — Per quanto attiene al rilievo di cui alla lettera a) si informa che all'università di Genova, negli esercizi 1960-61 e 1961-62, è stata destinata la somma di due miliardi 416 milioni 580.000 lire per le esigenze edilizie dell'ateneo; sul piano triennale della scuola è stata inoltre disposta una ulteriore assegnazione di 850 milioni, per gli esercizi 1962-63, 1964-65 per un totale quindi di lire 3.266.580.000.

Il rettore dell'università di Genova ha fatto presente che la ripartizione di detti fondi nonché di quelli destinati all'acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche è sempre avvenuta in pieno accordo e con la unanimità dei componenti il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'università. È da porre in evidenza che le facoltà non scientifiche non hanno avuto un trattamento di favore nella distribuzione dei fondi; ché anzi i fondi stessi sono stati per la maggior parte devoluti alle facoltà scientifiche dell'ateneo.

Per quanto attiene al rilievo di cui alla lettera b), il rettore ha riconosciuto che le attrezzature scientifiche di tutte le facoltà, e in particolare quelle delle facoltà scientifiche, sono state notevolmente migliorate, tanto da poter essere considerate adeguate alla ricerca scientifica.

Si assicura inoltre che, oltre ad aver disposto i notevoli stanziamenti di cui s'è detto per un totale di lire 3.266.580.000, il ministero non mancherà di tener presenti le esigenze di sviluppo dell'ateneo genovese allorché si potrà dare attuazione al futuro piano di sviluppo della scuola italiana.

La questione di cui alla lettera d) può ritenersi superata, in quanto è in corso di approvazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto di costruzione dell'edificio in cui troverà idonea sede l'istituto di fisiologia generale.

Per quanto, infine, si riferisce al punto e), il rettore ha comunicato che nessuna facoltà ha mai chiesto la creazione di un istituto di antropologia e che d'altra parte il professor Brian, citato nell'interrogazione, non è un pro-

fessore di ruolo né risulta essere stato ternato in concorsi della materia o di alcuna altra materia universitaria.

Comunque, il rettore ha fatto presente che quell'ateneo intende, prima di creare istituti di materie complementari tenute da professori incaricati, provvedere alla creazione degli istituti di materie fondamentali e complementari affidate a professori di ruolo.

*Il Ministro:* GUI.

**FERIOLI, BIAGGI FRANCAANTONIO E BOZZI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se ritengano opportuno istituire nelle stazioni ferroviarie del nord Italia — dove più intenso è l'afflusso di popolazione centro-meridionale in cerca di lavoro e nelle stazioni ferroviarie di confine dove transitano i nostri emigranti — appositi e decorosi posti di accoglienza e ristoro per lavoratori ed emigranti.

Quanto sopra viene richiesto perché tali nostri concittadini, costretti ad abbandonare la propria terra ed i propri affetti per cercare altrove un posto di lavoro, abbiano almeno alleviato il disagio del loro viaggio potendo usufruire, a modicissimi prezzi, di tutti quei conforti (vitto, generi di conforto, assistenza morale, assistenza sanitaria) che rendono meno brusco l'immediato contatto con la nuova realtà. (1590)

**RISPOSTA.** — Il ministero del lavoro ha da tempo ravvisata l'opportunità, per quanto riguarda i lavoratori che dalle regioni del mezzogiorno migrano verso le zone industriali del settentrione in cerca di lavoro, di offrire ai medesimi un'adeguata assistenza. A tal fine è stata predisposta presso i centri di immigrazione più importanti, d'intesa con le locali amministrazioni comunali, l'istituzione di centri di informazione e di assistenza aventi i seguenti compiti: presenziare all'arrivo dei treni provenienti dal meridione oltre che dalla frontiera; assistere i lavoratori in cerca di occupazione informandoli circa le richieste locali di manodopera; evitare assunzioni non conformi a legge con l'intervento di intermediari abusivi; informare gli interessati in merito ai corsi di qualificazione professionale in fase di svolgimento o di prossimo inizio; assistere — con la collaborazione di personale del locale comune — i lavoratori in arrivo ed i loro familiari nella ricerca di un alloggio indirizzandoli a pensioni, dormitori, mense popolari, con cui siano intervenuti preventivi accordi sulle condizioni da praticare, le più favorevoli ai

lavoratori; procurare ai lavoratori bisognosi di cure mediche l'assistenza dell'ambulatorio di stazione e, ove sia necessario, il ricovero in ospedale; informare gli interessati sugli orari e percorrenze dei treni e autobus e sulle modalità per la spedizione e lo svincolo dei bagagli; erogare, all'occorrenza, sussidi e buoni-pasto, ecc.

Primi esperimenti del genere sono i centri di informazioni e di assistenza presso le stazioni ferroviarie di Torino e di Milano, con gli scopi ed i compiti sopra specificati per i lavoratori in arrivo e in transito.

Considerato che l'iniziativa risulta di valore altamente sociale, si ritiene che la stessa tenderà ad estendersi quanto prima presso tutte le altre stazioni del settentrione ove il fenomeno di immigrazione si presenta di particolare consistenza.

Analoghe provvidenze sono state realizzate ed altre sono in corso di studio a favore dei lavoratori che emigrano verso paesi d'oltre confine e che da questi provengono per fine contratto o ferie. Fin dal 1960, ad esempio, in considerazione dell'intenso afflusso di lavoratori provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, in occasione delle festività natalizie, sono stati istituiti posti di assistenza e di ristoro nelle località di confine del Brennero, Tarvisio, Chiasso, Domodossola e Luino, presso le quali viene distaccato, durante dette festività, personale del Ministero del lavoro al fine di fornire ogni possibile assistenza ai lavoratori che rientrano dai paesi di cui sopra con treni speciali predisposti dal Ministero dei trasporti d'intesa con le ferrovie estere.

I lavoratori, già nelle stazioni delle località di lavoro possono prendere posto sui treni speciali che li condurranno al capoluogo di provincia più vicino al loro comune di residenza (Udine, Verona, Milano, Napoli, Bari, Lecce, Reggio Calabria) e fruiscono, durante il percorso in territorio tedesco della riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di viaggio e, durante il percorso in territorio svizzero, della riduzione del 35 per cento.

Tutti i lavoratori, inoltre, beneficiano sul territorio nazionale, in qualsiasi periodo dell'anno, di riduzione sul prezzo normale del biglietto di viaggio: coloro che rimpatriano per fine contratto hanno diritto al biglietto gratuito dalla frontiera fino al comune di residenza, mentre coloro che, muniti di contratto a tempo indeterminato, rimpatriano temporaneamente per ferie, hanno diritto alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di viaggio dalla frontiera al comune

di residenza e analogamente per il viaggio di ritorno.

Già da tempo il Ministero del lavoro sta esaminando altresì la possibilità di rendere più efficienti i posti di assistenza, nonché di predisporre un adeguato servizio ristoro in favore dei lavoratori che rimpatriano per fine contratto o per ferie.

L'azienda delle ferrovie dello Stato non manca di prestare al riguardo la propria collaborazione concedendo, sempreché sussista la disponibilità, l'uso degli occorrenti locali a condizioni particolarmente favorevoli e con priorità rispetto ad altre richieste.

In atto funzionano, in locali ceduti in uso dalle ferrovie dello Stato, posti di accoglienza e ristoro nelle seguenti stazioni dell'Italia settentrionale: Torino-porta nuova, Milano centrale, Modena e Genova-porta principe.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.*

FINOCCHIARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se il ministro sia informato del disservizio permanente nelle conversazioni interurbane effettuate da apparecchi privati e pubblici in utenza nella città di Bari e nei comuni della provincia; quali provvedimenti si intendano prendere per creare allacciamenti diretti fra Bari e tutti gli altri centri della Repubblica, evitando gli inconvenienti delle derivazioni; quali interventi urgenti siano possibili per normalizzare e disciplinare il servizio. (890)

RISPOSTA. — La società concessionaria telefonica S.E.T. ha già provveduto, in relazione delle aumentate esigenze del traffico telefonico, a potenziare adeguatamente i vari circuiti delle reti distrettuali e di quella interdistrettuale del compartimento di Bari.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio telefonico a lunga distanza, si fa presente che l'azienda di Stato per i servizi telefonici ha provveduto ad aumentare gradualmente i collegamenti già esistenti con le più importanti località italiane, portandone il numero da 137 a 169.

Si fa presente infine che un ulteriore miglioramento verrà realizzato nel prossimo futuro, in attuazione del piano regolatore telefonico nazionale.

*Il Ministro: Russo.*

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il provveditorato agli studi

di Pavia a negare l'uso di aule scolastiche per le riprese del film *Il maestro di Vigevano*, nonostante il sindaco della città avesse già concessa l'autorizzazione necessaria. (1807)

RISPOSTA. — Si premette che, a' termini dell'articolo 260 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, « gli edifici scolastici non possono essere adibiti ad altro uso, anche temporaneamente e parzialmente, salvo espressa autorizzazione del provveditore da concedersi per iscritto, caso per caso ».

Sulla facoltà prevista dalla richiamata norma regolamentare il ministero ha più volte richiamato l'attenzione dei provveditori agli studi per chiarire i limiti entro i quali essa può essere legittimamente esercitata.

In particolare, con circolare 30 dicembre 1949, n. 12090-103, si ribadiva che la disposizione dell'articolo 260 del regolamento generale mira, innanzitutto, a stabilire una chiara pregiudiziale in difesa degli interessi della scuola, stabilendo che, in linea di massima, i locali ad essa pertinenti non debbano essere adibiti per altre finalità. Si precisava poi che le concessioni dei locali scolastici possono disporsi, in via eccezionale e temporanea, tenuti presenti quei bisogni che abbiano attinenza o siano vicini alle attività didattiche.

Per quanto concerne il caso prospettato dall'interrogante, s'informa che il sindaco del comune di Vigevano aveva espresso il suo assenso, « per quanto di competenza », all'uso dell'edificio delle scuole elementari Regina Margherita per alcune riprese cinematografiche relative al film *Il maestro di Vigevano*; si conferma, poi, che il competente provveditore agli studi di Pavia, interpellato verbalmente, non ha concesso la richiesta autorizzazione.

Il ministero non ravvisa nell'operato del provveditore agli studi alcun motivo di rilievo, ritenendo che le riprese del film *Il maestro di Vigevano* non soddisfino alcun bisogno che abbia attinenza o sia, per altro verso, vicino alle attività didattiche.

*Il Ministro: GUI.*

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali particolari motivi ostino al completamento del nuovo edificio postelegrafonico di Castrovillari (Cosenza), iniziato ormai da vari anni ed inspiegabilmente abbandonato, con il conseguente rischio del deperimento del manufatto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

L'interrogante si permette fare anche presente la impellente necessità della città di Castrovillari di avere un efficiente servizio postale, cosa che richiede, anzitutto, locali moderni e funzionali. Tale città, infatti, è anche la prima tappa di obbligo per le correnti turistiche che provengono dal nord percorrendo la strada statale n. 19. (469)

**RISPOSTA.** — Il nuovo edificio postale di Castrovillari risulta pressoché ultimato, ad eccezione delle tinteggiature interne ed esterne nonché della sistemazione del piazzale antistante l'edificio stesso. Detti lavori saranno portati a termine entro brevissimo tempo.

Il ritardo finora frapposto all'ultimazione del fabbricato, è stato determinato dalla necessità di una perizia di variante, dall'approvazione del verbale dei nuovi prezzi, nonché dalle avverse condizioni atmosferiche.

*Il Ministro:* RUSSO.

**FODERARO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda disporre, con opportuna postalizzazione delle corse di *pullman* in arrivo ed in partenza dal comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), un più rispondente servizio di distribuzione della corrispondenza, per evitare — come attualmente spesso avviene — che i sacchi arrivino in quel comune dopo le ore 18, quando cioè l'ufficio postale è già chiuso, ritardando così la distribuzione (anche dei giornali « fuori sacco ») fino alla mattina successiva. (1009)

**RISPOSTA.** — L'ufficio di Cerchiara di Calabria effettua una sola distribuzione della corrispondenza che ha inizio alle ore 9,30. Allo scopo di migliorare quel servizio, già al principio dell'estate del 1962 venne presa in esame la possibilità di effettuare una seconda distribuzione, anticipando l'arrivo pomeridiano dei dispacci dalle ore 17,35 alle ore 16, ma tale soluzione risultò inattuabile in quanto il portalelettere incaricato, essendo in servizio dalle ore 9 alle 17,45, non poteva essere utilizzato per un secondo giro di recapito.

Recentemente il problema è stato ripreso in esame. Riconfermata per altro l'impossibilità dell'effettuazione di una seconda distribuzione della corrispondenza ed esclusa anche la possibilità di servirsi dell'autolinea della ditta S.A.I. Cerchiara Calabria-Cassano Ionio, dato che attualmente la sola corsa utile in arrivo a Cerchiara alle ore 16 si effettua limitatamente al periodo 20 luglio-31 agosto, questa amministrazione ha adottato l'unica solu-

zione possibile per andare incontro alle esigenze della popolazione, consistente in un provvedimento inteso a permettere ai destinatari di ritirare allo sportello dell'ufficio la corrispondenza, compresi i giornali, colà in arrivo alle ore 18 con l'autoservizio San Lorenzo-Trebisacce. In tal senso sono state impartite disposizioni, in data 25 settembre 1963, alla competente direzione provinciale.

*Il Ministro:* RUSSO.

**FODERARO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda al vero che l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato avrebbe posto allo studio il trasferimento dal compartimento ferroviario di Reggio Calabria a quello di Napoli del tratto Sapri-Battipaglia; e, in caso affermativo, per sapere quali siano le ragioni di carattere tecnico ed economico che indurrebbero alla mutilazione della giurisdizione ferroviaria del compartimento di Reggio.

L'interrogante fa presente, per altro, che, se vi è un compartimento ferroviario che, al lume di logica, andrebbe potenziato in ogni settore, e particolarmente in quello dei servizi ferro-marittimi, è proprio quello di Reggio Calabria: appare, infatti, necessario, dal punto di vista funzionale e del migliore coordinamento dei servizi, che il servizio navigazione sullo stretto, dipendente dalla lontanissima sede compartimentale di Palermo, venga trasferito alle dipendenze del compartimento di Reggio Calabria, provvedendosi, altresì, a migliorare l'attrezzatura della stazione marittima di Reggio che, a causa del sempre crescente volume del traffico di autoveicoli da e per la Sicilia, appare quanto mai indicata ad accogliere, mediante la costruzione di altra idonea invasatura, l'eccedenza di traffico dello scalo di Villa San Giovanni. (1376)

**RISPOSTA.** — Il problema di una variazione dei limiti territoriali tra i compartimenti ferroviari di Reggio Calabria e Napoli, per farli coincidere, per quanto possibile, con quelli regionali, è stato esaminato in passato dalla azienda ferroviaria. In questo quadro fu quindi considerata anche l'opportunità di trasferire il tratto Sapri-Battipaglia alle dipendenze del compartimento di Napoli. Per altro, poiché sulla linea tirrenica calabrese sono da tempo in attività numerosi cantieri per i noti lavori di raddoppio, non si ritenne opportuno far luogo ad alcuna modifica delle circoscrizioni esistenti.

Circa il potenziamento delle linee ferroviarie del compartimento di Reggio Calabria, le ferrovie dello Stato vi dedicano, da parecchi anni, cure particolari: tra l'altro si stanno eseguendo su di esse lavori per varie decine di miliardi, quali il raddoppio in corso della linea tirrenica e l'ammodernamento della linea jonica. Analogamente il servizio di traghetto è stato già potenziato con la costruzione di nuove invasature a Villa San Giovanni e Messina e l'immissione in linea di una nuova nave-traghetto. Inoltre, con i fondi del noto « piano decennale » di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, verranno costruite altre tre navi-traghetto, la prima delle quali si conta possa entrare in servizio nella primavera del prossimo anno.

A parte le realizzazioni già attuate o in programma, l'azienda ferroviaria tiene sotto costante esame l'andamento del traffico attraverso lo stretto e adotterà, tempestivamente e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, gli ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari.

Per quel che concerne, infine, il controllo ed il coordinamento del servizio di navi-traghetto, essi furono a suo tempo attribuiti alla direzione compartimentale di Palermo, in quanto l'isola, in materia di trasporti, è totalmente dipendente dall'efficienza del servizio stesso.

L'esperienza pluridecennale ha dimostrato come la soluzione adottata abbia corrisposto pienamente alle aspettative e nessun nuovo elemento è insorto per variare tale orientamento.

D'altra parte il controllo tecnico della navigazione è curato dalla sezione navigazione di Messina, alle dirette dipendenze tecniche della sede centrale, la quale, risiedendo *in loco*, ha tutte le possibilità per poter svolgere il suo servizio nelle migliori condizioni.

*Il Ministro:* CORBELLINI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente, di fronte ai continui e rovinosi incendi che si sviluppano a San Giovanni in Fiore (Cosenza) e zone limitrofe, istituire un distaccamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco in quel centro che conta ben 20 mila abitanti e che dista oltre 70 chilometri dalla più vicina stazione dei servizi antincendi.

L'interrogante fa presente che da oltre quindici anni l'amministrazione provinciale di Cosenza ha stanziato i fondi necessari per la costruzione in San Giovanni in Fiore di

una caserma atta ad ospitare 20 vigili del fuoco, ma che ciò nonostante il distaccamento richiesto non è stato ancora istituito. (1541)

RISPOSTA. — L'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco a San Giovanni in Fiore, prevista nel quadro di un programma che interessa varie località, non ha potuto sinora aver luogo, per la insufficienza degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le necessarie iniziative per assicurare una adeguata disponibilità di personale, tale che possa soddisfare le reali esigenze dei servizi, sono state per altro già avviate, con la predisposizione di due schemi di disegni di legge, uno per l'aumento dell'organico degli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili, l'altro per il raddoppio dell'attuale contingente massimo di vigili volontari ausiliari.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIRAUDD.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda, piuttosto che bandire nuovi concorsi per il personale dell'azienda ferroviaria statale, disporre la chiamata in servizio degli idonei delle varie categorie, prescindendo dal compartimento ove il concorrente ha sostenuto le prove.

L'interrogante si permette far presente che l'invocato provvedimento, oltre a rappresentare un notevole vantaggio economico per l'amministrazione pubblica, per la quale ogni concorso bandito comporta una spesa di vari milioni, costituisce anche un atto di giustizia al fine di evitare che taluni compartimenti assorbano tutti gli idonei dei vari concorsi, mentre presso altri compartimenti ferroviari gli idonei non vengono assorbiti, pur avendo dimostrato alle prove d'esame la stessa capacità dei loro colleghi. È da rilevare, purtroppo, che quest'ultimo fenomeno si verifica per lo più presso i compartimenti meridionali, in quanto nel sud d'Italia le giovani generazioni si indirizzano ancora in massa verso i concorsi statali, mancando la pluralità d'occupazione che, viceversa, offrono le zone industriali del nord. (1953)

RISPOSTA. — L'articolo 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, attribuisce la facoltà di assumere i candidati risultati idonei oltre il numero dei vincitori purché si determinino disponibilità di posti entro l'anno dall'approvazione delle graduatorie dei relativi concorsi ed entro i limiti percentuali fissati dalla leg-

ge medesima. Detti limiti percentuali non possono essere superati, a meno che non intervenga specifico provvedimento di legge, che autorizzi ad assumere *una tantum* gli idonei stessi senza limiti percentuali sino alla totale copertura delle vacanze organiche, circostanza che si è verificata in occasione della prima applicazione della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, concernente la determinazione delle nuove piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

Poiché l'azienda ferroviaria ha pienamente esercitato entrambe le facoltà anzidette in occasione degli ultimi concorsi espletati, manca qualsiasi possibilità di assumere altri idonei dai concorsi medesimi, per la copertura delle vacanze organiche attuali e future.

A prescindere da quanto sopra esposto è comunque da precisare che la possibilità di effettuare spostamenti da un compartimento all'altro di candidati idonei oltre il numero dei vincitori di un concorso pubblico è limitata, ai sensi delle norme concorsuali, ai soli casi in cui in qualche compartimento non vengano coperti tutti i posti assegnati.

*Il Ministro:* CORBELLINI.

GALLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare circa il ripristino dell'esistente ma da lungo tempo inutilizzato ascensore nel palazzo degli uffici finanziari (ufficio del registro ed ufficio delle imposte dirette) in Gallarate (Varese).

L'interrogante fa notare l'incongruenza derivante dal fatto che mentre il palazzo è dotato degli impianti necessari all'ascensore, il folto pubblico che affluisce all'ufficio adibito alle imposte sui fabbricati e terreni debba percorrere ben 93 gradini. (1543)

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Varese, sin dall'agosto 1960, ebbe a rappresentare all'ufficio del genio civile di quel capoluogo — il quale a sua volta ne interessava il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia — l'urgente necessità di assicurare la decorosa funzionalità e la sicurezza dei locali demaniali occupati dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dall'ufficio del registro di Gallarate.

A causa delle ristrettezze di bilancio, il suddetto provveditorato alle opere pubbliche provvedeva, per altro, solo al finanziamento di una parte dei lavori segnalati.

Successivamente, con fogli in data 8 agosto 1962, n. 32368, e del 28 dicembre 1962, numero 56866, la predetta intendenza di finanza

rivolgeva vive sollecitazioni sia al genio civile di Varese sia al provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, per ottenere il finanziamento dei lavori da eseguire nello stabile demaniale in argomento, per il complessivo importo di lire dieci milioni già compreso nel programma delle opere da realizzare nell'esercizio 1962-63, fra le quali il ripristino dell'ascensore, la cui carenza aveva formato oggetto di frequenti lamentele da parte della cittadinanza.

Con nota dell'11 gennaio 1963, n. 13210, il provveditorato alle opere pubbliche faceva conoscere, al riguardo, che era in attesa delle determinazioni del Ministero dei lavori pubblici e si riservava di dare ulteriori notizie.

Poiché la realizzazione delle opere in questione non è stata ancora effettuata, nonostante le ulteriori richieste rivolte ai competenti organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, è stato nuovamente interessato il cennato dicastero per una rapida soluzione del problema di che trattasi.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, in accoglimento dei voti espressi dai sindaci dei comuni di Castrovillari, Civita, Cassano Jonio, Frascineto e Spezzano Albanese (Cosenza) nonché dalle organizzazioni politiche e sindacali degli stessi comuni, intenda prendere in esame la possibilità di trasformare a scartamento ordinario il tratto Castrovillari-Spezzano Albanese, di soli 25 chilometri (di cui 18 già completi delle opere d'arte si da richiedere la sostituzione delle sole rotaie) allo scopo di allacciare Castrovillari, capoluogo della zona del Pollino, alla rete ferroviaria statale, assecondando così la giusta aspirazione delle popolazioni interessate.

Per sapere altresì quali provvidenze abbia adottato per riaprire al più presto il traffico ferroviario attualmente interrotto nel tratto Castrovillari-Spezzano Albanese Terme, al fine di tranquillizzare le popolazioni interessate, timorose che il servizio automobilistico, temporaneamente disposto, diventi definitivo, privandole così di un importante nodo ferroviario che congiunge una serie di grossi comuni con il capoluogo della provincia. (1417)

RISPOSTA. — Il tronco Castrovillari-Spezzano Albanese della linea Lagonegro-Spezzano Albanese fa parte di una rete avente particolari caratteristiche in relazione alla

natura geologica della zona servita, e cioè scartamento ridotto, piccoli raggi di curva, pendenze elevate. La trasformazione di detta linea a scartamento ordinario, con conseguente aumento dei raggi delle curve ed eliminazione delle elevate pendenze, incontrerebbe notevoli difficoltà di carattere tecnico per la natura e l'andamento altimetrico dei terreni attraversati. Dal punto di vista economico, la trasformazione richiederebbe una ingentissima spesa, che non potrebbe essere finanziata nelle attuali condizioni di bilancio, per l'elevatissimo costo delle opere di cui si renderebbe necessaria la costruzione.

La temporanea sostituzione con servizi automobilistici dell'esercizio ferroviario, sul tratto Castrovillari-Cassano Jonio, era stata disposta a causa delle condizioni del viadotto sito nei pressi di Cassano Jonio, che presentava dissesti e lesioni in conseguenza di cedimenti del terreno.

In seguito a recente visita sopralluogo disposta da questo ministero, è risultato che il viadotto è in condizioni di consentire, con le debite precauzioni, il mantenimento dell'esercizio ferroviario; è stato, pertanto, disposto che l'esecuzione dei lavori di rinforzo abbia luogo senza sospendere l'esercizio stesso.

*Il Ministro:* CORBELLINI.

GRILLI ANTONIO E GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di gravissimo disagio in cui si sono venuti a trovare numerosissimi insegnanti cui in questi giorni è stata conferita, in base alla legge n. 834, la nomina in ruolo e che hanno ottenuto assegnazioni lontane o lontanissime dalle sedi in cui avevano fino ad oggi insegnato, cosa questa che largamente dimostra la larga disponibilità di posti di insegnamento; e per sapere quali provvedimenti intenda prendere perché le 23 mila nomine, affrettatamente disposte per quanto riguarda le sedi e che costringeranno a molte rinunce, non portino, nell'imminenza dell'apertura del nuovo anno scolastico, alla pratica impossibilità di un rapido assattamento della situazione che largamente dimostra come sarebbe stato possibile effettuare le nomine lasciando ognuno dei neo-nominati nei vecchi posti di insegnamento per procedere solo, successivamente a dati esattamente acquisiti per quanto si riferisce alle disponibilità di cattedre e di posti trasformabili in cattedre, alle definitive destinazioni. (1695)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1402, del deputato Bima, pubblicata a pag. 427).*

ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere le ragioni dell'illegittimo trattamento economico di ruolo C, da parte di molti provveditorati agli studi, nei confronti degli insegnanti di musica e canto nelle scuole medie statali, contrariamente a quanto stabilito con la legge 1° giugno 1946, n. 539, che prescrive il trattamento economico di ruolo B a tutti i docenti di scuola media.

Poiché, in merito, anche il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, l'interrogante chiede altresì quali provvedimenti il ministro intenda adottare per porre rimedio alla grave illegalità che — oltre a causare paradossali sperequazioni tra le varie scuole dello stesso grado, seri danni economici ed umiliazione alla categoria interessata — costituisce offesa all'ordinamento democratico del nostro Stato.

(772)

RISPOSTA. — Con circolare telegrafica del 3 agosto 1963, diretta ai provveditori agli studi, è stato precisato che gli insegnanti di musica e canto della scuola media debbono essere considerati di ruolo B e, pertanto, deve essere loro corrisposta la relativa retribuzione.

*Il Ministro:* GUI.

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere: se sia a conoscenza del fatto che l'avvocato De Francesco Domenico è da moltissimi mesi sindaco della città di Santa Maria Capua Vetere ed anche consigliere provinciale di Caserta; come intenda intervenire presso il prefetto di Caserta perché ponga fine, con una sua disposizione di ufficio, a tale incompatibilità prevista espressamente dalla legge; quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti della prefettura di Caserta che tollera l'esistenza di molte altre situazioni di assoluta illegalità nei consigli comunali ed in quello provinciale. (1432)

RISPOSTA. — Il prefetto di Caserta ha invitato l'avvocato Domenico De Francesco a rimuovere la situazione di incompatibilità, nei riguardi della carica di consigliere provinciale, determinatasi in conseguenza della di lui elezione a sindaco del comune di Santa Maria Capua Vetere, con l'avvertenza che, in difetto, sarà provveduto d'ufficio a promuovere la relativa declaratoria di decaden-



za. L'interrogante vorrà specificare — per consentirne la individuazione — quali siano le « altre situazioni di illegalità » cui ha inteso riferirsi.

*Il Sottosegretario di Stato:* GIRAUDO.

LANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di disporre l'aumento delle retribuzioni ai dipendenti dei cantieri di lavoro, in considerazione della esiguità delle retribuzioni stesse, le quali non hanno subito un solo aumento dal 1958 ad oggi. (1291)

RISPOSTA. — La misura dell'assegno giornaliero corrisposto ai lavoratori disoccupati che frequentano i cantieri di lavoro è stabilita dalla legge; una revisione, pertanto, della stessa non può essere disposta in via amministrativa, ma soltanto attraverso formale provvedimento legislativo. Tenuto conto però della limitatezza dei mezzi a disposizione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ed in considerazione anche del migliorato livello dell'occupazione, questo ministero è dell'avviso che eventuali disponibilità di mezzi finanziari debbano essere destinate all'incremento dell'addestramento professionale, sia pure riducendo, nei limiti del possibile, le somme da impiegare per l'istituzione di cantieri per disoccupati.

Spiace quindi significare che le suesposte considerazioni non consentono di assumere iniziative del tipo proposto dall'interrogante.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga conformi alle disposizioni di legge ed alle istruzioni ministeriali i criteri seguiti nella provincia di Ancona per la formazione dei ruoli della imposta terreni per l'anno 1963.

In particolare, l'interrogante chiede:

1) se per l'anno 1963 i ruoli della imposta terreni potevano essere tariffati, per quanto riguarda la sovrimposta provinciale, con l'aliquota complessiva del 600 per cento, quando nel 1962 l'aliquota di tale sovrainposta fu applicata nella misura del 300 per cento, mentre la legge 16 settembre 1960, n. 1014, che attua il blocco delle sovrimposte fondiarie, consente l'applicazione massima, in favore delle province, dell'aliquota del 540 per cento, confermata anche dalla circolare del 20 settembre 1962, n. 204912, emanata dal Ministero delle finanze;

2) se nelle cartelle esattoriali dei pagamenti dovevano indicarsi, come fu fatto negli anni precedenti, oltre l'aliquota da applicare sul reddito dominicale, anche le aliquote percentuali distinte per erario, provincia, comune, infortuni agricoli ed addizionali varie, il che non è stato fatto, rendendo quanto mai difficile al contribuente agricoltore di individuare quale fosse l'ente impositore che aveva aumentato l'aliquota nel 1963;

3) se, qualora l'aliquota del 600 per cento per la sovrimposta provinciale si riferisca a recuperi di anni precedenti, ravvisi una palese violazione dell'articolo 189 del testo unico della legge sulle imposte dirette, la quale prevede che la cartella dei pagamenti deve, tra l'altro, indicare per ciascun periodo di imposta l'ammontare complessivo di ogni partita iscritta a ruolo e le aliquote percentuali applicate agli imponibili, il che non è avvenuto;

4) se ritenga di sollecitare agli uffici distrettuali delle imposte dirette, ai quali gli agricoltori hanno prodotto numerosi ricorsi contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 188 del testo unico della legge sulle imposte dirette, la decisione degli anzidetti ricorsi e la successiva notifica agli interessati dei provvedimenti adottati. (1381)

RISPOSTA. — Dall'istruttoria all'uopo disposta presso l'intendenza di finanza di Ancona, in ordine a quanto forma oggetto della interrogazione, è risultato che l'applicazione della sovrimposta provinciale sui redditi dominicali dei terreni di quella provincia è stata effettuata con il rispetto dei limiti imposti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014.

La predetta intendenza ha precisato, infatti, che la complessiva aliquota con la quale sono stati tariffati i ruoli ordinari di seconda serie 1962 risulta così composta:

1) sovrimposta di cui all'articolo 19, lettera a) della legge 19 settembre 1960, n. 1014, aliquota 360 per cento;

2) supercontribuzione di cui all'articolo 23 della stessa legge n. 1014, aliquota 120 per cento: totale aliquota 480 per cento;

3) supercontribuzione di cui all'articolo 23 citato per l'anno 1962 non potuto iscrivere a ruolo nell'anno 1962, aliquota 120 per cento: totale aliquota 600 per cento.

Per quanto concerne, poi, la mancata indicazione nelle cartelle esattoriali dei pagamenti delle varie voci componenti l'aliquota complessiva con cui i predetti ruoli sono stati tariffati, la stessa intendenza ha rilevato che tale indicazione non è prevista dalle vigenti disposizioni in materia (articolo 189 del testo

unico 29 gennaio 1958, n. 645) e che la medesima non è stata mai attuata per altre imposte la cui aliquota risulta composta di diversi elementi.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

LETTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per far fronte al diffuso stato di disagio e di malcontento che si è determinato fra i docenti ammessi recentemente in ruolo, ai sensi della legge 28 luglio 1962, n. 831.

L'interrogante ritiene opportuno mettere in evidenza:

1) che il concorso ha avuto conclusione soltanto di recente e che le assegnazioni di sede continuano ad essere comunicate agli interessati in questo periodo, senza consentire alcuna possibilità di rettifica dei provvedimenti adottati;

2) che si determinano gravi disagi nelle famiglie dei docenti costretti ad improvvise variazioni di residenza e di domicilio, con oneri economici e morali non facilmente sopportabili e con la prevedibile conseguenza di appesantire il funzionamento della scuola o di indurre a decisioni di rinuncia non auspicabili per non turbare il sereno godimento di una sistemazione raggiunta dopo anni di attesa e di sacrificio.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno:

a) attribuire ai vincitori del concorso — per il prossimo anno scolastico 1963-64 — a titolo di assegnazione provvisoria, le sedi e le cattedre di insegnamento occupate nello scorso anno scolastico, anche per impedire che delle residenze più comode benefici personale docente con minori titoli;

b) dare corso alla sola assegnazione a quei docenti che abbiano manifestato gradimento per l'accettazione della sede loro assegnata. (1828)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1662, del deputato Bozzi, pubblicata a pag. 430).

LEVI ARIAN GIORGINA E SPAGNOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nell'attuale sessione estiva degli esami di Stato per le scuole medie superiori: la versione dal latino per il liceo scientifico è stata la stessa assegnata nella sessione autunnale del 1959 all'abilitazione magistrale; il passo in te-

desco proposto al liceo scientifico era apparso tradotto nel numero di maggio 1963 della rivista *Gymnasium*; il tema di ragioneria per l'abilitazione commerciale verteva in parte su un argomento fuori programma; il problema assegnato agli istituti nautici era di impossibile soluzione; il problema di estimo per l'abilitazione geometri era stato assegnato già nel 1959; infine, in alcune città fra gli studenti sono circolate voci, in parte raccolte dalla stampa, che già prima della prova alcuni erano a conoscenza del tema assegnato per l'esame d'italiano.

Poiché questi fatti, molto gravi, rivelano in quale profonda crisi si dibatta la scuola secondaria italiana e creano fra l'opinione pubblica discredito e sfiducia verso la scuola statale, gli interroganti chiedono quali provvedimenti il ministro intenda adottare per rimediare agli errori commessi ed impedire che si ripetano in avvenire. (546)

RISPOSTA. — Il tema di latino assegnato per gli esami del liceo scientifico della sessione estiva risulta, in effetti, identico a quello assegnato nella sessione autunnale dell'anno 1958-59 per gli esami di abilitazione magistrale. Si ritiene, per altro, che la involontaria coincidenza non possa avere influito sulla selezione dei candidati.

Per la traduzione dall'italiano in tedesco nei licei scientifici fu assegnato un passo che è un adattamento di un brano del romanzo di Papini *Gog e Magog*.

La rivista *Gymnasium* aveva pubblicato altro adattamento dello stesso brano, con a fronte la traduzione in tedesco.

I due passi, pertanto, sono due elaborazioni diverse del testo originale, con variazioni, abbreviazioni e soppressioni tali da risultare, per molte parti, l'uno differente dall'altro.

È vero che il tema di ragioneria assegnato per gli esami di abilitazione tecnica concerneva parzialmente un argomento non incluso nel programma di esame, anche se compreso nei programmi di studio.

Il ministero, riconosciuto il fatto, dispose tempestivamente che le prove meritevoli di giudizio positivo fossero valutate tenendo conto anche di tale difficoltà e che, negli altri casi, fosse dato un giudizio non negativo ai fini della valutazione conclusiva per il gruppo di materie di ragioneria e tecnica commerciale.

Non è vero che il tema di navigazione assegnato ai candidati del corso capitani degli istituti nautici fosse di impossibile soluzione o

che, comunque, presentasse difficoltà non normali. Da un accurato esame di tutti gli aspetti tecnici della prova, promosso dal ministero ed effettuato da cultori della materia, è risultato che il tema, rigoroso matematicamente ed astronomicamente, poteva essere risolto dai candidati superando ogni dubbio mediante il confronto di taluni dati astronomici del tema stesso con quelli ricavati dai candidati.

Non è vero che il tema di estimo fosse già stato assegnato nel 1959 o in anni precedenti o susseguenti.

Si può, infine, smentire decisamente l'ipotesi di una anticipata conoscenza di un tema d'italiano da parte di alcuni studenti.

Ridotta nelle sue obiettive dimensioni, la questione proposta assume proporzioni ben più modeste di quelle rilevate dall'interrogante.

Si assicura, comunque, che l'amministrazione non mancherà di impiegare ogni vigile diligenza per impedire che abbiano a verificarsi, nella scelta dei temi, inesattezze di alcun genere.

*Il Ministro:* GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda concedere — prima che si proceda alla nomina degli insegnanti incaricati — l'assegnazione provvisoria richiesta da un gruppo particolare di insegnanti: quelli perseguitati politici e razziali che rientrano nella legge dei trentanovisti e che sono stati nominati di ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Si tratta di pochissime persone, ovviamente già anziane, tra i 50 e i 60 anni, a cui, dopo anni di persecuzioni e sacrifici di ogni genere, sarebbe dovere civile e umano permettere di continuare a risiedere con la famiglia. (1785)

RISPOSTA. — Nel procedere alle assegnazioni di sede nei confronti degli insegnanti nominati per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, si è seguito l'ordine risultante dalla iscrizione nelle graduatorie e, in tale ordine, si è tenuto conto dei desideri espressi dagli interessati. L'amministrazione ha attuato, nei limiti ad essa consentiti, ogni opportuno accorgimento per venire incontro alle esigenze degli insegnanti nominati.

Non si è potuto, per altro, assecondare la richiesta dell'interrogante, in quanto non si è ritenuto, sotto il profilo della legittimità, di poter attuare alcuna discriminazione fra le varie categorie di insegnanti, ammesse a par-

tecipare ai concorsi per titoli previsti dalla legge n. 831.

*Il Ministro:* GUI.

MACALUSO E DI LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui ancora oggi, dopo ripetute assicurazioni, circolari ministeriali e il parere del Consiglio di Stato, gli insegnanti di musica e canto continuano a essere retribuiti con le tabelle del ruolo C e non con quelle del ruolo B. (1001)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 772, del deputato Illuminati, pubblicata a pag. 450).*

MACCHIAVELLI E SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere per rivalutare tutto il servizio prestato dal personale di ogni ordine e grado appartenente al corpo delle guardie di pubblica sicurezza cosiddetto « stabilizzato ».

Gli interroganti ritengono, infatti, che la esclusione operata dalla circolare 11 febbraio 1963 della direzione generale della pubblica sicurezza, sezione settima, non soltanto non risponde a criteri di equità, ma sia in palese contrasto con l'articolo 10 della legge 6 luglio 1962, n. 888. (1394)

RISPOSTA. — L'articolo 10 della legge 6 luglio 1962, n. 888, richiamata dall'interrogante, contenente nuove norme « sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo », prevede espressamente a favore del personale che ha conseguito la stabilizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, soltanto il riconoscimento agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio o paga del servizio prestato posteriormente al collocamento nell'anzidetta posizione.

Il personale di che trattasi è stato posto nella stessa condizione dei dipendenti assunti in servizio temporaneo di polizia in virtù del decreto legge 20 gennaio 1948, n. 15, e delle leggi 3 ottobre 1951, n. 1126, e 7 febbraio 1958, n. 43, ed inquadrati successivamente in ruolo, i quali hanno potuto fruire degli scatti di stipendio a partire dalla data di nomina ad effettivo.

Intanto, per quest'ultimo personale e per quello proveniente dal servizio ausiliario, dal corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia, istituito dal governo militare alleato, e dalle formazioni irregolari di polizia fer-

roviaria del nord, si è riusciti ad ottenere il riconoscimento, ai fini della progressione economica, anche del servizio reso anteriormente alla nomina in ruolo, sulla base del principio, condiviso dagli organi di controllo, della equivalenza del servizio, comunque prestato nel corpo, a quello militare.

In relazione alla nuova situazione venuta a determinarsi, è stata considerata favorevolmente la possibilità di estendere l'applicazione del cennato principio anche a favore del personale stabilizzato, tenuto conto che la legge del 1962, n. 888, per certi aspetti, ha assimilato la stabilizzazione in servizio all'inquadramento in ruolo: la questione è ora all'esame della Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato: GIRAUDO.*

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di dover rivedere la decisione di limitare il funzionamento della sezione staccata di istituto tecnico industriale esistente in San Giovanni Rotondo (Foggia) al biennio propedeutico.

Il provvedimento è gravemente lesivo degli interessi di numerosi giovani di San Giovanni Rotondo e di altri comuni del Gargano, i quali non sono in grado di proseguire gli studi tecnico-industriali, già iniziati a San Giovanni Rotondo, in altra località. Esso perciò determinerebbe certamente, a breve scadenza, la chiusura della scuola, istituita nel 1959 dopo anni ed anni di insistenti richieste. (983)

RISPOSTA. — Si premette che, nell'anno scolastico 1962-63, hanno funzionato nella sezione staccata di istituto tecnico di San Giovanni Rotondo, oltre al biennio, una terza e quarta classe per meccanici ed una terza e quarta classe per elettricisti.

Sulla base delle informazioni fornite dai competenti organi locali, il ministero aveva ravvisato l'opportunità di limitare il funzionamento della sezione alle prime tre classi nell'anno scolastico 1963-64, e al biennio negli anni successivi. Tale soluzione era stata adottata per una serie di motivi di indubbio rilievo: mancanza di locali idonei, difficoltà di reperire insegnanti di materie tecniche, spesa eccessiva per le attrezzature necessarie, esiguo numero degli alunni frequentanti.

Ciò nonostante, si è ritenuto di inviare sul posto un funzionario del ministero col compito di esaminare *in loco* la complessa questione. A seguito degli accertamenti effettuati, si è autorizzato il funzionamento della terza

e della quarta classe per elettricisti, sopprimendo, nel contempo, la sezione per meccanici.

*Il Ministro: GUI.*

MANCINI GIACOMO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per sapere se e quando si darà corso alla liquidazione delle pratiche relative ai danni provocati nella città di Cosenza dall'alluvione del 1959.

L'interrogante fa presente che finora l'intendenza di finanza di Cosenza ha proceduto soltanto alla liquidazione dei danni previsti dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, mentre non hanno avuto evasione le richieste presentate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge.

Per sapere in conseguenza quali disposizioni verranno date perché si provveda al più presto a soddisfare le richieste dei numerosi piccoli imprenditori interessati. (1679)

RISPOSTA. — L'erogazione del contributo di cui all'articolo 5 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, presuppone una particolare preventiva istruttoria da parte dell'intendenza di finanza intesa ad accertare, tramite il competente ufficio tecnico erariale, l'avvenuta ricostruzione totale o parziale del bene danneggiato dall'evento calamitoso. Per il pagamento di tale contributo vengono concesse anticipazioni alle intendenze di finanza a seguito di apposite richieste delle medesime, recanti l'elenco nominativo delle ditte che hanno riparato, in tutto o in parte, i danni subiti dalle alluvioni.

Nel caso in esame, appena l'intendenza di finanza di Cosenza, esperiti i necessari accertamenti, richiederà l'accreditamento dei fondi occorrenti per l'erogazione del contributo in parola in favore delle ditte aventi titolo, questo ministero non mancherà di provvedere, con ogni sollecitudine, all'accreditamento stesso.

*Il Ministro del tesoro: COLOMBO.*

MARRAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Bonorva (Sassari) il caseggiato scolastico attualmente in uso non potrà essere occupato nel prossimo anno a causa del cedimento del tetto (dopo appena dieci anni dalla sua costruzione) e che il nuovo caseggiato non è ancora utilizzabile a causa del ritardo nel completamento di alcune opere indispensabili per il suo funzionamento, per cui la popolazione scolastica di quel centro corre il pericolo di non poter que-

st'anno seguire con regolarità e profitto i corsi di studio.

Chiede, inoltre, di sapere quali urgenti misure si intendano predisporre per eliminare gli inconvenienti segnalati e assicurare lo svolgimento ordinato e normale dell'anno scolastico. (1456)

RISPOSTA. — S'informa che l'ufficio del genio civile di Sassari ha assicurato che, quanto prima, sarà effettuata la consegna provvisoria del nuovo caseggiato scolastico; a tal fine, è stata interessata l'impresa assuntrice perché entro breve termine provveda al completamento delle rifiniture interne dell'edificio. L'amministrazione comunale, per quanto di competenza, sta provvedendo alla sistemazione dell'area di accesso ed in particolare alla copertura del fognone e all'allacciamento dell'acqua e dell'impianto di illuminazione.

*Il Ministro:* GUI.

MATARRESE, ASSENNATO E SCIONTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il suo parere sulla polemica attualmente in corso sulla stampa locale a proposito delle condizioni di sicurezza del traffico in cui si troverebbe la stazione centrale delle ferrovie statali di Bari.

Secondo qualificati dirigenti sindacali dei lavoratori, le attrezzature della stazione ferroviaria di Bari sarebbero tanto arretrate e inadeguate da mettere fermamente in pericolo la incolumità dei viaggiatori e del personale.

Gli interroganti chiedono di conoscere se, anche alla luce di quanto va emergendo dall'attuale polemica, il ministro ritenga di accelerare la procedura per giungere alla costruzione della nuova stazione ferroviaria di Bari, tante volte promessa e data come imminente. (2027)

RISPOSTA. — La stazione di Bari centrale è attualmente munita di attrezzature di sicurezza e segnalamento rientranti negli schemi stabiliti dalla regolamentazione, che sono in atto anche in altri importanti impianti della rete ferroviaria, e sono tali da garantire la sicurezza dell'esercizio, fermo restando il rispetto delle norme regolamentari ed il corretto operato da parte del personale.

L'azienda ferroviaria ha recentemente realizzato alcune migliorie agli impianti in questione, che assolvono ad una funzione provvisoria, in attesa di affrontare il già previsto completo ammodernamento, non appena sarà stato determinato l'assetto definitivo del piazzale

in relazione alle richieste di radicali trasformazioni presentate dal comune di Bari per esigenze di carattere urbanistico. In merito a queste ultime esigenze, per fronteggiare le quali occorreranno per altro specifici stanziamenti, sono ormai prossimi alla conclusione gli studi condotti in stretta collaborazione tra le ferrovie dello Stato ed il comune.

*Il Ministro:* CORBELLINI.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di escludere dall'elenco delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta, ai fini della disoccupazione stagionale, le lavorazioni per la fabbricazione di oggetti di vetro soffiato o stampato, essendo ormai fundamentalmente mutate le caratteristiche di organizzazione e di lavoro che portarono alla loro inclusione nel predetto elenco, in base all'articolo 76 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, con decreto ministeriale 11 dicembre 1939 e successive modificazioni. (1312)

RISPOSTA. — Il problema dell'aggiornamento della tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1939 è da tempo all'esame di questo ministero il quale, dopo approfondite indagini svolte a mezzo degli ispettorati del lavoro, ha predisposto un nuovo elenco che, già approvato dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione, sarà quanto prima sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali interessate, previsto dal secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la successiva emanazione del provvedimento ministeriale. Nel quadro di tale procedura è stata anche particolarmente esaminata la situazione dei lavoratori dell'industria del vetro, la quale, pertanto, troverà in tale sede la definitiva sistemazione, conforme alle risultanze delle indagini effettuate e che in gran parte corrispondono alle indicazioni contenute nella interrogazione.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Al fine di conoscere se intenda, per tranquillizzare le popolazioni delle zone interessate, assicurare la temporaneità del provvedimento con il quale venne sostituito il servizio ferroviario con il servizio automobilistico nel tratto Castrovillari-Spezano

Albanese (Cosenza), a causa delle lesioni riscontrate sulle pile del viadotto di Cassano Jonio; e, pertanto, se intenda sollecitamente inviare tecnici perché vogliano rilevare quanto occorra fare per assicurare la stabilità dell'opera e conseguentemente garantire la sicurezza del trasporto ferroviario.

L'allarme delle popolazioni, espresso da quelle amministrazioni comunali, trova fondamento nel fatto che la sospensione del servizio ferroviario in altri tratti divenne definitivo. (1255)

**RISPOSTA.** — Effettivamente era stata posta allo studio l'eventualità di una temporanea sospensione del servizio ferroviario sulla linea Lagonegro-Spezzano Albanese a causa delle condizioni del viadotto sito nei pressi di Cassano Jonio che si presentava, a seguito di movimenti del terreno con conseguente cedimento delle fondazioni, notevolmente dissestato e lesionato nella muratura delle pile e degli archi. Era stata, di conseguenza, disposta la sostituzione temporanea della ferrovia con servizi automobilistici limitatamente al tratto Castrovillari-Cassano Jonio, in attesa di poter accertare le effettive condizioni di sicurezza del viadotto citato.

È stata, infatti, eseguita il 30 agosto 1963 una visita sopralluogo, con la partecipazione di funzionari di questo ministero. Da tale visita è risultato che il viadotto, pur necessitando di urgenti lavori di rinforzo e di sostegno, non è in condizioni tali da non consentire, sia pure con le debite precauzioni di esercizio, il mantenimento del servizio ferroviario. Non si avrà, pertanto, alcuna sospensione del servizio ferroviario sul tratto Castrovillari-Cassano Jonio.

È stata, nel contempo, prescritta alla società l'esecuzione dei necessari lavori di rinforzo e di sostegno che dovranno essere eseguiti nel termine di un mese.

*Il Ministro: CORBELLINI.*

**MINASI.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Al fine di conoscere se ritenga di integrare il consiglio generale dell'Ente italiano della moda per il biennio giugno 1963-giugno 1965 con una rappresentanza sindacale dei lavoratori, in quanto, con il suo decreto 15 giugno 1963, ha ammesso la predetta rappresentanza. (1999)

**RISPOSTA.** — L'articolo 11 dello statuto dell'Ente italiano della moda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, relativo alla composizione

del consiglio generale dell'ente stesso, non prevede alcun rappresentante dei lavoratori, per cui non vi è stata alcuna esclusione od omissione al riguardo.

*Il Ministro: TOGNI.*

**MONASTERIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto ad escludere il comune di Cellino San Marco (Brindisi) dal provvedimento di sospensione del pagamento della rata del mese di agosto delle imposte, adottato in favore dei comuni della provincia di Brindisi più colpiti dalle disastrose calamità naturali verificatesi nel corso dell'annata agraria 1962-63.

Per sapere se — ove nel frattempo non sia stato emanato l'invocato provvedimento di esenzione in favore degli agricoltori e contadini più gravemente danneggiati — ritenga, in occasione del pagamento della rata di ottobre, di dovere sanare la predetta incomprensibile omissione nella considerazione che il danno provocato all'agricoltura del comune di Cellino San Marco dalle calamità in parola ha superato l'80 per cento della produzione lorda vendibile, per un valore che si fa ascendere ad oltre 1.200 milioni di lire. (1694)

**RISPOSTA.** — La mancata estensione al comune di Cellino San Marco del provvedimento di sospensione della riscossione delle imposte fondiari disposto, per la decorsa rata di agosto, a favore di altri comuni della provincia di Brindisi è dovuta al fatto che le proposte relative a tale estensione sono pervenute a questo ministero dopo la scadenza della anzidetta rata.

Si desidera, comunque, dare assicurazione all'interrogante che tale sospensione, per la rata di ottobre, è stata già disposta con telegramma in data 9 ottobre 1963.

*Il Ministro: MARTINELLI.*

**MONTANTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi fatti accaduti a Ravi di Grosseto dove la miniera Marchi è stata occupata dai lavoratori a seguito della decisione adottata di licenziare 160 operai su 250 dipendenti, e per conoscere quali urgenti iniziative intenda prendere per sanare una situazione insostenibile e per arrivare urgentemente alla revoca dei licenziamenti. (1925)

**RISPOSTA.** — L'impresa Carlo Marchi, concessionaria della coltivazione della miniera di Ravi, sita nel territorio di Gavorrano, in data

12 settembre 1963 ha invitato l'associazione industriale di Grosseto a dare inizio alla procedura prevista dall'accordo interconfederale 21 aprile 1950 sui licenziamenti collettivi trovandosi nella necessità di ridurre l'organico della miniera di 150 operai, nove impiegati ed un dirigente.

Stando all'assunto dell'impresa, tale determinazione sarebbe dovuta all'aumentato costo della produzione della pirite di ferro, all'anormale riduzione dei prezzi di vendita di questo minerale da parte della Russia, della Jugoslavia e della Spagna ed al disinteresse dell'industria siderurgica italiana ed estera all'impiego delle ceneri di pirite.

Nel corso dei colloqui che il prefetto di Grosseto ha avuto il 18 settembre 1963 con rappresentanti delle organizzazioni sindacali operaie, è stato invero ammesso che la concorrenza straniera costituisce elemento non confutabile della presente crisi nel settore delle miniere piritifere.

Il 23 settembre 1963, presso l'associazione industriali di Grosseto ha avuto luogo (ai sensi dell'accordo interconfederale 21 aprile 1950) la riunione dei rappresentanti della impresa e quelli delle organizzazioni provinciali C.I.S.L., C.G.I.L. ed U.I.L., per esaminare la situazione conseguente all'annunciata riduzione del personale dipendente dal complesso minerario. Dopo ampia discussione le parti hanno reciprocamente preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo. Il giorno successivo, 40 lavoratori hanno occupato la miniera.

Su invito della U.I.L. provinciale, l'ufficio del lavoro di Grosseto ebbe ad esperire immediatamente il tentativo di conciliazione della controversia che si concluse, però, negativamente. Anche il prefetto di Grosseto ha avuto ripetuti colloqui con i rappresentanti dell'associazione industriali e dei lavoratori nell'intendimento di creare favorevoli premesse per una convocazione delle parti; ma poiché, da parte padronale, si è subordinata la partecipazione alla riunione al ripristino della normalità aziendale, mentre i lavoratori hanno manifestato la volontà di perdurare nell'occupazione della miniera, il prefetto ha dovuto abbandonare tale iniziativa.

In data 8 ottobre 1963 il Ministero del lavoro ha convocato le parti per esperire un ulteriore tentativo di conciliazione. In tale occasione l'azienda ancora una volta ha mantenuto ferma la pregiudiziale secondo cui non era possibile trattare il merito della vertenza senza che prima i lavoratori avessero desistito dall'occupazione della miniera. Ha però di-

chiarato che, a sgombero della miniera avvenuto, avrebbe preso in considerazione l'eventualità di corrispondere ai licenziati una somma *una tantum* a titolo di liberalità. Purtroppo, anche questa volta la pregiudiziale cui si è accennato non ha consentito d'intavolare un proficuo colloquio sul merito della vertenza.

Si può comunque assicurare l'interrogante che il Ministero del lavoro è pronto ad esperire gli opportuni interventi ove nuovi fatti determinassero la possibilità di addivenire alla soluzione della questione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.*

**MONTANTI.** — *Al Ministro delle finanze.*

— Per sapere se, di fronte al grande numero di prodotti che con lo sviluppo industriale vengono immessi al consumo, ritenga opportuno stabilire che vengano classificati di volta in volta, dandone immediata e tempestiva comunicazione agli organi periferici competenti, in modo che all'atto del pagamento dell'imposta di consumo si adotti un criterio unico nazionale, evitando lunghe controversie, che spesso si trasformano in un danno enorme per i contribuenti. (2218)

**RISPOSTA.** — L'interrogante ha evidentemente inteso riferirsi a quei generi che, per non essere nominativamente indicati nella tariffa delle imposte di consumo di cui all'articolo 95 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, possono essere ricondotti — ai fini della tassazione — in alcune delle voci generiche introdotte nella cennata tariffa con la legge 2 luglio 1952, n. 703, quali, ad esempio, articoli sportivi, commestibili diversi, materiali elettrici, utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili, ecc.

Invero, al fine di permettere ai comuni una più vasta area di imposizione, il legislatore ha dovuto necessariamente limitarsi ad indicare solo le categorie nelle quali sono riconducibili i numerosissimi prodotti che con il continuo sviluppo industriale vengono immessi al consumo e ciò per evitare che, con una nominativa elencazione dei prodotti stessi, alcuni di essi potessero rimanere esclusi dalla tassazione.

È da considerare, per altro, che ad una analitica classificazione di tutti i prodotti tassabili provvedono nell'ottobre di ogni anno le apposite commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del citato testo unico, sostituito

dall'articolo 11 della pure citata legge n. 703. La composizione di tali commissioni offre la più ampia garanzia, sia per i contribuenti, sia per i comuni, in quanto i primi sono rappresentati da un tecnico della camera di commercio, industria e agricoltura ed i secondi da tre delegati comunali. Nulla impedisce, quindi, che i comuni annualmente segnalino ai propri rappresentanti la opportunità di far classificare dalle dette apposite commissioni i nuovi prodotti tassabili apparsi sui mercati.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

NICOLETTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comune di Longhena (Brescia) è tuttora sprovvisto di ufficio postale, con grave nocumento per la popolazione e per i pensionati che devono recarsi nei paesi vicini per i loro bisogni; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine a questa insostenibile situazione. (1747)

RISPOSTA. — L'amministrazione ha già provveduto da qualche tempo alla raccolta dei necessari dati statistici concernenti il volume del traffico postale e quello delle operazioni a danaro eseguite per conto della popolazione di Longhena che conta solo 624 abitanti (di cui 42 pensionati).

Dai dati acquisiti invero è risultato che detto traffico è di scarsa entità; per cui non sussisterebbero le condizioni indispensabili per far luogo all'invocato provvedimento.

Tuttavia, considerato che la località in argomento è capoluogo di comune, gli organi ministeriali competenti stanno egualmente procedendo al completamento dell'istruttoria e all'uopo hanno già interessato l'amministrazione comunale perché faccia pervenire la delibera consiliare, debitamente approvata dall'autorità tutoria, a perfezionamento dell'impegno già in precedenza assunto in merito alla fornitura, in caso di istituzione dell'ufficio, dei locali da adibire a sede della richiesta agenzia postale.

Allorché l'amministrazione verrà in possesso di detta deliberazione, sottoporrà la pratica alla commissione centrale per gli uffici locali per il prescritto parere.

*Il Ministro:* RUSSO.

ORLANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano stati stabiliti i criteri per l'inquadramento dei cottimisti in servizio presso il Ministero delle finanze, tenuto

conto del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio (ispettorato generale coordinamento e studi), circa la norma stabilita dall'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e di quello espresso dal Consiglio di Stato su alcuni casi riguardanti cottimisti, in particolari condizioni, assunti dal Ministero del tesoro e, in caso affermativo, per conoscere quali essi siano. (1497)

RISPOSTA. — In seguito all'emanazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, questo ministero ha provveduto all'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo — ai sensi dell'articolo 21 della legge citata — di tutti coloro che, comunque assunti e denominati, prestino servizio presso gli uffici finanziari almeno dal 12 aprile 1962 e siano in possesso dei prescritti requisiti.

Tuttavia, per alcuni casi di specie, sono emerse delle perplessità circa la effettiva portata da attribuire alla norma, in relazione a particolari questioni quali:

1) interruzione del servizio per cause non imputabili agli interessati (servizio militare, gravidanza e puerperio, infermità comprovata, esaurimento dei fondi erogati per il lavoro a cottimo);

2) età minima occorrente per l'inquadramento tra il personale non di ruolo;

3) possibilità o meno di collocare nella IV categoria il personale sprovvisto di qualsiasi titolo di studio;

4) validità o meno di alcuni titoli di studio (quale ad esempio l'abilitazione magistrale) per l'inquadramento nella II categoria del personale non di ruolo;

5) possibilità o meno d'inquadrare nella categoria superiore coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, dopo la data di entrata in vigore della legge.

In merito alle questioni sopra accennate, questo ministero con nota del 6 maggio 1963 ha proposto un quesito alla Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio studi e legislazione — la quale, dopo aver espresso un primo parere interlocutorio ed aver sentito in merito l'avviso del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — e dell'ufficio riforma dell'amministrazione, si è pronunciata definitivamente con nota del 3 agosto 1963.

Inoltre, questa amministrazione ha anche acquisito copia di un parere del Consiglio di Stato, sezione terza, in data 5 febbraio 1963, richiesto dal Ministero del tesoro — direzione generale dei danni di guerra — e concernente l'applicazione dell'articolo 25 del-



la legge 12 agosto 1962, n. 1290, analogo all'articolo 21 della citata legge n. 959, ma limitato ai soli casi di interruzione dal servizio non imputabili agli interessati, per il personale amministrato dalla predetta direzione generale.

In relazione ai cennati pareri si desidera dare assicurazione che sono in corso di elaborazione da parte di questo ministero i criteri di massima da seguire per procedere all'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, dei cottimisti trovantisi nelle particolari condizioni surriportate.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

**PALAZZOLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga, rispondendo a senso di giustizia, di sospendere i collocamenti in pensione per limiti di età dei funzionari statali fino a quando non sarà provveduto al conglobamento dello stipendio. (1360)

**PALAZZOLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga di predisporre la proroga del collocamento in quiescenza degli impiegati statali nati nel 1899, ex combattenti nella prima guerra mondiale, che dovrebbero essere collocati a riposo nel gennaio 1964, così come è stato fatto per i cancellieri degli uffici giudiziari.

Si tratta di una categoria di pochi benemeriti che nelle ore tragiche di Caporetto salvarono la patria da un irreparabile disastro e pertanto meritano la riconoscenza della nazione. (1614)

**RISPOSTA.** — Come è noto, già nel corso della precedente legislatura sono state presentate diverse proposte — alcune riguardanti la generalità dei dipendenti statali, altre i soli ex combattenti — per la proroga della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per consentire agli impiegati più anziani di maturare il limite massimo di servizio pensionabile, godendo per un più lungo periodo di tempo degli assegni di servizio attivo.

Si fa presente che sono all'esame della prima Commissione della Camera dei deputati le proposte n. 115, n. 117 e n. 263, presentate rispettivamente dai deputati Tozzi Condivi, Durand de la Penne, Pertini ed altri.

Per quanto concerne in particolare gli ex combattenti, occorre, per altro, tener presente che il ritardo con il quale essi sono entrati alle dipendenze della pubblica amministrazione non reca alcun danno agli in-

teressati, dato che le vigenti disposizioni fanno considerare utile agli effetti determinativi del trattamento di quiescenza il servizio militare, con le dovute maggiorazioni per particolari meriti combattentistici acquisiti.

*Il Ministro della riforma burocratica:*  
LUCIFREDI.

**PELLEGRINO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il 29 ottobre 1962 alle ore 17,30 circa sul treno Palermo-Roma-Firenze all'altezza di Fabbro-Scala in prossimità di Firenze s'è verificato un grave incidente ch'è costato la morte di certo Barraco Baldassare da Marsala, per l'improvvisa apertura di uno sportello; per sapere, inoltre se sul fatto sia stata aperta una inchiesta, quali siano state le conclusioni e se ritenga che l'amministrazione delle ferrovie debba indennizzare la famiglia Barraco per la grave disgrazia capitatale. (1766)

**RISPOSTA.** — Alle ore 5,48 del giorno 29 settembre 1962 il signor Barraco Baldassare cadde dal treno nel tratto compreso tra le stazioni di Fabro-Ficulle e Città della Pieve rimanendo ucciso.

Il luttuoso incidente poté verificarsi in quanto il Barraco, nel recarsi alla ritirata della carrozza nella quale viaggiava, azionò, probabilmente perché assonnato, la maniglia dello sportello esterno anziché quella della ritirata.

L'inchiesta collegiale all'uopo svolta si è conclusa il 18 dicembre 1962 escludendo qualsiasi responsabilità a carico dell'azienda ferroviaria.

L'autorità giudiziaria ha disposto da parte sua l'archiviazione degli atti, con decreto in data 17 dicembre 1962, non essendo emerso alcun elemento di reato.

Non essendo impegnata la responsabilità delle ferrovie dello Stato non è possibile corrispondere ai famigliari del Barraco alcuna somma.

*Il Ministro:* CORBELLINI.

**PRETI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la Cassa depositi e prestiti non concede alla cooperativa edilizia a responsabilità limitata « La tecnica Malpighi » di Bologna il mutuo richiesto per la costruzione degli alloggi sociali per i propri soci, modesti impiegati dello Stato. (1238)

RISPOSTA. — Per direttive del proprio consiglio di amministrazione, la Cassa depositi e prestiti, attualmente impegnata a fronteggiare le richieste degli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche rispondenti ai bisogni essenziali e di maggiore urgenza sociale, ha dovuto sospendere la concessione dei mutui a tutte le cooperative edilizie.

L'intervento, nel settore dell'edilizia popolare ed economica, è stato perciò limitato a favore dei soli I.A.C.P. ed all'« Incis » i quali provvedono alla costruzione di alloggi per la generalità di cittadini, giusta le loro leggi istitutive.

*Il Ministro:* COLOMBO.

PRETI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga necessario ed urgente rendere più idonea ed efficiente l'attuale illuminazione della pista dell'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale, ora molto scarsa, in modo da assicurare le operazioni di decollo e di atterraggio degli aerei in servizio di linea Roma-Bologna e viceversa, i quali sono costretti ad adottare gli orari di volo alle ore luce del giorno, proprio in dipendenza della carenza lamentata. (1959)

RISPOSTA. — È in corso di montaggio l'impianto di illuminazione sulla pista dell'aeroporto di Bologna e si prevede che l'impianto stesso sarà pronto entro ottobre.

Per la completa agibilità notturna dell'aeroporto, però, è necessario eliminare alcuni ostacoli e provvedere a segnalare, sia di giorno che di notte, alcuni altri.

In un primo tempo, poiché per ragioni tecniche non è stato possibile attuare l'intero programma, si è disposto per la realizzazione immediata di una parte di esso e precisamente: per la illuminazione della pista e segnalazione degli ostacoli; per la costituzione di un controllo di avvicinamento e determinazione delle relative procedure. Quanto sopra, per poter permettere, in piena sicurezza, sia pure con qualche penalizzazione per quanto riguarda la regolarità dei servizi, gli arrivi all'aeroporto di Bologna nelle ore crepuscolari. Per la sistemazione definitiva, al fine di rendere strumentalmente agibile l'aeroporto, è in corso un programma per la installazione di un impianto I.L.S. (*instrument landing system*); si sta concretando il piano di rimozione di alcuni ostacoli; si sta provvedendo per quanto riguarda l'assistenza al volo.

È da far presente che, nonostante tutto l'impegno posto per la soluzione di detti problemi ed i compromessi effettuati per reperire

i finanziamenti necessari, tale soluzione impone tempi tecnici al di sotto dei quali non si può scendere per non arrecare pregiudizio alle esigenze ed alla sicurezza del volo.

Infine si assicura che la questione viene seguita con vigile, quotidiana ed ininterrotta attenzione.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:* CORBELLINI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali decisioni siano state raggiunte circa la pressante, indilazionabile questione dell'aeroporto intercontinentale di Firenze per il quale con decreto 12 agosto 1963 è stata costituita la circoscrizione comprendente tutte le province della Toscana e quella di La Spezia.

L'interrogante fa presente che Firenze, quale centro turistico di preminente importanza e quale centro di esportazione di tessuti e merci pregiate, apporta centinaia di miliardi di valuta estera al bilancio dello Stato e che la carenza di un efficiente collegamento aereo pregiudica queste due basilari attività.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro ritenga indispensabile, nelle more, istituire immediatamente un collegamento aereo giornaliero fra Milano e Roma e viceversa con scalo a Firenze per il trasporto di passeggeri e di merci. (2126)

RISPOSTA. — Sembra opportuno chiarire in primo luogo che nessuna concessione esiste fra il contenuto del decreto ministeriale dell'11 agosto 1963 col problema della costruzione di nuovi aeroporti.

Infatti, l'anzidetto decreto ha lo scopo di determinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, la sede delle varie circoscrizioni di aeroporto ed i limiti territoriali di competenza di ciascuna circoscrizione.

Ciò premesso, per quanto concerne l'opportunità di creare un aeroporto intercontinentale nella città di Firenze, risulta che le città toscane, gli enti locali, i centri industriali e le diverse correnti politiche, sono in pieno disaccordo.

Da parte di molti si opina che il grande aeroporto di Pisa sia largamente sufficiente per tutta la Toscana.

Gli ambienti pratesi avversano la costruzione dell'aeroporto nel timore che esso venga impiantato a Sant'Angelo e Lecore il che verrebbe ad ostacolare l'espansione industriale della città di Prato.

Dal punto di vista obiettivo possono farsi due ordini di considerazioni: se sia proprio necessario a Firenze un aeroporto intercontinentale o se sia sufficiente un aeroporto domestico; data la difficoltà orografica della zona, come reperire la località adatta per costruire l'aeroporto in conformità alle norme I.C.A.O. È ovvio che la località per un aeroporto domestico si potrebbe reperire con maggiore facilità.

L'organismo proposto all'A. C., in attesa che gli enti, i ceti e le correnti locali trovino un punto di incontro, si è dovuto limitare a prevedere di massima la costruzione di un aeroporto a Firenze, includendolo nella voce « aeroporti vari » del piano quinquennale recentemente elaborato.

Per ciò che concerne l'immediato inserimento dello scalo di Firenze in uno dei collegamenti giornalieri Roma-Milano e viceversa, si deve far presente che tutti i servizi aerei esistenti in tale percorso sono disimpegnati con aeromobili le cui caratteristiche non consentono l'atterraggio nell'attuale aeroporto di Peretola.

La città di Firenze è servita nel periodo estivo da un collegamento aereo in ore diurne fra Roma e Venezia e viceversa operato dalla società S.A.M., in subconcessione da parte della società Alitalia.

Non risulta che esista, allo stato attuale, un potenziale di traffico che possa, nel periodo invernale, giustificare una linea con scalo a Firenze, tenuto conto che i passeggeri estivi sono nella maggioranza turisti stranieri.

Per altro, le condizioni orografiche della zona, dove l'aeroporto di Peretola è ubicato, escludono la possibilità della sua agibilità strumentale.

In conseguenza, la linea non potrebbe essere effettuata se non in ore diurne ed anche in tali ore sarebbe subordinata all'esistenza di condizioni atmosferiche sufficientemente favorevoli, su cui nella stagione invernale non si può fare alcun affidamento, con la conclusione che agli utenti non potrebbe essere offerta alcuna garanzia in ordine alla regolarità della linea.

Il ministero tuttavia continuerà a seguire con ogni attenzione il problema dei collegamenti aerei interessanti Firenze e non mancherà di dare attuazione a qualunque accettabile soluzione.

*Il Ministro: CORBELLINI.*

RAFFAELLI, BERAGNOLI, SOLIANO E LENTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga di do-

ver adottare al fine di ovviare gli inconvenienti verificatisi a seguito della entrata in vigore del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, nel senso di accogliere le deliberazioni ed i voti che in proposito hanno preso ed espresso gli enti locali e sulle quali deve pronunciarsi il ministro delle finanze.

È noto che le predette deliberazioni e voti sono stati originati da:

1) il vigente sistema per il conferimento delle esattorie comunali è tale che di fatto la durata decennale dell'appalto si trasforma in un incarico a tempo indeterminato allo stesso appaltatore e perfino ai suoi eredi per la pratica impossibilità di procedere a eventuali sostituzioni mediante nuove aste;

2) l'evidente contrasto fra le norme transitorie del testo unico in parola e lo spirito delle legge delega del 6 novembre 1952, n. 1608;

3) la constatazione di una rinuncia all'espletamento delle aste che si ripete ormai da 30 anni creando in tale modo condizioni di privilegio per i privati appaltatori a tutto danno della pubblica amministrazione.

Gli interroganti desiderano infine sapere se il ministro intenda o meno promuovere nuovi provvedimenti atti a garantire una disciplina della materia che escluda non solo gli inconvenienti lamentati, ma, soprattutto ogni speculazione e profitto privato su di un servizio di esclusivo interesse pubblico. (1748)

**RISPOSTA.** L'istituto della conferma non è nuovo negli appalti esattoriali ma risale al primo testo unico che ha regolato il servizio della riscossione dei pubblici tributi, 20 aprile 1871, n. 192.

L'esperienza ha dimostrato l'utilità e la convenienza del cennato istituto non soltanto per lo Stato e per gli enti impositori, ma anche per i contribuenti in quanto ha consentito di mantenere in servizio agenti di provata capacità ed esperienza, non solo, ma ha contribuito a mantenere nei limiti delle esigenze il costo del servizio medesimo.

L'alea delle aste, soggette al gioco della concorrenza, non avrebbe potuto, con assoluta certezza, far conseguire analoghi risultati giacché, come si è potuto constatare in più casi, al minor costo conseguito non si è accompagnata la regolarità della gestione con pesanti conseguenze a danno dello Stato, degli enti impositori e soprattutto dei contribuenti.

Inoltre, non esiste contrasto fra le norme transitorie del titolo IX del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che detta disposizioni per il conferimento delle esattorie per il decennio 1964-1973, con lo spirito della legge delega 6 novembre 1962, n. 1608, in quanto è di tutta evidenza che il testo unico 15 maggio 1963, n. 858, sarebbe rimasto inoperante ove non fossero stati adottati accorgimenti per permetterne l'applicazione con effetto immediato, come del resto avviene con qualsiasi norma legislativa che regoli una determinata materia. La necessità di tali disposizioni è dimostrata anche dal fatto che nessuna obiezione è stata mossa né in sede di formazione di esse norme, né in sede di perfezionamento e della successiva registrazione presso la Corte dei conti del cennato testo unico n. 858.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

REALE GIUSEPPE, AMODIO, SAMMARTINO, CAIAZZA E VALIANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, premesso:

1) che al primo comma dell'articolo 33 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1963 è previsto l'inizio delle operazioni di conferimento delle nomine da parte dei provveditori non oltre il 1° settembre 1963;

2) che il 30 settembre 1963 — sesto comma dell'articolo 33 — cessano di essere operanti tutte le riserve espresse in ordine a precedenti accettazioni e le relative nomine diventano tassativamente definitive, non essendo più consentito accettare con riserva le nomine pervenute dopo la data suindicata; se ritenga indispensabile prorogare al 31 ottobre il termine di cessazione del diritto di accettazione, con riserva da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali, dal momento che le nomine potranno essere conferite dai provveditori solo dopo che i vincitori di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 831, avranno assunto servizio il 1° ottobre. (1888)

RISPOSTA. — Con telegramma circolare del 28 settembre 1963, il termine per l'accettazione con riserva delle nomine degli insegnanti non di ruolo è stato prorogato dal 30 settembre al 23 ottobre 1963.

*Il Ministro:* GUI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se sarà disposta l'istituzione della scuola media unificata a Ruviano (Caserta). (1773)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Caserta ha assicurato, in data 2 ottobre 1963, che, ai sensi della circolare ministeriale del 12 agosto 1963, n. 269, autorizzerà il funzionamento in Ruviano — comune avente una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti — di una prima classe staccata di scuola media.

*Il Ministro:* GUI.

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati, in linea generale, adottati per la pratica attuazione dell'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che prevede una speciale indennità da assegnare al personale degli uffici finanziari addetto agli apparati grafici e da stampa.

In particolare per conoscere i motivi per cui, mentre sono state impartite disposizioni in merito agli uffici distrettuali delle imposte, non ne siano state invece impartite alle intendenze di finanza, dove pure esistono le attrezzature in questione; quale sarà, infine, il criterio in base al quale si procederà al riconoscimento dei requisiti necessari per l'assegnazione della predetta indennità, tenuto anche conto che allo stato attuale molti dirigenti di uffici periferici si sono espressi negativamente circa la esistenza delle attrezzature di cui al prefato articolo nei propri uffici (e ciò per evidente errata interpretazione della norma ed in pieno contrasto con la realtà dei fatti, dato che in quasi tutti gli uffici, com'è ovvio, esistono macchine grafiche di vario genere). (579)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ha esteso al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici, elettrocontabili e per la bollatura a punzone dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, l'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, con le modalità dal cennato articolo previste.

Al riguardo si premette che l'articolo 15 sopraccitato stabilisce, al secondo comma, che il personale addetto a ciascun centro meccanografico, deve essere previsto da apposito decreto del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro.

D'altra parte, la circolare del Ministero del tesoro del 13 giugno 1959, n. 101, concernente l'applicazione dell'anzidetta legge n. 324, prescrive alla lettera o) che le amministrazioni interessate, prima di predisporre il chiesto provvedimento formale indispensabile per l'attribuzione dell'indennità in questione, comunichino al ministero medesi-

mo — Ragioneria generale dello Stato — per ogni centro meccanografico, il relativo contingente di personale. Prescrive, inoltre, che il decreto dovrà essere predisposto dalle singole amministrazioni solo dopo che il Ministero del tesoro avrà comunicato il proprio assenso sulla base delle suddette notizie.

In relazione a quanto suesposto, le singole direzioni generali di questo ministero hanno provveduto al rilevamento presso i dipendenti uffici dei necessari elementi (numero, tipo ed ubicazione degli apparati, elencazione delle macchine, personale addetto e relative qualifiche).

Per quanto, in particolare, concerne gli apparati in funzione presso l'amministrazione centrale e le intendenze di finanza, tale rilevamento è stato curato dalla direzione generale degli affari generali e del personale che con nota 6 febbraio 1963 di protocollo n. 32120, ha trasmesso al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — il prescritto prospetto contenente gli elementi surriportati.

Ottenuta al riguardo, con nota del 16 aprile 1963, n. 112428, l'adesione del cennato dicastero, si è provveduto a predisporre uno schema di decreto con il quale è stato fissato il contingente di personale addetto agli apparati in parola; tale schema è stato trasmesso al Ministero del tesoro per la controfirma con nota del 16 maggio 1963, n. 37502.

In pari data, è stato anche chiesto al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di questo ministero per gli esercizi 1962-63 e 1963-64, con uno stanziamento, rispettivamente, di lire 3.500.000 e di lire 4 milioni, corrispondente al previsto fabbisogno per il pagamento delle indennità di che trattasi.

Il decreto ministeriale anzidetto, controfirmato dal ministro del tesoro, è stato restituito a questo ministero con nota del 9 luglio 1963, di protocollo n. 132702, ed in data 12 luglio è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Tale registrazione è avvenuta il 9 agosto 1963, registro 27, foglio 146, finanze.

In data 16 settembre 1963 il Ministero del tesoro ha comunicato a questa amministrazione l'avvenuta istituzione del capitolo concernente l'indennità in parola, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa in funzione presso questo ministero e le intendenze di finanza, e l'avvenuta iscrizione in esso della somma sufficiente per i relativi pagamenti limitatamente all'esercizio 1962-1963.

Sono, pertanto, in corso le operazioni per il pagamento della predetta indennità agli aventi diritto, per l'attività svolta nel periodo 14 agosto 1962 - 30 giugno 1963.

Nel contempo, è stato sollecitato al Ministero del tesoro lo stanziamento dei fondi per i pagamenti da effettuare a detto titolo durante il corrente esercizio 1963-1964.

Si soggiunge, infine, che l'indennità di cui trattasi viene corrisposta, per ogni giornata di effettivo lavoro, al personale che è risultato addetto agli apparati previsti dall'articolo 5 dell'accennata legge n. 959 e che, in ordine all'esistenza di tali apparati, anche al fine di avviare a quanto segnalato nell'ultima parte dell'interrogazione, è stata già richiamata l'attenzione dei titolari degli uffici.

*Il Ministro: MARTINELLI.*

ROMEO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti e piani di produzione intendano adottare per contrastare l'importazione sempre crescente della produzione automobilistica straniera sul nostro mercato, per aumentare il flusso della nostra esportazione e per mantenere integro il valore del mercato interno, tenendo presente:

a) che, malgrado il ritmo della produzione italiana sia aumentato, alla fine dell'anno nell'esportazione si supererà di poco la cifra dell'anno precedente;

b) che il programma di investimenti dell'industria italiana si trova in ritardo rispetto alle impreviste domande sia del mercato interno sia del mercato straniero;

c) che le consegne delle autovetture italiane (specie per le cilindrato inferiori ai 1.300 centimetri cubici) vanno da 4 a 6 mesi; il che spiega l'incremento delle importazioni, che nel primo semestre di quest'anno raggiungono circa 100 mila unità e che, alla fine dell'anno 1963, raggiungeranno le 200 mila unità, segnando un aumento di oltre il 65 per cento rispetto alle previsioni, senza tener calcolo della produzione estera montata in Italia che, in effetti, deve essere considerata in aumento delle importazioni e in detrazione della produzione italiana;

d) che, mentre in Italia non vengono fatte le basi per un incremento dei piani della produzione automobilistica, altre nazioni hanno già in attuazione un incremento della produzione (la Renault, ha destinato l'aumento del suo capitale alla costruzione di una nuova fabbrica, che avrà una produzione di

1.000 unità al giorno, e l'America, con la dichiarata finalità di impadronirsi del mercato europeo e particolarmente di quello italiano, sta investendo cospicui capitali per la produzione automobilistica in Germania e in Francia). (1589)

RISPOSTA. — *a)* La produzione italiana di autoveicoli raggiungerà nel 1963, in base all'attuale ritmo produttivo, circa 1.170.000 unità con un aumento quindi del 23,7 per cento rispetto al 1962 che fu di 946 mila unità.

Di fronte a tale rilevante sviluppo produttivo, si è avuto un eccezionale aumento della richiesta del mercato interno. Si prevede che le immatricolazioni al P.R.A. raggiungeranno al 31 dicembre 1963 1.050.000 autoveicoli con un aumento quindi del 50 per cento rispetto al 1962 (703 mila unità).

Le esportazioni di autoveicoli italiani per il corrente anno possono considerarsi sullo stesso livello del 1962 (circa 320 mila unità). Il mancato incremento delle esportazioni viene attribuito principalmente al forte aumento della richiesta del mercato interno, pur non escludendo la sempre più vivace concorrenza esistente sui mercati esteri.

L'eccezionale aumento della richiesta ha favorito ovviamente anche le importazioni di autoveicoli che, secondo le previsioni, raggiungeranno nel 1963 circa 210 mila unità (110 per cento in più rispetto al 1962).

La sensibile ma, d'altra parte, già prevista ascesa delle importazioni degli autoveicoli, seguita all'abolizione dei contingenti attuata all'inizio del 1962, è un aspetto particolare dell'incremento del tenore di vita e dei consumi del popolo italiano, conseguente principalmente all'aumento delle retribuzioni individuali, alla riduzione dei prezzi di taluni tipi di autovetture estere ed al miglioramento delle loro condizioni di garanzia e di assistenza.

Poiché non è presumibile che le richieste continuino ad accrescersi con lo stesso ritmo, si prevede, fin dal prossimo anno, una maggiore intensità delle correnti di esportazioni ed un tasso d'incremento delle importazioni notevolmente minore, tenendo anche presente che il previsto abbattimento della protezione doganale è stata in gran parte attuata nell'area comunitaria da cui provengono quasi la totalità degli autoveicoli importati.

*b)* In base ai programmi di ampliamento ed ammodernamento degli impianti per far fronte alle previste maggiori richieste, sono stati effettuati complessivamente dal settore automobilistico investimenti fissi (oltre agli

ammodernamenti) valutati in 115 miliardi di lire nel 1961, 105 nel 1962 e 93 nel 1963. Per il prossimo triennio gli investimenti saranno dell'ordine di 100 miliardi di lire l'anno.

*c)* La dilazione delle consegne mediamente intorno a tre-quattro mesi, può ritenersi non eccessiva, specialmente nei periodi di aumento delle richieste;

*d)* Da parte delle principali industrie automobilistiche italiane vi è un notevole impegno per l'attuazione di piani diretti ad un aumento della produzione, come dimostrato dalla entità degli investimenti indicati al punto *b)*; sono sorti infatti nuovi e grandi stabilimenti con modernissime attrezzature, a Mirafiori Sud (FIAT), Arese (Alfa Romeo) e Chivasso (Lancia).

In relazione a quanto sopra non si vede quali speciali provvedimenti potrebbero essere adottati per contrastare le importazioni e favorire le esportazioni di autoveicoli, senza venire meno agli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia.

Si ritiene, comunque, di poter concludere osservando come la produzione automobilistica italiana trovi elementi favorevoli per la sua ulteriore espansione sia nella ancora limitata densità di circolazione degli autoveicoli per abitante, sia nella tendenza all'aumento del reddito nazionale — che accresce la capacità di acquisto dei consumatori — sia nell'imponente programma di ammodernamento e sviluppo della rete stradale italiana e sia infine nelle accresciute aspirazioni degli strati sociali a motorizzarsi non appena soddisfatti i bisogni primari.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: TOGNI.*

ROSSINOVICH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per dare rapidamente corso alle opere relative alla sistemazione dei problemi ferroviari della città di Sesto San Giovanni (Milano). Ciò in considerazione del fatto che fin dal 1952 l'amministrazione comunale faceva presente a quella ferroviaria l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione degli edifici della locale stazione ferroviaria e alla costruzione di un sottopasso al chilometro 6,093 al posto dell'attuale passarella scomoda e pericolosa.

In data 7 novembre 1957 il ministro rispondeva ad interrogazioni parlamentari e ad inviti del sindaco assicurando che i problemi ferroviari di Sesto San Giovanni sarebbero stati tenuti nella massima considerazione.

Successive trattative fra l'amministrazione comunale e quella delle ferrovie dello Stato si conclusero con la convenzione approvata con atto consigliere in data 30 gennaio 1963, n. 8, approvato dalla giunta provinciale amministrativa in data 5 marzo 1963, per cui il comune si assumeva l'onere di lire 223.700.000, quale concorso spesa per una sistemazione organica dei vari problemi.

In seguito all'aumento dei prezzi della manodopera e dei materiali, il compartimento di Milano chiedeva in data 8 giugno 1963 che il comune deliberasse un aumento del contributo da lire 233.700.000 a lire 277.840.000.

Il comune adottava subito tale misura approvata anche dalla giunta provinciale amministrativa il 30 agosto 1963.

In data 3 settembre 1963, protocollo 76824, l'amministrazione comunale sollecitava nuovamente l'esecuzione dei lavori al fine di non trovarsi costretta, a causa di nuovi ritardi, a dover assumere ulteriori maggiori oneri finanziari e per dare l'ormai improrogabile soluzione ad un problema strutturale importante in eguale misura per la città e per le ferrovie dello Stato. (2032)

**RISPOSTA.** — La sistemazione della stazione di Sesto San Giovanni è stata approvata dai competenti organi ferroviari con provvedimento in data 30 luglio 1963, che contempla, fra l'altro, la ricostruzione del fabbricato viaggiatori e dipendenze a circa un chilometro verso Monza, rispetto all'attuale, nonché la sostituzione dell'esistente passarella al chilometro 6+063 con un nuovo sottovia al chilometro 6+082, in conformità con gli accordi intercorsi con il comune di Sesto San Giovanni.

A seguito di detta approvazione, si sta procedendo con sollecitudine allo studio dei progetti esecutivi di talune opere, con particolare riguardo al fabbricato viaggiatori, e nel contempo, viene dato corso all'espletamento delle pratiche relative all'appalto dei singoli lavori secondo apposita successione programmatica.

*Il Ministro:* CORBELLINI.

**SAMMARTINO, TITOMANLIO VITTORIA, SORGI, ROMANATO, DAL CANTON MARIA PIA, FUSARO, COLASANTO, CANESTRARI, AMADEI GIUSEPPE E REALE GIUSEPPE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se ritenga opportuno ed urgente disporre che, a richiesta, restino — per ora sia pure con assegnazione provvisoria — nella

stessa sede in cui da decenni lodevolmente insegnano, quei docenti immessi recentemente nei ruoli ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, specie quando nella sede e scuola di provenienza sussistano — già da molti anni — ore d'insegnamento in numero tale da costituire cattedra e che, altrimenti, dovrebbero essere attribuite ad insegnanti non di ruolo, con la conseguente discontinuità didattica e disgregazione di numerosissimi nuclei familiari. Molti di tali docenti stabili sono altresì in possesso di nomina triennale, a suo tempo conferita dal competente provveditorato agli studi, per gli anni scolastici 1962-63, 1963-1964 e 1964-65;

2) se, inoltre, ritenga — nell'interesse soprattutto della scuola — disporre un sollecito provvedimento inteso a dare immediato riconoscimento giuridico di cattedre nei ruoli organici ordinari a quegli insegnamenti i quali — specie con l'entrata in vigore della nuova scuola media unica — hanno un numero di ore tale da garantire pienamente e largamente il completo trattamento di cattedra, sotto ogni aspetto;

3) se, infine, sia a conoscenza — con riferimento appunto alla domanda di cui al precedente n. 2) — che esistono scuole le quali pur conservando, da oltre un ventennio, e per taluni insegnamenti, un numero di ore da costituire senz'altro cattedre, tali insegnamenti non sono ancora considerati nell'organico delle scuole stesse. (1742)

**RISPOSTA.** — Nel procedere alle nomine e alle assegnazioni di sede nei confronti degli insegnanti assunti in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'amministrazione ha utilizzato tutti i posti di organico vacanti, ossia tutti quelli, che a norma di legge, fossero da considerare disponibili agli effetti delle nomine. Nell'ordine risultante dalle graduatorie, le sedi sono state assegnate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.

Invero, su circa 20 mila nomine conferite, i tre quarti degli insegnanti nominati hanno ottenuto una delle sedi richieste.

Naturalmente non si è ignorata la situazione di disagio degli insegnanti che, per obiettiva impossibilità, non hanno potuto ottenere alcuna delle sedi desiderate: anche per questa categoria l'amministrazione ha tenuto conto delle preferenze espresse, provvedendo, nei limiti imposti dalla situazione degli organici, ad assegnare gli interessati a sedi non lontane da quelle ambite.

Non si è tralasciato, infine, di vagliare i possibili rimedi diretti ad attenuare il disagio di coloro che, per obiettiva necessità, hanno ottenuto sedi lontane da quelle richieste.

Non si è potuta, per altro, assecondare la proposta suggerita dall'interrogante, che è intesa a mantenere gli insegnanti nominati nelle cattedre che essi ricoprivano nel decorso anno, in qualità d'incaricati o di supplenti.

In via preliminare, la soluzione proposta non è sembrata indenne da censura sotto il profilo della legittimità: se è vero, infatti, che mediante i concorsi si attua, innanzi tutto, l'interesse della scuola, ossia in concreto si tutela l'esigenza di coprire con personale di ruolo le cattedre vacanti, è anche vero che l'amministrazione non può, in via di principio, adottare alcun provvedimento che con tale interesse contrasti, né poteva, quindi, nel caso in esame, mantenere inalterata, sia pure nei termini espressi dall'interrogante, la situazione preesistente all'espletamento di concorsi.

Per altro verso, la soluzione proposta si è rivelata tecnicamente non realizzabile. E da considerare, infatti, che essa, in non pochi casi avrebbe leso anche l'interesse di coloro che, per ragione di graduatoria, avevano scelto una sede di proprio gradimento e tale sede intendevano raggiungere, ancorché essa, nel decorso anno, fosse stata assegnata, per incarico, ad altro insegnante.

D'altronde, la soluzione proposta non sarebbe stata estensibile a tutti gli interessati, in quanto non tutti i nominati per effetto della legge n. 831 avevano insegnato, nel precedente anno, in qualità d'incaricati. In ogni caso, anche per gli insegnanti che nel decorso anno avevano ottenuto un incarico d'insegnamento, vi è stata spesso discordanza fra la cattedra già coperta per incarico e quella assegnata per effetto della nomina in ruolo.

Ciò premesso, si deve precisare che il ministero non ha mancato di attuare quelle misure che legittimamente potevano essere attuate per diminuire il disagio degli insegnanti interessati.

In concreto, sono state prefigurate talune ipotesi che, per loro natura, sfuggono alla responsabilità di qualsiasi arbitrio: madri che debbono provvedere all'allattamento (la ipotesi era già contemplata per il personale delle scuole elementari), grandi invalidi, insegnanti ciechi e casi simili.

Per queste ipotesi — che configurano situazioni eccezionali — si è consentito di attuare spostamenti idonei ad attenuare l'eccezionale disagio.

Infine, si è proceduto alle rettifiche di sedi che è stato possibile effettuare in conseguenza delle rinunce d'insegnanti che hanno partecipato a diversi concorsi e hanno vinto più cattedre.

Per quanto attiene al problema dell'aggiornamento degli organici, si rileva che l'articolo 23, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, stabilisce che, entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole d'istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in vigore.

Si ritiene che tale strumento normativo consentirà di risolvere, secondo le concrete disponibilità di bilancio, il problema dell'aggiornamento degli organici.

*Il Ministro: GUI.*

SAMMARTINO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

a) il signor Giuseppe Palumbo, titolare — fin dal 1943 — di derivazione di acqua dal fiume Sangro, in località Renaro, per azionamento di mulino a ritrecine in agro di Castel del Giudice (Campobasso), essendo stato distrutto per fatto di guerra il proprio impianto, non ha utilizzato più la concessione stessa, né l'impianto è stato ricostruito;

b) malgrado tali circostanze, tutte documentate, il Palumbo viene gravato del peso dei canoni, proprio come se egli fosse in piena ed indisturbata attività;

c) che, trattandosi così chiaramente di caso di forza maggiore, di distruzione dell'azienda, che giustificava il titolo della concessione, il Palumbo non esercita più, dal novembre del 1943, l'attività molitoria.

Per conoscere, tutto ciò premesso, se, anche ai sensi dell'articolo 55, lettera a) ed e) della legge sulle acque pubbliche, approvata con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed aggiunte, non ritengano giusto ed equo che il titolare della concessione stessa venga liberato di oneri tanto gravosi, che colpiscono tuttora, inspiegabilmente, il titolare di un'azienda inesistente, per di più sinistrato di guerra, di un centro del Molise raso al suolo e che, per altro, non è ancora riuscito a vedere definita neppure la pratica inerente agli indennizzi per danni di guerra. (1853)

RISPOSTA. — Con decreto 28 maggio 1921, n. 2126, il Ministero dei lavori pubblici assen-



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

tiva alla ditta Liberatore Giuseppe e De Luca Domenico Antonio la concessione di derivare dal fiume Sangro moduli 5,80 di acqua per produrre, sul salto di metri 4,70, la potenza nominale di cavalli-vapore 36 (pari a chilowatt 26,74), allo scopo di azionare un mulino in contrada Renaro, tenimento di Castel del Giudice.

Tale utenza veniva riconosciuta a titolo gratuito fino al 31 gennaio 1947.

Con istanza in data 9 novembre 1953, la ditta Palumbo Giuseppe, divenuta titolare di fatto della derivazione, chiedeva il rinnovo trentennale della derivazione stessa nonché l'esonero temporaneo dal pagamento dei canoni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 638, essendo il suddetto mulino andato distrutto a causa di eventi bellici il giorno 26 novembre 1943. Con la stessa istanza la ditta in parola dichiarava di voler ripristinare il mulino entro il 31 dicembre 1954.

A seguito di ciò veniva effettuato un sopralluogo da parte del competente ufficio del genio civile di Campobasso, il quale con rapporto 16 luglio 1958, n. 13640, riferiva che effettivamente la distruzione del mulino era avvenuta nella data suindicata, esprimendo però l'avviso che l'esonero dal pagamento del canone poteva accordarsi limitatamente ad un triennio e, precisamente, dal 26 novembre 1943 al 31 dicembre 1946, periodo di tempo ritenuto sufficiente per la ricostruzione del mulino stesso.

In base a tali risultanze, con decreto 2 gennaio 1959, n. 48036/53315, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e Molise, competente a provvedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, rinnovava la concessione a favore della ditta Giuseppe Palumbo per anni 30 a decorrere dal 1° febbraio 1947, subordinatamente all'osservanza delle condizioni (ivi compreso il pagamento del canone) contenute nel disciplinare 25 settembre 1958, n. 6252 rep., dell'ufficio del genio civile, debitamente sottoscritto dalla ditta stessa.

Non veniva dato luogo, per altro, alla richiesta di esonero, dato che l'utenza in parola, come dianzi accennato, era stata riconosciuta in esenzione di canone sino al 31 gennaio 1947.

Con successiva domanda in data 30 dicembre 1962, a distanza cioè di ben quattro anni dalla data di sottoscrizione del predetto disciplinare, la sopraccitata ditta chiedeva che fosse dichiarata la decadenza della concessione

a decorrere dal 1943, non essendo stato più ricostruito il mulino.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli riteneva opportuno di non far luogo alla dichiarazione di decadenza, ma di considerare la domanda presentata come rinuncia alla concessione. In tal senso veniva provveduto dal suindicato provveditorato regionale, giusta decreto 22 marzo 1963, n. 4950, col quale veniva, fra l'altro, stabilito l'obbligo a carico della ditta del pagamento del canone sino allo spirare (31 gennaio 1963) dell'annualità in corso alla data della rinuncia, giusta il disposto di cui all'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Al riguardo deve presentarsi che la dichiarazione di decadenza di una concessione per derivazione d'acqua, a norma della citata legge n. 1434, rientra nella facoltà discrezionale dell'amministrazione. La decadenza, in ogni caso, comporta l'obbligo del pagamento del canone sino allo spirare dell'annualità in corso alla data del relativo decreto, in conformità a quanto previsto nel penultimo comma della legge stessa.

Da quanto suesposto, risulta evidente che il provvedimento adottato dal provveditorato regionale è più favorevole rispetto all'eventuale provvedimento di decadenza, dato che la sospensione del pagamento del canone ha avuto effetto dalla fine dell'anno in corso alla data di notifica della domanda prodotta dalla ditta interessata, mentre in caso di decadenza avrebbe avuto effetto dalla fine dell'anno in corso alla data di emissione del relativo decreto.

In conclusione, l'amministrazione finanziaria non poteva esimere la ditta dal pagamento del canone con decorrenza anteriore a quella come sopra fissata nel decreto di rinuncia dato che la stessa, soltanto nel 1962, attraverso la domanda di decadenza, ha messo in moto il procedimento per essere sollevata da tale onere.

*Il Ministro delle finanze:* MARTINELLI.

SANTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ritenuto opportuno assegnare un'adeguata rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate nel consiglio generale dell'Ente italiano della moda, del quale fanno parte i rappresentanti degli industriali, commercianti, artigiani, nonché dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno ovviare a tale inspiegabile lacuna designando a far parte del consiglio generale un rappresentante di ciascuna delle tre confederazioni generali dei lavoratori date le numerose categorie lavoratrici interessate. (2016)

**RISPOSTA.** — Lo statuto dell'Ente italiano della moda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, stabilisce tassativamente (all'articolo 11), la composizione del consiglio generale dell'ente stesso e, comunque, non prevede la rappresentanza di alcuna organizzazione di lavoratori: conseguentemente non vi è stata alcuna esclusione od omissione al riguardo.

*Il Ministro:* TOGNI.

**SCALIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso l'« Enpas » allo scopo di sollecitare la stipula della convenzione tra l'ospedale Umberto I di Enna e l'« Enpas » di quella provincia.

Sarà a conoscenza del ministro il fatto che, in mancanza di tale convenzione, gli impiegati statali e i loro familiari che hanno bisogno di essere ricoverati, sono costretti ad anticipare tutte le somme necessarie sia per eventuali interventi, sia per cure indispensabili. (1597)

**RISPOSTA.** — Da parte della direzione generale dell'« Enpas » sono state impartite ripetutamente le più ampie istruzioni all'ufficio di Caltanissetta per facilitare il raggiungimento dell'accordo con l'amministrazione ospedaliera di Enna.

Il motivo principale della mancata conclusione delle trattative è costituito dal problema della retta di corsia, per l'anno 1963, che l'ospedale pretende nella misura di lire 3.200 giornaliera (retta approvata dal medico provinciale in data 29 novembre 1962).

D'altra parte l'« Enpas », uniformandosi alle note disposizioni impartite dal Ministero della sanità con circolare del 10 aprile 1963, n. 53, indirizzata ai medici provinciali ed ai prefetti, ha riconosciuto, per l'anno in corso, un aumento del 21 per cento sulla diaria indicata per l'ospedale Umberto I di Enna, nell'elenco con cui venivano comunicate le misure delle rette per l'anno 1962 ed ha, pertanto, elevato la retta a lire 3.025.

La questione, comunque, è seguita con la massima attenzione nell'intento di pervenire ad un sollecito componimento della contro-

versia con un accordo soddisfacente per ambo le parti.

*Il Ministro:* DELLE FAVE.

**SCALIA, TOROS, ZANIBELLI, GITTI, CENGARLE, CAVALLARI NERINO, ARMATO E SINISIO.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per provvedere alla tutela del rapporto di lavoro e dei diritti conseguenti a tale rapporto, per il personale delle ambasciate e rappresentanze diplomatiche del nostro paese.

Sarà a conoscenza dei ministri il fatto che tali lavoratori allo stato attuale si vedono esclusi, in virtù di una malintesa interpretazione dell'articolo 10 della Costituzione, da ogni forma di tutela dei loro diritti.

Gli interroganti fanno rilevare che, a norma dell'articolo 35 della Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non escludendo neppure le prestazioni lavorative effettuate all'estero. (1600)

**RISPOSTA.** — Premesso che si ha motivo di ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi al personale delle ambasciate e rappresentanze diplomatiche nel nostro paese, si assicura che il Ministero degli affari esteri ha più volte attirato l'attenzione delle rappresentanze stesse sul problema delle assicurazioni sociali e della legislazione sul lavoro per quanto attiene al personale di cittadinanza italiana da loro dipendente.

Le leggi di previdenza sociale tendono, come è noto, ad assicurare in favore dei lavoratori e dei loro familiari l'assistenza in caso di malattia o d'infortunio e la corresponsione di una pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. Secondo i più sicuri principi del diritto diplomatico, ribaditi anche testé nella convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, dalla sfera di applicazione delle leggi stesse non dovrebbero restare esclusi i dipendenti delle missioni diplomatiche estere, cittadini dello Stato ospite.

Pur avendo questa legislazione carattere vincolante e, nonostante i ripetuti e pressanti interventi di carattere ufficiale, risulta che qualche rappresentanza diplomatica non effettua ancora l'assicurazione a favore del personale di cittadinanza italiana, sia per quanto riguarda quello che dipende direttamente dalla rappresentanza come tale, sia per quello al servizio dei singoli membri del corpo diplomatico.

Oltre all'azione ufficiale sopra indicata, il Ministero degli affari esteri si è spesso interessato alle vertenze, in via amichevole, ottenendo anche in tale maniera favorevoli soluzioni. Tuttavia, a parte gli interventi di varia natura effettuati finora e che continueranno ad effettuarsi per ogni caso segnalato, sembra difficile poter adottare altri provvedimenti più radicali e cogenti, godendo, come è noto, le rappresentanze diplomatiche estere ed i loro componenti dell'immunità giurisdizionale civile e penale.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* MARTINO.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno prendere in esame l'opportunità di esentare dalla tassa sui passi carrabili tutti gli accessi ai fondi rustici ed alle case rurali i cui proprietari coltivatori godano della esenzione da imposte, sovrimeposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario (legge 18 aprile 1962, n. 208).

L'interrogante si permette far rilevare che l'applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 208, relativa alla tassa sui passi carrabili, conduce all'imposizione di oneri tributari di non lieve entità a carico delle aziende coltivatrici utenti di passi carrabili destinati, appunto, all'accesso ai fondi rustici e dalle case rurali. (2158)

RISPOSTA. — La legge 18 aprile 1962, n. 208, emanata, come è noto, per colmare la carenza legislativa verificatasi nel settore di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 23 gennaio 1962, n. 2, che aveva, fra l'altro, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, prevede già esenzioni totali e parziali a favore della particolare occupazione con passi carrabili, nell'eventualità che ricorrano determinate condizioni.

Infatti, l'articolo 5 della predetta legge, alla lettera h), prevede l'esenzione dal tributo per i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici. L'articolo 1, a sua volta, nella parte che modifica l'articolo 195 del menzionato testo unico per la finanza locale, stabilisce che la tassa di cui si tratta è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; in quest'ultimo caso i comuni e le province hanno facoltà di concedere riduzioni anche maggiori.

Ciò premesso, ed in ordine alla richiesta dell'interrogante, spiace dover comunicare che, considerato che l'intera materia della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è stata, di recente, disciplinata dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, non si ravvisa l'opportunità di promuovere un provvedimento di modifica della legge anziaccennata.

*Il Ministro:* MARTINELLI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'obbligatorietà della copertura assicurativa per danni contro terzi, relativamente a tutti i mezzi motorizzati in circolazione.

La soluzione del problema è resa più urgente dall'accresciuto volume del traffico, dall'aumento delle tariffe assicurative, dalle notevoli disparità esistenti — anche ad uguali condizioni di premio e di copertura — in fatto di liquidazione di danni fra società e società assicuratrice, dall'assurdo tentativo di operare zone di franchigia in fatto di danni per le nuove e le vecchie polizze, con l'obiettivo risultato di aumentare i rischi per chi circola.

(1259)

RISPOSTA. — Il problema dell'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è stato tenuto sempre presente dal Governo in questi ultimi anni per una positiva soluzione.

Nella passata legislatura, un disegno di legge predisposto da questo ministero sulla base di studi effettuati da un'apposita commissione di esperti, nonché alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare furono utilizzati da un comitato parlamentare ristretto per la elaborazione di un testo coordinato.

Detto testo, pur avendo formato oggetto di approfondito esame da parte delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati, non completò l'iter necessario per l'approvazione a causa della fine della legislatura.

Si assicura, comunque, l'interrogante che ogni iniziativa diretta a riproporre il provvedimento in questione troverà il Governo favorevole alla introduzione dell'obbligatorietà delle assicurazioni in parola.

*Il Ministro dell'industria e del commercio:* TOGNI.

SIMONACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga utile e necessario istituire nel comune di Fondi (Latina) un commissariato di pubblica sicurezza, dato il continuo incremento della popolazione che, se-

condo l'ultimo censimento, ha superato il numero di 25 mila abitanti.

In particolare, l'interrogante chiede l'istituzione di una sezione di detto commissariato nella zona del già sorgente e popolato lido di Fondi. (1569)

**RISPOSTA.** — La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Fondi risulta normale e, comunque, non dà luogo ad alcuna preoccupazione.

A Fondi, che, alla data del 31 dicembre 1962, contava una popolazione residente di 21.581 persone, con una lieve diminuzione rispetto a quella dell'ultimo censimento, esiste una stazione carabinieri, che si dimostra in grado di fronteggiare le esigenze ordinarie dei servizi in tutto il territorio del comune, compresa la zona del litorale, per altro scarsamente abitata.

La vigilanza dell'arma, in specie nel periodo estivo, viene opportunamente integrata con frequenti pattugliamenti da parte del personale di pubblica sicurezza dei commissariati di Terracina e di Gaeta, posti, come è noto, nelle immediate vicinanze di Fondi.

Per i motivi suesposti, non è possibile aderire alla richiesta formulata con l'interrogazione.

*Il Sottosegretario di Stato: GIRAUDO.*

**SIMONACCI.** — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere se ritenga necessario ripristinare nel comune di Fondi (Latina), sede di mandamento, il comando di tenenza di carabinieri, in considerazione del sempre continuo incremento della popolazione che, secondo l'ultimo censimento, ha superato il numero di 25 mila abitanti e del sorgente centro balneare sul litorale del predetto comune, verso cui si sta estendendo la città. (1570)

**RISPOSTA.** — La tenenza di Fondi fu soppressa nel 1930 nel quadro del riordinamento dei comandi locali dell'arma dei carabinieri conseguente alla istituzione della provincia di Latina.

Nelle condizioni attuali dell'ordine pubblico, che si presenta nel territorio di Fondi del tutto normale, e tenuta presente la situazione della forza organica, non si ravvisano ragioni che possano giustificare il ripristino della soppressa tenenza.

E da tener presente, d'altra parte, che in una zona compresa nel raggio di circa 40 chilometri già esistono tre comandi dell'arma retti da ufficiali (compagnia di Fondi, tenenza di Gaeta e tenenza di Terracina).

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**SPONZIELLO.** — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali trascorrono spesso mesi ed anni senza che vengano definite alcune pratiche di reversibilità di pensione agli aventi diritto.

In particolare per conoscere perché alla signora Raho Giuseppina da Lecce, vedova dell'ex dipendente delle ferrovie dello Stato, Gentile Nicola, deceduto il 18 settembre 1962, titolare della pensione n. 87019, non venga ancora liquidata la pratica di reversibilità, malgrado il decorso di un intero anno e con l'innegabile danno che viene arrecato alla interessata la quale non può beneficiare neanche di assistenza sanitaria. (1673)

**RISPOSTA.** — Le pratiche inerenti la liquidazione delle pensioni di reversibilità vengono istruite e portate a termine entro un breve periodo di tempo. Possono verificarsi ritardi solo quando si riscontrano inesattezze e discordanze nella documentazione prodotta dagli interessati.

Nel caso specifico della signora Raho Giuseppa, vedova del macchinista di prima classe Gentile Nicola, deceduto in quiescenza il 18 settembre 1962, è da precisare che l'interessata non ha finora prodotto la documentata istanza intesa ad ottenere la reversibilità della pensione goduta dal marito, evidentemente perché ignorava che il suo diritto era subordinato alla presentazione, nei termini di legge, di apposita domanda corredata di tutti i certificati occorrenti.

Soltanto il 18 settembre 1963 la vedova Gentile si è rivolta alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di Bari per avere chiarimenti circa la propria posizione pensionistica. E detto ufficio il 24 dello stesso mese ha provveduto a raggugliare la predetta sulla procedura da seguire e sui documenti occorrenti.

Non appena l'interessata avrà ottemperato alle necessarie formalità, sarà avviata a definizione, con ogni possibile sollecitudine, la pratica in esame, previa concessione alla vedova di una congrua anticipazione mensile.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: CORBELLINI.*

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per sapere se ritenga opportuno — anche in relazione alla nota situazione di disagio venutasi a creare nella categoria degli insegnanti immessi in ruolo in virtù della legge 28 luglio 1961, n. 831 — affidare il

comando nelle cattedre richieste a quegli insegnanti che già le hanno occupate: ciò al preciso scopo di mantenere in quelle cattedre personale che ha dato dimostrazione di qualità, capacità e rendimento nell'interesse della scuola italiana. (1786)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1402, del deputato Bima, pubblicata a pag. 427).

**TAGLIAFERRI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere: se sia informato della grave situazione scolastica esistente nel comune di Ottone (Piacenza) dove il rapido spopolamento tende a creare il pericolo di una zona di analfabetismo. Lo spopolamento delle frazioni di detto comune infatti ha portato alla soppressione delle scuole elementari, non sostituite da classi sussidiate stante il numero esiguo degli alunni, i quali sono stati, per il decorso anno scolastico, temporaneamente ospitati dall'amministrazione comunale presso una famiglia del capoluogo, al fine della frequenza scolastica; se, sulla scorta di questo fenomeno, destinato purtroppo ad accentuarsi per l'immediato futuro e di cui difficilmente l'amministrazione comunale potrà far fronte anche con misure temporanee, intenda dare disposizioni per affrontare con urgenza l'unica soluzione oggi possibile e cioè quella della istituzione di una scuola convitto nel capoluogo di detto comune da parte del provveditorato agli studi di Piacenza e capace di ospitare i ragazzi delle varie frazioni dove, in seguito al fenomeno migratorio, non esistono scuole sia elementari sia sussidiate; soluzione questa già più volte indicata dall'amministrazione comunale di Ottone sia al prefetto sia al provveditore agli studi di Piacenza. (598)

**RISPOSTA.** — Il fenomeno suddetto e la sua incidenza sulla organizzazione scolastica, con particolare riguardo all'istruzione obbligatoria, sono stati attentamente considerati dal competente provveditore agli studi che, sin dall'inizio dell'anno 1962, si preoccupò di effettuare una completa indagine sulla situazione.

Se, in via generale, i risultati emersi da tale indagine mettono in evidenza obiettive difficoltà, non grave, invece, si presenta la situazione scolastica per il comune di Ottone, cui si è riferito l'interrogante.

Per la migliore intelligenza del fenomeno si forniscono i dati numerici accertati.

Comune di Ottone:

a) abitanti al 1° gennaio 1963: n. 2.342.

b) soggetti all'obbligo scolastico (dai 6 ai 14 anni):

n. 288	per l'anno scolastico	1963-64
» 274	»	» 1964-65
» 264	»	» 1965-66
» 242	»	» 1966-67
» 205	»	» 1967-68
» 194	»	» 1968-69

Il provveditore agli studi assicura, poi, che è in grado di provvedere all'istruzione elementare persino nelle più piccole borgate del comune, sia pure mediante l'istituzione di scuole sussidiate.

D'altronde nell'anno scolastico 1962-63 non sono state soppresse nel comune di Ottone scuole elementari di Stato; mentre l'unica richiesta di scuola sussidiata, formulata per la località Suzzi, è stata accolta.

Non è accaduto, pertanto, contrariamente a quanto ritiene l'interrogante, che il comune di Ottone abbia dovuto provvedere a fare ospitare gli alunni presso famiglie del capoluogo per effetto della mancata autorizzazione all'apertura di scuole sussidiate. Gli alunni ospitati da famiglie del capoluogo risultano, invero, soltanto due provenienti dalla frazione Tartago, per la quale non era stata chiesta l'apertura di una scuola sussidiata.

Per quanto attiene all'istituzione di un convitto-scuola, l'iniziativa potrebbe essere assunta dal comune o dal consorzio dei patronati scolastici o da altro ente che abbia finalità educative.

Il provveditore agli studi, anche per agevolare l'attuazione dell'iniziativa, non ha mancato, al riguardo, di effettuare opportuni accertamenti: è emerso che, indipendentemente dalla considerazione sull'esistenza di scuole elementari di Stato e sussidiate, sarebbe, in ogni caso, rilevante la resistenza dei genitori a privarsi della presenza dei figli per l'intero anno scolastico.

*Il Ministro:* GUI.

**TANTALO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per reintegrare le disponibilità finanziarie della Cassa per il mezzogiorno delle somme, che, a seguito delle leggi 29 luglio 1967, n. 634, e 29 settembre 1962, n. 1462, sono state stanziare per la esecuzione di nuove opere, in settori diversi da quelli inizialmente programmati.

Tali reintegrazioni sono urgenti e indispensabili (vedansi i settori particolarmente deficiari della viabilità e delle bonifiche-trasformazioni fondiari) per consentire alla Cassa di continuare la sua proficua attività, in attesa di decidere del suo rilancio (comunque opportuno) a decorrere dal 1965. (1893)

**RISPOSTA.** — L'interrogante è senz'altro a conoscenza degli intendimenti governativi, in ordine alla politica meridionalistica, espressi nella riunione del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 1963.

Il Governo intende proseguire ad incentivare il flusso degli investimenti nel Mezzogiorno, specialmente nei settori di più immediata produttività, assicurando, attraverso la Cassa, il sostegno alle iniziative private e pubbliche in industria ed in agricoltura. È stata, pertanto, riaffermata la necessità della prosecuzione della politica meridionalistica con l'avvio, attraverso i necessari provvedimenti di legge, della nuova fase di attività della Cassa per il mezzogiorno, con il prolungamento dell'intervento straordinario e con la riqualificazione del piano di intervento.

I provvedimenti, che sono in via di elaborazione, saranno tali da assicurare un più efficace coordinamento garantendo all'intervento il suo carattere aggiuntivo; saranno inoltre accentuati gli impegni produttivistici, idonei a consentire il più rapido aumento di nuovi posti di lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi.

*Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.*

**TAVERNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Al fine di conoscere i motivi e le valutazioni che lo hanno indotto a non rinnovare la concessione dell'esercizio delle miniere di cave del Predil di Tarvisio (Udine) alla Raibl — società mineraria del Predil con sede in Roma, piazzale Flaminio, 9, azienda a capitale privato — ed a concedere l'esercizio della miniera stessa all'A.M.M.I. — Azienda minerali metallici italiani, con sede in Roma, via Molise, 11 — del gruppo I.R.I.

L'interrogante chiede inoltre:

a) se risulti al ministro che i controlli esercitati dall'autorità competente sulle condizioni di sfruttamento della miniera da parte della Raibl avevano dato esito più che soddisfacente, sia riguardo alla sicurezza del lavoro sia riguardo all'efficienza dell'attrezzatura;

b) se consti al ministro che il consiglio dell'amministrazione provinciale di Udine,

in data 25 giugno 1963, aveva manifestato parere favorevole alla proroga di detta concessione alla Raibl, in armonia con l'atteggiamento degli enti locali responsabili;

c) se il ministro abbia considerato l'enorme svantaggio che il passaggio di gestione rappresenta per il Friuli, dato che la Raibl si era impegnata, in caso di ottenuto rinnovo, a costruire nel Friuli un complesso industriale per il trattamento del minerale estratto, per un complessivo investimento di 10 miliardi di lire, con l'occupazione di 4.000 operai circa; che tale iniziativa avrebbe favorito un buon avvio dal punto di vista industriale, tanto necessario alla depressa economia friulana, ed avrebbe attratto immancabilmente una serie di attività collegate, quali i friulani si attendevano da tempo per la soluzione dei problemi locali, compresa la piaga dell'emigrazione;

d) se il ministro ritenga di avere, col passaggio della concessione all'A.M.M.I., avvilito lo spirito dell'iniziativa privata friulana, creando un nuovo ingiustificato intervento statale nell'economia del Friuli, senza garantire ai friulani il mantenimento degli impegni già assunti dalla Raibl, mentre appare più probabile che il Friuli verrà privato di una vitale attività produttiva, che, comunque, sarebbe dovuta rientrare nella competenza della neo-istituita regione. (514)

**RISPOSTA.** — In ordine alla questione prospettata si desidera far presente che questo ministero, d'intesa con i dicasteri dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali, ha conferito all'A.M.M.I., la gestione provvisoria del compendio minerario denominato « Miniera di Cave del Predil » al fine di non pregiudicare le decisioni che la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia potrà adottare ai sensi dell'articolo 55 del suo statuto speciale e per corrispondere ai superiori interessi della collettività. Tale soluzione è sembrata poter contemperare gli interessi della regione Friuli-Venezia Giulia con le esigenze di risanamento del settore del piombo e dello zinco, in relazione anche agli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria.

Non deve, pertanto, rilevarsi nell'adozione del cennato provvedimento alcuna intenzione mortificatrice dell'iniziativa privata, né, tanto meno, di disconoscimento degli interessi della regione.

*Il Ministro: MARTINELLI.*

**TEMPIA VALENTA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere

se sia a conoscenza del profondo malcontento delle popolazioni dei comuni della Valle del Cervo (Biella) e segnatamente dei comuni di Andorno, Saliano, Miagliano e Tavigliano, di cui si sono fatti interpreti unanimi i consigli comunali, a seguito della decisione della Stipel di modificare l'attuale canone di abbonamento, il cui passaggio, dal quarto al settimo gruppo, provoca grave danno e disagio per tutti gli utenti che devono comunicare con la vicina città di Biella, costituiti per la quasi totalità da categorie di artigiani, commercianti piccoli e medi industriali, uffici professionali nonché da semplici cittadini che devono servirsi del telefono pubblico comunale; per sapere se intenda intervenire affinché le richieste avanzate dai comuni sopraddetti per evitare tale modifica del costo del canone di abbonamento del telefono e per ottenere la indispensabile e urgente riorganizzazione tecnica per potenziare la rete telefonica, al fine di soddisfare le numerosissime richieste di utenza, vengano accolte dalla Stipel favorendo in tal modo una valle montana che è stata travagliata in questi anni da una grave crisi economica.

(655)

**RISPOSTA.** — La nuova sistemazione del settore telefonico di Biella è stata progettata e messa in esecuzione in applicazione del piano regolatore telefonico nazionale e in aderenza alle norme di legge che disciplinano l'estensione delle reti telefoniche urbane.

Tale piano regolatore, in base al quale le società telefoniche concessionarie stanno procedendo, gradualmente, su scala nazionale, al riordinamento territoriale delle reti telefoniche, prevede l'estensione dell'automazione del servizio (teleselezione), l'istituzione di nuove reti urbane nei centri minori ed il distacco (o scorporo) di alcune località già collegate a centri maggiori, allo scopo di favorire la più larga diffusione del telefono fra i ceti meno abbienti, specie nelle zone periferiche e nelle località meno importanti.

Con l'istituzione delle nuove reti urbane nel settore di Biella e la loro assegnazione al settimo gruppo tariffario, sono stati ridotti sia il contributo d'impianto sia il canone di abbonamento; per contro, al traffico con Biella è stata applicata la tariffa settoriale (lire 30 ogni 3 minuti primi). Comunque, nella maggior parte dei casi, l'onere complessivo attuale è minore di quello precedente.

Tuttavia, considerata l'esistenza nelle nuove reti di vecchi utenti, che fanno largo uso del telefono e che hanno talora sostenuto, all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, notevoli

spese di primo impianto, acquistando così il diritto di corrispondere a tariffa urbana con tutti gli utenti della vecchia rete, la società Stipel ha offerto a tali abbonati la facoltà di scelta fra le due seguenti alternative:

a) applicazione del trattamento tariffario relativo alla nuova rete di settimo gruppo (canone base della rete medesima più supplemento per eventuale tratto di linea fuori dell'abitato principale del nuovo centro di rete; pagamento del traffico uscente dai limiti della nuova rete);

b) possibilità di continuare a corrispondere lo stesso canone trimestrale complessivo in atto al momento del distacco, con diritto di effettuare, in teleselezione, un numero di conversazioni trimestrali pari a quello medio, per gruppo e per categoria, effettuato con gli abbonati della rete dalla quale sono stati distaccati.

In tal modo, l'abbonato che ha scelto questa seconda alternativa, a parità di traffico medio con quello precedentemente svolto, continuerà praticamente a corrispondere lo stesso importo che gli veniva addebitato prima del distacco.

Viene così a cadere per l'utenza ogni motivo di doglianza, anche perché l'abbonato può passare da una condizione tariffaria all'altra, qualora lo ritenga conveniente.

Il provvedimento di cui sopra, volto a superare condizioni contingenti, avrà applicazione fino a quando non interverranno provvedimenti tariffari di carattere strutturale, per la più opportuna regolamentazione delle reti nell'ambito di ciascun settore telefonico.

*Il Ministro:* Russo.

**TOGNONI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento delle popolazioni agricole delle località Acquisti, Barbaruta, Cernaia, Casotto Pescatori, Marrucheto, Polino e Barbanella Vecchia (Grosseto), a seguito dell'atteggiamento negativo assunto dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in merito alla deliberazione, per altro approvata dalla giunta provinciale amministrativa, del consiglio comunale di Grosseto di provvedere, a spese del comune, alla istituzione, nelle predette località, del servizio di recapito della corrispondenza; e per sapere se intenda intervenire — in considerazione del disagio che dovrebbero sopportare le 114 famiglie interessate per recarsi in città a ritirare la corrispondenza, tenendo presente che l'amministrazione delle poste aveva già autorizzato il servizio,

revocandolo telegraficamente qualche giorno dopo per intervento ministeriale; tenuto conto che l'amministrazione postale non dovrebbe addossarsi alcuna spesa — facendo rivedere la posizione assunta e autorizzare la istituzione del servizio di recapito da parte dell'amministrazione comunale di Grosseto. (1525)

**RISPOSTA.** — Nelle località segnalate dall'interrogante è stato autorizzato, dopo l'istruttoria di rito, il servizio comunale di recapito delle corrispondenze, servizio che ha avuto attuazione a decorrere dal 15 settembre 1963.

*Il Ministro:* Russo.

**TRIPODI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora istituito in San Giovanni in Fiore (Cosenza) un distaccamento dei vigili del fuoco promesso da oltre 15 anni, nonostante che l'amministrazione provinciale avesse anche stanziato i fondi per la costruzione della caserma; nonostante quella cittadina conti oltre 20 mila abitanti, che il più vicino comando dei vigili del fuoco disti almeno 70 chilometri e che, come anche di recente avvenuto, quando le fiamme colpiscono un immobile, lo distruggono prima ancora che possano intervenire i vigili di altre zone, con grave danno e pericolo sia per le persone sia per le cose. (1476)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1541, del deputato Foderaro, pubblicata a pag. 448).

**URSO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno accogliere la richiesta di autonomia amministrativa per la scuola coordinata di Maglie dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce.

Tra l'altro vi è da considerare che:

1) la popolazione scolastica dell'attuale scuola coordinata di Maglie conta ben 244 alunni distribuiti in tre sezioni: tornitori ebanisti-mobiliari e disegnatori meccanici; infatti è, dopo quella del capoluogo, la più numerosa delle scuole coordinate del suddetto istituto professionale;

2) la scuola coordinata di Maglie vanta un ottimo e vasto edificio scolastico, oltre ad una eccellente attrezzatura di aule e di laboratori.

Si ricorda ancora che Maglie è un attivo centro di studi, ben servito da comunicazioni

ferroviarie e automobilistiche, ed è un centro artigiano altamente qualificato, tanto che l'attuale scuola fu istituita nel 1881 e rimase sempre autonoma sino al 1956, anno in cui la scuola tecnica industriale fu trasformata in scuola coordinata dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce. (569)

**RISPOSTA.** — La trasformazione delle scuole professionali coordinate con gli istituti professionali autonomi è attuata gradualmente e sempreché si verifichino tutte le condizioni che garantiscano l'efficiente funzionalità, atta ad assicurare la vita di un istituto professionale autonomo.

Poiché la scuola professionale di Maglie, coordinata con l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lecce, non ha ancora raggiunto pienamente dette condizioni, non è stata ancora concessa la trasformazione richiesta.

Si assicura, comunque, che è stata presa buona nota delle necessità della popolazione scolastica di Maglie e tali necessità saranno tenute presenti in occasione della creazione dei nuovi istituti professionali per il prossimo futuro.

*Il Ministro:* GUI.

**VERONESI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali il signor Paterno Giovanni fu Chiliano nato a Spera (Trento) ha perduto diritto alla pensione di guerra che gli era stata liquidata e per sapere se sia possibile ora riaprire la pratica per ripristinare la pensione a suo tempo liquidata. (2068)

**RISPOSTA.** — Al nominato in oggetto, in data 28 gennaio 1952, è stato revocato, ai sensi dell'articolo 95 legge 10 agosto 1950, n. 648, il trattamento pensionistico di ottava categoria in precedenza concesso, con decreto ministeriale del 26 agosto 1925, n. 6989, per perdita della cittadinanza italiana.

A seguito dell'istanza di riesame di recente prodotta dal signor Paterno è stata avviata istruttoria con il consolato d'Italia a Nancy ai fini dell'eventuale ripristino degli assegni, in applicazione dell'articolo 21 legge 9 novembre 1961, n. 1240. Tale nuova disposizione, infatti, prevede la conservazione del diritto a pensione nel caso che l'invalido di guerra, risiedendo stabilmente all'estero, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro.



Pertanto, non appena la prefata rappresentanza consolare avrà fornito, in merito, i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:* NATALI.

ZANTI TONDI CARMEN E LUSOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga possibile revocare la decisione comunicata con nota del 14 settembre 1963, n. 10510-divisione V, al provveditore agli studi di Reggio Emilia e per conoscenza al sindaco del comune interessato, con la quale si dispone la sospensione del funzionamento del convitto nazionale « R. Corso » di Correggio.

Dalla nota di cui sopra si evince che il provvedimento è stato determinato dalle condizioni statiche e di funzionalità dell'edificio in cui ha sede il convitto. Poiché il comune di Correggio ha deliberato, ottenendo l'approvazione prefettizia, l'esecuzione di un progetto di sistemazione per una spesa di lire 19.500.000, lavori che il comune farebbe eseguire con urgenza, si chiede che, in attesa della costruzione di un nuovo edificio, sia revocata la decisione sopraccitata avendo presente l'importanza e l'utilità di tale istituzione. (1943)

RISPOSTA. — La decisione di sospendere temporaneamente il funzionamento del convitto nazionale di Correggio è stata determinata dalla esigenza di salvaguardare l'incolumità degli alunni dell'istituto, in rapporto alle attuali precarie condizioni statiche e funzionali dell'edificio, nel quale, recentemente, si sono verificate cadute di intonaci. La sospensione è di durata limitata ed è intesa a consentire l'attuazione dei provvedimenti necessari a ripristinare la stabilità e la funzionalità dell'edificio.

La revoca della sospensione del funzionamento del convitto non si presenta possibile, poiché l'esecuzione, da parte del comune di Correggio, dei lavori necessari al riassetto dell'edificio, non potrà essere conclusa, nell'ipotesi più favorevole, se non ad anno scolastico inoltrato.

Il ministero è pienamente consapevole dell'importanza del problema e assicura, pertanto, che, a prescindere dal riassetto dell'attuale edificio in cui è ospitato l'istituto, esaminerà con assoluta priorità la richiesta già avanzata dal comune di Correggio, diretta ad ottenere la concessione di un contributo per la costruzione di una nuova e più funzionale sede del convitto.

*Il Ministro:* GUI.